

DIPARTIMENTO I  
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

PROVINCIA  
DI FIRENZE

## CONFERENZA DI SERVIZI


Seduta del giorno 28/02/2014 – *seconda seduta*

**Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 52 e seg. della LR 10/2010 per il progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi con recupero energetico mediante produzione di energia elettrica ai sensi del DM 06/07/2012. Loc. Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Q.tHerma s.r.l.**

Il giorno 28 febbraio 2014 alle ore 10.00 presso questa sede di via G.S. Mercadante n. 42 in Firenze l'Arch. Adriana Sgolastra in qualità di Dirigente della direzione Urbanistica e Ambiente nonché Responsabile del Procedimento apre la seduta, convocata con nota trasmessa via PEC del 07.02.2014 prot. n. 0065824 per discutere e deliberare sull'istanza di cui all'oggetto congiuntamente agli Enti/Agenzie convocati e chiamati ad esprimersi ciascuno per le proprie competenze.

Dal foglio delle presenze risultano intervenuti i seguenti rappresentanti:

<i>Amministrazioni / Enti</i>	<i>Rappresentante</i>	<i>Delega</i>
Comune di Sesto Fiorentino	Leonardo Mangiarotti, Lorenzo Venturini	
Comune di Campi Bisenzio	Emiliano Bilenchi, Letizia Nieri	
Comune di Firenze	Assente	
ARPAT Dip. Prov. di Firenze	Sandro Garro	
ASL10 – Dip. Prevenzione	Oria Baroncini, Gaetano Marchese	
Autorità di Bacino Arno	Assente	
RT - Ufficio Genio Civile	Assente	
RT - Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati	Assente	
RT - Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico	Assente	
Soprintendenza Architettonica e del Paesaggio e Archeologica	Franco Filippelli	Delega dalla direzione Regionale e Soprint. Marino
Consorzio di Bonifica Area Fiorentina	Assente	
ATO Toscana Centro	Sauro Mannucci	
Autorità Idrica Toscana Conf. Terr. n. 3 Medio Valdarno	Assente	
Publiacqua SpA	Antonio Ferraioli	
Autostrade per l'Italia SpA	Assente	
ENAC	Assente	
ENAV	Assente	

UO Gestione PTCP	Assente	
UO Aree Protette e Biodiversità	Assente	
Direzione Viabilità	Assente	
Direzione difesa del suolo e protezione civile	Assente	
PO Comparti Idraulici	Assente	
PO Risorse Idriche	Francesco Pugi	
PO Gestione Rifiuti e Bonifiche	Assente	
PO Sviluppo Rurale e Tutela del Territorio Aperto	Assente	
PO Caccia e Pesca	Assente	

Per il proponente:

Q.tHermo S.r.l.	Livio Giannotti, Davide Corrente, Katia Gamberini, Franco Cristo	Giorgio Moretti a Livio Giannotti (prot. 0091409 del 26/02/2014)
-----------------	--	--

Alla Conferenza dei Servizi partecipano il geom. Fabrizio Poggi responsabile della PO Qualità Ambientale, l'Ing. Alessio Nenti dell'ufficio Valutazioni Ambientali, Energia e Acustica, in qualità di funzionario responsabile dell'istruttoria tecnica e verbalizzante.

Espletata la fase preliminare, prende la parola l'Ing. Alessio Nenti per l'esposizione dell'istruttoria tecnica e procedimentale:

La Conferenza si riunisce per discutere i contenuti della richiesta avanzata dalla ditta Q.tHermo srl in merito al progetto e alle integrazioni presentate per la realizzazione e gestione di un impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi con recupero energetico mediante produzione di energia elettrica ai sensi del DM 06/07/2012 in Loc. Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino (FI).

VISTO

- il "Testo Unico degli Enti Locali" Dlgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché le vigenti norme Statutarie e Regolamentari dell'Ente;
- il Dlgs. 152/2006 e s.m.i. parte seconda, "Norme in materia ambientale";
- LR 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione di incidenza (VINCA) e di autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
- le delibere G.R.T. 20/09/1999 n. 1068 e G.R.T. 20/09/1999 n. 1069;
- la L. 241/90, la L.R. n.76/1996 e la L.R. 40/2009 capo II concernenti la "Disciplina degli accordi di programma e delle Conferenze di servizi";
- la L.R. n.01/2005 "Norme per il Governo del Territorio";
- l'atto dirigenziale di organizzazione emanati dal dirigente della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti n. 788 del 01/03/2012.
- La DGP 128 del 08/10/2013 con la quale è stata approvata la macro-struttura dell'Amministrazione provinciale di Firenze.
- l'atto dirigenziale n. 458 del 03.02.2014 del Dirigente della Direzione Organizzazione relativo alla proroga dell'incarico nella Posizione Organizzativa denominata "P.O. Qualità Ambientale" al Geom. Fabrizio Poggi

### Iter procedurale

- in data 17/04/2013, il proponente soc. Q.tHermo srl, ha depositato la "Domanda di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti

*rinnovabili ai sensi della L.R. 24 febbraio 2005 n. 39*, presso la scrivente Direzione (acquisita al prot. 0164078 del 18/04/20139), provvedendo al contempo a depositare gli elaborati inerenti la procedura. Il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori relativi alle procedure di VIA, di AIA e di Autorizzazione unica, secondo le norme vigenti;

- in data 31/05/2013 con nota ns. prot. 0224452, questa Amministrazione, ha comunicato l'avvio del procedimento di VIA, richiedendo a tutte le amministrazioni ed Enti coinvolti i pareri di rispettiva competenza entro 60 gg dalla pubblicazione dell'avviso di deposito, cioè entro il 05/08/2013;

- in data 05/06/2013 la società proponente Q.tHermo s.r.l., ai sensi dell'art. 52 della LR 10/2010 relativamente alla procedura di V.I.A., ha pubblicato sul quotidiano "la Nazione" l'avviso di deposito della istanza e della relativa documentazione;

- in data 11/06/2013 alle ore 18.00, presso il Cinema Grotta - Viale Gramsci 387, Sesto Fiorentino (FI), la società proponente Q.tHermo s.r.l. ha svolto la presentazione pubblica, così come richiesto dall'art. 52 comma 8 della L.R. 10/2010 e s.m.i., al fine di illustrare il progetto e lo studio di impatto ambientale;

- ai sensi dell'art. 52 comma 10 della LR 10/2010, quest'autorità competente ha provveduto a pubblicare tutti gli elaborati del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale sul sito web istituzionale alla pagina: <http://server-nt.provincia.fi.it/conoscenza/termo/index.htm> consultabili e scaricabili senza riserve;

- in data 21/08/2013 con nota ns. prot. 0346418, questa Amministrazione, ha comunicato, ai sensi dell'Artt. 9 e 10 della L.241/90, il giorno di convocazione della Conferenza dei Servizi fissata per il 3 settembre 2013.

- in data 03/09/2013 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Firenze di via Mercadante 42 a Firenze, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 56 della LR 10/2010 e dell'art.14 e segg. della L. 241/90, convocata con nota del 31/07/2013 ns. prot. 0323538. La Conferenza dei servizi, principalmente, aveva deciso di

- *richiedere integrazioni al proponente da consegnare entro 90gg dalla data delle conferenza stessa a tutti gli Enti coinvolti;*
- *eseguire il sopralluogo da svolgersi giovedì 19 settembre 2013 con ritrovo alle ore 10.00 presso l'impianto ISC di Quadrifoglio in loc. Case Passerini, comune di Sesto Fiorentino (FI);*
- *disporre la pubblicazione di avviso di deposito delle integrazioni ed riaprire i tempi per le osservazioni;*
- *richiedere al proponente di fornire le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dal pubblico interessato, che dovranno essere depositate unitamente alla documentazione integrativa richiesta;*

- in data 04/09/2013 e 05/09/2013 con note via PEC è stato trasmesso al proponente ed a tutti soggetti coinvolti ed interessati, il verbale della conferenza e le osservazioni pervenute.

- in data 19/09/2013 alle ore 10.00 si è svolto il sopralluogo presso l'impianto ISC di Quadrifoglio in loc. Case Passerini, comune di Sesto Fiorentino (FI). Il sopralluogo, già deciso in conferenza, è stato anche comunicato da questa direzione con nota ns. prot. 0380900 del 16/09/2013 a tutti gli enti coinvolti.

- in data 23/10/2013 con nota ns. prot. 0448585, la società Autostrade per l'Italia ha fatto pervenire il proprio parere con osservazioni al progetto chiedendo maggiori informazioni su alcuni aspetti progettuali e riservandosi di esprimere ulteriori valutazioni;

- in data 28/11/2013 con nota ns. prot. 0505059, la società Autostrade per l'Italia ha fatto pervenire un ulteriore parere chiedendo alcuni elaborati grafici;

- in data 02/12/2013 con nota via PEC prot. 0509992, 0509993, 0510112, 0510346, il proponente ha depositato le integrazioni richieste, riportate nei seguenti file:

- *001\_INT001\_Allegato E\_Sezioni ambientali.pdf*
- *001\_INT001\_Integrazioni.pdf*
- *Controdeduzioni osservazioni.pdf*

- il verbale della Conferenza dei Servizi, le osservazioni, e la documentazione integrativa richiesta e ad oggi depositata, sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Firenze alla pagina: <http://server-nt.provincia.fi.it/conoscenza/termo/index.htm>

- in data 03/12/2013 con nota ns. prot. 0512725, questa Amministrazione, ha comunicato il ri-avvio del procedimento di VIA, richiedendo a tutte le amministrazioni ed Enti coinvolti i pareri di rispettiva competenza entro 60 gg dalla pubblicazione dell'avviso di deposito, cioè entro il 31/01/2014;

- in data 02/12/2013 la società proponente Q.tHermo s.r.l., ai sensi dell'art. 52 della LR 10/2010 relativamente alla procedura di V.I.A., ha pubblicato sul quotidiano "la Nazione" l'avviso di deposito delle integrazioni richieste;

- alla data del 31/01/2014, sono pervenute due osservazioni, anch'esse pubblicate sul sito web della Provincia di Firenze alla pagina suddetta e trasmesse al proponente per fornire le proprie controdeduzioni.

- in data 07/02/2014 con nota ns. prot. 0065824, questa Amministrazione, ha convocato la seduta della conferenza dei servizi odierna.

- in data 10/02/2014 con nota ns. prot. 0067864, questa Amministrazione, ha comunicato, ai sensi dell'Artt. 9 e 10 della L.241/90, il giorno di convocazione della Conferenza dei Servizi fissata per il 28 Febbraio 2014.

- in data 24/02/2014 con nota ns. prot. 0088433, questa Amministrazione, in riferimento alla nota ns. prot. 0505059 del 28/11/2013 (rif. ASPI/RM/25.11.13/0023506/EU) di Autostrade per l'Italia, ha trasmesso la planimetria e le sezioni in formato DWG al fine di poter valutare eventuali interferenze con l'infrastruttura A11 ed ampliamento.

- in data 26/02/2014 con nota ns. prot. 0090795, questa Amministrazione, in riferimento alla nota ns. prot. 0042964 del 24/01/2014 (rif. N.2014/0018603 del 24/01/2014 AO/PSA/OST) di ENAV, ha comunicato che i dati richiesti al fine di poter valutare eventuali interferenze erano presenti nella documentazione già depositata, indicando i riferimenti della documentazione.

## **Integrazioni richieste nella prima seduta della Conferenza dei Servizi**

### DAL PUNTO DI VISTA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA

Si ritiene necessario che il proponente debba integrare la documentazione, con:

1. Il Proponente dovrà dimostrare la percentuale del 10% della frazione biodegradabile dalle analisi già richieste da ARPAT e dalla PO Gestione Rifiuti. Per quanto concerne la specifica dei "rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata" ai sensi del Dlgs 205/10 si intende ovviamente i rifiuti non soggetti a raccolta differenziata ed i rifiuti urbani non raccolti in modo differenziato, pertanto è quanto mai necessario che il Proponente chiarisca tale presupposto in quanto la documentazione non è chiara in tal senso. E' pertanto necessario che il Proponente motivi e dimostri, in base ai dati storici del bacino di utenza dell'impianto - ATO centro, le quantità di rifiuti urbani e speciali conferibili conformemente all'Allegato 2 del D.M. 06/07/2012.
2. Per quanto sopra, appare inoltre necessario che il Proponente chiarisca i termini della formula del rispetto dell'efficienza energetica R1 dimostrando la coerenza con quanto descritto dalle linee guida UE del mese di giugno 2011 della European Commission - Directorate General Environment: "Guidelines on the interpretation of the R1 energy formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to annex II of directive 2008/98/CE on waste" pubblicate dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea e che costituisce il documento di riferimento in ambito europeo per il corretto calcolo della "formula R1".
3. A chiarezza del rispetto dell'efficienza energetica e del procedimento da seguire si chiede un chiarimento, in riferimento alla stima dell'energia annua contenuta nei rifiuti trattati (termine Ew, a sua volta determinato sulla base dei quantitativi di rifiuti inceneriti e del loro potere calorifico inferiore (PCI)). Per la determinazione del PCI e' chiesto un duplice raffronto, sia come suggerito dalle linee guida europee, data la variabilità qualitativa dei rifiuti, con il metodo tramite il calcolo indiretto basato sul bilancio termico e di massa del sistema forno/caldaia, sia applicando la formula riportata al paragrafo 2.4.2.1 del documento di riferimento europeo sulle BAT per l'incenerimento rifiuti (BREF agosto 2006).
4. Il progetto prevede anche un impianto fotovoltaico su pensiline del parcheggio per una potenzialità di 30kWp. Si osserva che il progetto dell'impianto comporterà di per sé la copertura impermeabile di una grande superficie; pertanto dovrebbe essere analizzata, in questa fase di VIA, la possibilità di una maggiore realizzazione di fotovoltaico (sulle coperture) e negli altri spazi esterni (ove possibile), nel rispetto del PEAP provinciale.
5. Negli elaborati relativi all'Autorizzazione Unica si prende in considerazione anche lo scenario che prevede la produzione contemporanea di energia elettrica e energia termica per il teleriscaldamento (20MWh/h). Trattandosi di un'area fortemente urbanizzata, l'ipotesi del teleriscaldamento deve essere maggiormente approfondita e percorsa

anche nella fase di studio di impatto ambientale stimando i costi di realizzazione ed svolgendo un'indagine sulle possibili potenziali utenze da servire.

#### DAL PUNTO DI VISTA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si ritiene necessario che il proponente debba integrare la documentazione, presentando:

6. chiarire se il valore del peso medio dei veicoli (da calcolarsi mediando il peso del veicolo vuoto e quello del veicolo a pieno carico), utilizzato per la stima del rateo emissivo relativo al transito mezzi su strade non asfaltate, sia stato ricavato in maniera corretta. Qualora si ravvisi un'inesattezza nei calcoli effettuati, si dovrà procedere ad una nuova stima dei ratei emissivi in oggetto;
7. rivalutare i calcoli presentati per il bilancio di gas serra sulla base delle considerazioni del punto 1.1.4 del parere ARPAT;
8. Come segnalato dal Comune di Firenze, si rileva che è importante comunque, come peraltro già previsto nella relazione, che quando l'impianto sarà in funzione tutti i valori delle emissioni siano costantemente monitorati (e resi disponibili su apposito sito), e che siano monitorati anche i livelli di concentrazione rilevabili in atmosfera, suolo e acqua.

#### DAL PUNTO DI VISTA DEGLI SCARICHI IDRICI

Si ritiene necessario che il proponente debba integrare la documentazione, presentando:

9. un elaborato grafico che illustri il sistema di separazione fra acque di prima e di seconda pioggia, atto a garantire lo stato di non contaminazione di queste ultime;
10. l'elaborazione di misure specifiche per la gestione di versamenti accidentali sulla viabilità e sui piazzali nel caso in cui i volumi della vasca di prima pioggia siano saturati;
11. un piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti relativo alla fase di cantiere; dovranno essere descritti, se previsti, anche scarichi di tipo domestico come quelli, per esempio, generati dai bagni di cantiere.
12. che Proponente elabori una nuova soluzione concordata con Publiacqua per lo spostamento dei sottoservizi (acquedotto, fognatura, fangodotto). Poiché la soluzione prevista non è condivisa dal gestore in quanto gli stessi si troveranno a ridosso del fabbricato o al suo interno, con elevato grado di difficoltà per la gestione e manutenzione. La soluzione per l'eliminazione delle interferenze sia idrica che fognaria potrebbe essere il passaggio delle condotte all'interno dell'impianto in gestione a Publiacqua con la realizzazione di un nuovo sottoattraversamento del colatore destro acque basse e del fosso reale, nel quale posizionare la fognatura, il fangodotto e l'acquedotto. In alternativa all'opera di ricostruzione del sottoattraversamento, ci rendiamo disponibili a valutare la possibilità di spostare l'impianto di trattamento in altro sito liberando l'area attualmente occupata.

#### DAL PUNTO DI VISTA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

Si ritiene necessario che il proponente debba integrare la documentazione, presentando:

13. fornire una valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dalle fasi transitorie dello spostamento delle opere esistenti in loco;
14. fornire una valutazione della gestione delle venute d'acqua nella fase di cantierizzazione dello scavo delle fondazioni e della fossa.

#### DAL PUNTO DI VISTA DELLE EMISSIONI ACUSTICHE

Si ritiene necessario che il proponente debba integrare la documentazione, presentando:

15. verificare, considerando i livelli sonori di macchinari allo stato dell'arte (conformi al Dlgs 262/02) e considerando la configurazione di cantiere acusticamente più gravosa, l'impatto acustico presso i ricettori A e B. Nel caso venga previsto il superamento del limite di immissione differenziale dovrà essere valutata la messa in opera di opportuni interventi di mitigazioni (quali, ad esempio le barriere citate precedentemente) atti a ricondurre i livelli entro limiti;
16. fornire le modalità di calcolo utilizzate per la valutazione della potenza sonora diffusa in esterno delle sorgenti poste dentro la struttura del termovalorizzatore;

#### DAL PUNTO DI VISTA DELLA MODELISTICA E RICADUTA DEGLI INQUINANTI

Si ritiene necessario che il proponente debba integrare la documentazione, presentando:

17. siano indicati i valori emissivi attesi sulla base dell'impiego delle BAT previste per l'impianto, anche al fine di pervenire ad una valutazione di impatto più aderente alle attese anche per quei parametri per i quali si riportano nel calcolo i valori limite previsti dal Dlgs. 133/2005;
18. siano analizzate le distribuzioni dei valori medi giornalieri e dei valori medi semi orari delle misure in continuo delle concentrazioni degli inquinanti, ed individuati i corrispondenti valori limite realisticamente adeguati all'impianto in progetto;
19. sia stimato riguardo stimare previsionalmente il traffico indotto sulla viabilità ordinaria, in fase di esercizio, dovuto al trasporto di rifiuti all'impianto;
20. sia chiarito se nell'analisi delle condizioni di dispersione dei fumi espulsi dai camini (paragrafo 8.2, pag.82 e seguenti in SIA4.1) l'innalzamento a regime dei fumi sia stato calcolato considerando il solo galleggiamento termico o anche la spinta meccanica. Nel caso non siano stati considerati entrambi i contributi si ritiene necessario che il calcolo dell'innalzamento venga ripetuto tenendo conto di entrambi i fenomeni; qualora i risultati così ottenuti, in termini di innalzamento a regime, si discostino significativamente (indicativamente si può ritenere significativa una variazione

- per un numero di ore/anno dell'ordine di almeno il 10%, con differenze nelle quote di innalzamento superiori a 20 m) da quelli presentati nella documentazione, si ritiene necessario che l'intera analisi venga rivista e corretta;
21. sia chiarito se effettivamente nelle simulazioni relative alla deposizione (secca ed umida) per i vari inquinanti siano stati impostati i coefficienti di scavenging riportati nella Tabella a pag. 74 in SIA4.1; in tal caso si ritiene necessario che le simulazioni, riferite almeno agli inquinanti Cd+Tl, metalli pesanti (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), PCDD/F, PCB DL e IPA, siano ripetute ipotizzando che una proporzione opportuna di questi composti sia presente in forma particellare (assimilabile pertanto a PM10);
  22. siano giustificate le proporzioni assegnate ai vari metalli nella speciazione effettuata a pag. 89 in SIA4.1; si richiede di controllare ed eventualmente correggere i dati riportati a pag. 90 in SIA4.1 relativi all'inquinante Cr, probabilmente affetti da errore di trascrizione;
  23. vengano incluse nella valutazione (e pertanto anche per gli aspetti del rischio sanitario) anche stime relative a concentrazioni in aria e deposizioni al suolo dei microinquinanti PCB DL (dioxin like). In tal caso si suggerisce di utilizzare valori di emissione di tipo prestazionale, opportunamente documentati, dedotti da informazioni e misure di impianti aventi funzionalità e caratteristiche simili a quello in oggetto, e/o un valore di "worst case" dell'ordine del limite di emissione fissato dal Dlgs. 133/2005 per PCDD/F, ovvero corrispondente ad una concentrazione di 0.1 ng TE/Nm<sup>3</sup>;
  24. siano riportate graficamente sul territorio le stime di deposizione totale, espresse in termini di quantità cumulata media giornaliera, evidenziando, se è il caso, le aree (con le corrispondenti popolazioni interessate eventualmente specificate in forma tabellare) nelle quali vengono stimati valori superiori a 3.4 pg TE/m<sup>2</sup>day e 14 pg TE/m<sup>2</sup>day per PCDD/F e 8.2 pg TE/m<sup>2</sup>day per la somma PCDD/F+PCBDL.

#### DAL PUNTO DI VISTA DELLA PIANIFICAZIONE – RIFIUTI

Si ritiene necessario che il proponente debba integrare la documentazione, presentando:

25. sia precisata l'effettiva provenienza territoriale (almeno per quanto risultante dal piano e dagli accordi attuali) dei rifiuti che si intende mandare al termovalorizzatore, o, in alternativa, i possibili scenari, tenuto comunque conto che, al momento, l'impianto è autorizzabile solo per 136.760 Mg/anno;
26. sia indicato il livello di selezione a monte della combustione, dettagliata per provenienza (da Comuni o da piattaforme intermedie), comparata anche con lo scenario attuale;
27. sia chiarita l'interazione dell'impianto con l'attuale impianto di Quadrifoglio, in particolare riguardo la frazione di rifiuto indifferenziato attualmente trasformata in CDR e FOS, anche al fine di valutare l'eventuale incremento o decremento del traffico locale e indotto;
28. sia indicato, per quanto disponibile come informazione al proponente, l'effetto dell'impianto sul circuito di raccolta differenziata nei territori che conferiranno all'impianto, in particolare sulle frazioni del multimateriale (vetro, carta, plastica), del verde e dell'organico;
29. una descrizione dei percorsi, delle modalità di accesso in ingresso e uscita all'impianto per i mezzi di trasporto, specificando il tipo di veicolo e una stima del numero di transiti previsto, sia in fase di cantiere che nella successiva fase di esercizio.
30. la pianificazione prevede che la termovalorizzazione sia la fase residuale della gestione, per smaltire ciò che è non è stato possibile intercettare durante la raccolta differenziata, soprattutto dell'organico. Nella documentazione si dice che sarà fatta una vagliatura tesa ad allontanare la parte organica, che risultasse ancora presente. Si ritiene quindi che vada ben motivato e circostanziato il possesso dei requisiti per utilizzo di biomassa, di cui alla normativa energetica;
31. la pianificazione definisce il quantitativo max di rifiuti in quantità, pertanto non è accettabile il calcolo proposto sulla base del PCI che porterebbe ad un quantitativo in ingresso pari a 198.400 t/a;
32. il Dlgs. n. 133/2005 prevede in fase progettuale che venga prevista la possibilità di appositi collegamenti ferroviari al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti;

#### DAL PUNTO DI VISTA DELLA GESTIONE RIFIUTI

Si ritiene necessario che il proponente debba integrare la documentazione, presentando:

33. sia indicato se il recupero di metalli prima della combustione è sempre previsto per rifiuti non provenienti da stazioni intermedie di selezione o, altrimenti, siano giustificate le motivazioni che portano ad escludere il recupero sistematico dei metalli in ingresso all'impianto;
34. si chiede di fornire dati merceologici reali dei rifiuti, da cui ricavare il potere calorifico inferiore medio dei rifiuti oggetto di termovalorizzazione. Si fa presente infatti che questo parametro è presente nell'equazione per poter ritenere tale processo attività R1 e non D10;
35. per come è la pianificazione, i rifiuti speciali potranno essere conferiti solo qualora ci siano spazi di capacità residui all'interno delle 136.000 tonn/anno, altrimenti non potranno essere conferiti. Dovrà pertanto essere adeguatamente motivata e quantificata la potenzialità residua rispetto al trattamento degli urbani al fine di dimostrare la fattibilità del trattamento dei rifiuti speciali;
36. l'elenco di codici richiesto sembra pertanto eccessivo ed è comunque necessario distinguere il quantitativo, anche istantaneo (m<sup>3</sup> e tonn) di rifiuti urbani e speciali si intenda conferire;
37. la pianificazione, come detto sopra, prevede l'invio dei soli rifiuti che residuino dalle RD; non possono perciò essere accettati tutti i rifiuti indicati nella tabella. Molti CER inoltre indicano rifiuti che potrebbero essere più utilmente inviati a recupero o smaltimento presso altre filiere (ad esempio gli organici);

38. l'operazione alla triturazione e selezione dei metalli va autorizzata nell'ambito dell'aia come operazione di pretrattamento; non risulta presentata l'istanza;
39. va inserita nel permesso a costruire idonea documentazione sulla movimentazione terreno, presumibilmente da escludere dalla normativa rifiuti secondo l' art. 185 del Dlgs 152/2006;
40. dovrà essere fornito un crono programma dettagliato dei lavori di realizzazione e messa in esercizio delle linee di combustione tenuto conto che a pag. 16 della relazione AIA si ipotizza la realizzazione e la messa in esercizio delle due linee in tempi diversi;
41. non sono indicati con esattezza i giorni lavorativi in alcuni casi si parla di 310 in altri di 330, vanno motivati i motivi di fermo impianto previsti;
42. si prevede l'utilizzo dell'area per il caricamento dei rifiuti in uscita anche come deposito temporaneo dei rifiuti estranei in fossa. Vanno chiarite le modalità di rimozione dei rifiuti estranei dalla fossa e indicata con esattezza l'area preposta al deposito temporaneo, dimensione, CER e contenitori;
43. manca una procedura radiometrica in caso di esito positivo del controllo;
44. la vasca di raccolta acque di lavaggio dei piazzali dell'avanfossa non è stata dimensionata (piazzali 50 x 35 mt);
45. si dovranno riportare i quantitativi della Fossa di stoccaggio in t per ognuno dei due comparti in cui verrà suddivisa. Per il corretto dimensionamento dei due comparti si dovrà tenere conto della preventiva individuazione dei quantitativi di RU e RSU e della necessità di preventivo trattamento come sopra individuata. L'utilizzo dei due comparti (e quindi il dimensionamento) è stato effettuato considerando il trattamento come un'attività non ordinaria da svolgere solo in particolari condizioni di funzionamento non a pieno regime dell'impianto.
46. vanno chiarite le modalità di gestione del percolato in fossa, con particolare riferimento a come e quando questo venga aspirato;
47. in fase di AIA dovranno essere inviate le schede tecniche (compresa la matricola) dei macchinari che verranno installati per il pre-trattamento.
48. ci sono alcune tipologie di rifiuti (farmaci...) per i quali è necessario l'invio a smaltimento, per cui la domanda va integrata con l'attività D10;

#### DAL PUNTO DI VISTA DEL PAESAGGIO

Si ritiene necessario che il proponente debba integrare la documentazione, presentando:

49. studio di pre-fattibilità ambientale (relazione tecnica illustrativa ed elaborati grafici), con particolare riguardo alle analisi dei possibili effetti, anche di tipo indiretto, delle opere previste sui beni culturali presenti nel contesto territoriale, intesi come possibili alterazioni dello stato identitario dei luoghi e delle percezioni visive;
50. studio della contestualizzazione dell'inserimento paesaggistico (relazione tecnica illustrativa ed elaborati grafici, nel rispetto della vigente disciplina del PII e dei principi della tutela prevista dall'art.142, comma 1 lettera c9, del Dlgs 42/2004);
51. relazione paesaggistica, confacente ed esaustiva, redatta secondo le disposizioni del D.P.C.M. del 12.12.2005, con particolare richiamo alle sezioni ambientali e alle simulazioni dettagliate dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto, resa mediante foto-modellazione realistica comprendente un adeguato intorno dell'area d'intervento (con l'utilizzo dello stesso punto di presa fotografica sia nello stato ex ante che in quello ex post, con l'indirizzo preventivo per l'esclusione di foto satellitari e di foto aeree inadeguate), come previsto dall'allegato tecnico del suddetto D.P.C.M.

#### DAL PUNTO DI VISTA DELLE INTERFERENZE CON L'AEROPORTO DI FIRENZE

52. Si ritiene necessaria una valutazione più approfondita in merito all'interferenza dei camini previsti nel progetto con la "superficie di delimitazione ostacoli" relativa all'aeroporto di Firenze, così come evidenziato nel parere ENAC.

#### DAL PUNTO DI VISTA SANITARIO

53. Si rinvia alle richieste contenute nel parere ASL depositato in Conferenza odierna.

#### DAL PUNTO DI VISTA DELLA BIODIVERSITA'

54. specie e habitat protetti, loro dislocazione (su cartografia) e abbondanza (stimata mediante uno o più indici di abbondanza riguardanti sia il periodo settembre-ottobre che quello primaverile), con particolare riferimento agli Anfibi e Uccelli tutelati e che vivono o si riproducono in aree interne o prossime alle aree di cantiere, all'impianto di trattamento rifiuti e alle strade di accesso utilizzate dai camion; possibili interferenze coi lavori previsti e misure predisposte per la loro tutela; stesso rilievo e studio scientifico, esteso alle specie vegetali protette, dovrà interessare il percorso di posa del cavo elettrico;
55. una stima degli eventuali incrementi di traffico veicolare da e verso gli impianti di Case Passerini, nonché di quelli relativi alla manutenzione della condotta elettrica interrata dentro o in prossimità dell'area SIC, rispetto ai volumi di traffico attuali, con illustrazione delle relative misure di mitigazione previste, a prevenzione dello schiacciamento di Anfibi, entro e in prossimità dell'impianto (vie di accesso dedicate agli impianti di Case Passerini, percorso interrato della condotta elettrica presso l'area SIC);
56. eventuali linee elettriche aeree di MT, esistenti e permanenti entro o in prossimità del perimetro dell'impianto di trattamento/smaltimento rifiuti e necessarie al suo funzionamento o a quello del cantiere edile, da adeguare alle Linee guida ISPRA del 2008 per la tutela dell'avifauna;

57. gli impianti elettrici a MT o AT esterni, connessi al progetto, che si discostino dalle indicazioni date dalle sopraccitate Linee guida ISPRA, e le ragioni che rendano assolutamente indispensabile tale scostamento;
58. i ripristini ambientali previsti nelle aree di cantiere.
59. Inoltre si chiede anche che sia valutata, a mitigazione dei possibili danni procurati a uccelli e Chiropteri, la possibilità di predisporre, in aree idonee:
- A. nidi artificiali per rapaci o cicogna, o adeguamento di tratti di linee aeree alle citate linee guida ISPRA;
  - B. bat-boxes da disporre e seguire nelle aree prossime all'impianto;
- A riguardo dei monitoraggi in corso d'opera e a opera completata:
- a) per quanto attenga ai precedenti punti A e B, sarebbe auspicabile che, in caso di insediamento di specie di pregio naturalistico nell'ambito dell'impianto, la Ditta che lo gestisce curi direttamente le annuali azioni di monitoraggio (censimento, studio biologico delle specie presenti, webcam, ecc), da presentare direttamente sul sito WEB della stessa Ditta. In ogni caso dovrà essere avvertito il competente Ufficio provinciale, anche per l'innestamento dei pulli;
  - b) dovranno essere monitorati specie e abbondanza degli Anfibi e Uccelli protetti, con frequenza, almeno nel primo quinquennio, semestrale.

### **PARERI pervenuti dopo la Conferenza dei servizi, dopo la richiesta di integrazioni e prima del deposito delle stesse**

- **Aeronautica Militare**, parere pervenuto in data 01/10/2013, ns. prot. 0408646 con il quale si comunica quanto segue:

“...1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio a riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (ex L. 898/76) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra...”.

- **Comune di Sesto Fiorentino**, parere pervenuto in data 07/10/2013, ns. prot. 0419809 con il quale si comunica quanto segue:

“...Con riferimento al procedimento di VLA di cui all'oggetto, relativo ad un impianto di incenerimento rifiuti in località Case Passerini, l'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino ha preso visione del progetto presentato da Q.tHermo, dell'istruttoria condotta dalla Provincia di Firenze e degli esiti delle conferenze dei servizi svoltesi finora. In particolare si è preso visione del parere di ENAC pervenuto alla Provincia di Firenze in data 29/08/2013 dal quale si evince che “[...] A tal proposito si precisa che dai dati di progetto dell'impianto risulta che i due camini, previsti per un'altezza fuori terra di metri 70 (corrispondenti a 106 m. s.l.m.), forano la superficie orizzontale interna posta a quota 82 m. s.l.m. (e quindi con altezza eccedente pari a 24 metri). Il posizionamento dei camini interferisce, inoltre, con le procedure antirumore applicate per i decolli per RWY23, che prevedono una virata stretta a destra non appena l'aeromobile raggiunge la quota di 550 piedi. Per quanto sopra, considerato che la Valutazione di impatto in atmosfera relativa all'impianto di incenerimento ha preso in esame 3 scenari di altezza differenti (50 metri, 60 metri e 70 metri), si raccomanda l'adozione di una soluzione che, pur rispettando i limiti di legge relativi alle emissioni, minimizzi quanto più possibile le altezze dei camini e le relative interferenze”.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata dal proponente, si evince che “[...] aumentare l'altezza geometrica del camino da 50 a 70 metri determina un netto miglioramento in termini di riduzione dei valori massimi di ricaduta, con una riduzione del 42% circa della concentrazione massima oraria, del 73% del 99,974-esimo percentile su media oraria, del 78% del 90,4-esimo percentile della concentrazione media giornaliera e del 77% della concentrazione massima annuale. [...] Alla luce di quanto esposto, visto il significativo miglioramento in termini di pressione ambientale dovuto all'innalzamento del camino fino a 70 metri, la scrivente Q.tHermo ha scelto di adottare tale scelta progettuale.”

L'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino condivide la scelta progettuale dell'altezza dei camini pari a 70 metri, al fine di minimizzare l'impatto ambientale e sanitario degli inquinanti emessi dall'impianto sul territorio comunale. Si esprime parere contrario all'adozione di altezze inferiori a 70 metri, anche se garantissero il rispetto dei limiti normativi per le concentrazioni degli inquinanti nelle emissioni al camino, tenuto conto anche del quadro complessivo, relativamente alla qualità dell'aria allo stato attuale.



Infine, in merito ai procedimenti urbanistici attuativi dell'impianto, si ricorda che il comma 1 dell'art. 23 del vigente Regolamento Urbanistico (Poli funzionali) ammette i seguenti interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto delle specifiche prescrizioni dettate nei commi successivi: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; addizioni volumetriche.

La realizzazione di nuovi impianti come quello in oggetto è regolata come segue dal comma 3 dell'art. 23: "Interventi eccedenti, previo piano attuativo esteso all'intero polo funzionale, sono ammessi per le seguenti aree:

- Casello autostradale;
- Impianto di Case Passerini;
- Polo universitario, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: SUL non superiore a 386.000 mq, compreso l'esistente; destinazione dei nuovi edifici ad attrezzature per la didattica e la ricerca scientifica e tecnologica di livello universitario e postuniversitario, nonché ad attrezzature per la ricerca scientifica di rilevanza nazionale.....".

• **Soc. Autostrade per l'Italia**, parere pervenuto in data 23/10/2013, ns. prot. 0448585 con il quale si comunica quanto segue:

"...Il procedimento di VLA su quale è stato richiesto il parere tecnico da parte di codesta Provincia, riguarda il progetto per la costruzione di un Impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi con recupero energetico e delle relative opere di trasferimento della energia elettrica prodotta.

L'impianto è previsto all'altezza del km 2+800 c.a. dell'autostrada A11, lato carr. sud, in adiacenza all'area di servizio di Peretola e a circa 3 km dal nodo terminale urbano. Il tratto è interessato dal progetto di ampliamento alla terza corsia (tratta Firenze-Pistoia), per il quale è in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Si ricorda al riguardo che, come noto, la scrivente Aspi ha attivato la fase di V.I.A. per il potenziamento alla terza corsia dell'autostrada A1 tra la progr. km 0+621 e la progr. km 27+392. Il Progetto Definitivo prevede attualmente la realizzazione di una nuova corsia per entrambe le carreggiate autostradali con l'occupazione delle necessarie fasce di territorio per la realizzazione delle stesse. La realizzazione di tale progetto è peraltro allo stato attuale subordinata all'inserimento dell'iniziativa nella Convenzione Unica in essere con il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Si riportano di seguito le prescrizioni emerse dall'esame degli elaborati progettuali.

#### **Opere previste e fasce di rispetto autostradale**

- Costruzione dell'Impianto termovalorizzatore, con produzione di energia elettrica, delle frazioni di RU, rifiuti speciali e combustibile da rifiuto: l'opera è localizzata all'interno del Polo Impiantistico di case Passerini, dove sono già presenti un impianto di disidratazione fanghi, un impianto di selezione e compostaggio ed una discarica per rifiuti non pericolosi.

L'area di intervento (vedi elab.001 codice GEN001, § 2.3.1 - fig. 4, § 3.4.5 - fig. 35 e § 3.4.8, elab. 008 codice ARC003, elab. 038 codice CIV007), comprensiva dell'area di pertinenza dell'impianto e delle aree limitrofe per la realizzazione di parcheggi, passaggi pedonali e sottoservizi, si trova oltre i 60 m dal confine autostradale pertanto fuori dal limite della fascia di rispetto disciplinata dalla Circolare Anas 109707/2010 e condivisa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 60968/RV/2010.

- Costruzione di una nuova linea elettrica a 132 kV in cavo interrato, che collegherà l'impianto alla Cabina Primaria Enel "Osmannoro".
- Ampliamento del nodo di sezionamento esistente presso la Cabine Enel "Osmannoro" con la realizzazione di un nuovo stallo in aria che consenta la consegna di energia elettrica AT alla Rete di Trasmissione Nazionale.

Sulla base della corografia elab. A20.1 codice DAU020, il tracciato della linea elettrica cade nelle vicinanze della direttrice autostradale dell'A1 poco prima della cabina primaria Osmannoro; anche la cabina è situata in prossimità dell'autostrada. Gli elaborati consegnati non indicano vincoli sul tracciato dell'elettrodotta dettati dalla presenza dell'autostrada A1 (vedi ad es. elab. 069 codice URB001, § 3.5). Tuttavia, poiché i documenti non consentono di stimare la distanza tra il cavo e l'autostrada e tra il nuovo stallo e l'A1, si evidenzia che le opere dovranno rispettare quanto indicato nella lettera trasmessa da IVCA il 16.06.2011, ovvero una distanza minima dal confine autostradale di 30 m per la linea elettrica e di 15 m per i sostegni di linee elettriche aeree (ovvero, nel caso di sostegni di altezza maggiore di 15 m, una distanza minima pari alla loro altezza più un franco di sicurezza, misurato a partire dal margine stradale).

**Accesso alle aree di cantiere**

- Il progetto dichiara che è previsto, per i soli trasporti eccezionali e per la durata dei lavori (23 mesi - 700 gg) un accesso diretto dalla stazione di servizio di Peretola Sud e allega lettera della DT4 con parere favorevole di massima (prot. 674 del 22.02.2011).

Le autorizzazioni all'accesso all'area e la regolamentazione dei relativi transiti saranno disciplinate in sede di istruttoria del progetto nella fase esecutiva.

#### **Ulteriori prescrizioni (descrizione di massima)**

Si precisa fin da ora che ogni onere anche futuro derivante dalla realizzazione dell'impianto in oggetto, come ad es. eventuali barriere acustiche, resterà a carico della Proponente Q.tHermo.

Si ritiene, inoltre, necessario che vengano approfonditi e documentati in un apposito elaborato progettuale, tutti gli aspetti potenzialmente impattanti sull'ordinario funzionamento dell'autostrada sia nella fase di realizzazione del suddetto impianto (ad esempio verificando l'eventualità che le polveri prodotte durante le lavorazioni si posino sulla pavimentazione autostradale e/o rimangano sospese creando disagi al traffico stesso), sia durante l'esercizio dello stesso (ad esempio verificando l'eventuale emissione di fumi e vapore che, in particolari condizioni meteo climatiche, possano ridurre la visibilità in autostrada).

Dal punto di vista prettamente ambientale, un'eventuale fase di monitoraggio delle emissioni della centrale potrebbe consentire di definire il contributo aggiuntivo allo stato della qualità dell'aria nell'ambito di riferimento.

Per quanto riguarda l'eventuale messa a dimora di piante da collocare in adiacenza alla recinzione autostradale, si ribadisce la necessità del rispetto di quanto indicato nel regolamento attuativo del Codice della Strada - art. 26.

La scrivente Aspi si riserva di esprimere pertanto un parere tecnico più compiuto, limitatamente a quegli aspetti sopra evidenziati, sui quali Q.tHermo dovrà fornire maggiori indicazioni....".

La **Soc. Autostrade per l'Italia**, ha inviato un ulteriore contributo pervenuto in data 28/11/2013, ns. prot. 0505059 con il quale si comunica quanto segue:

"... Con riferimento alla nota del 12.11 u.s. prot 0002830-P, con la quale l'UIT di Bologna del Ministero delle Infrastrutture richiede alla scrivente Autostrade per l'Italia documentazione progettuale integrativa, relativa all'intervento in oggetto proposto, richiediamo:

- planimetria dell'area interessata dall'intervento sulla quale siano rappresentate, oltre al nuovo impianto, l'autostrada esistente ed il progetto di ampliamento alla terza corsia. Sulla stessa andranno indicati altresì i confini della proprietà autostradale e le fasce di rispetto, nonché le quote significative ed in particolare le distanze tra l'intervento proposto, l'autostrada esistente e quella in progetto;
- sezioni, in numero congruo a rappresentare l'insieme, con quote delle distanze e delle altezze, secondo quanto sopra rappresentato ....".

### **PARERI dopo le integrazioni**

Risultano agli atti i seguenti pareri pervenuti per la conferenza del 28/02/2014:

n.	Ente/uff.	Data	Prot.	Esito
1	Autorità di Bacino del Fiume Arno	30/12/2013	0554087	Favorevole ( succ.parere 0087744 24/2/14)
2	AIT-Autorità Idrica Toscana	27/02/2014	0091644	Rimando al parere di Publiacqua
3	ATO Toscana Centro	25/02/2014	0089916	Favorevole con indicazioni
4	Consorzio di Bonifica A.F.	24/02/2014	0087045	Favorevole con osservazioni/prescrizioni
5	ASL10 Dip. Prevenzione UFC Igiene e sanità pubblica	12/02/2014	0070599	Favorevole con prescrizioni
6	Arpat - Dip. Prov. Firenze	28/01/2014	0048107	Favorevole con prescrizioni e raccomandazioni per la fase autorizzativa
7	Publiacqua	31/01/2014	0053985	Indicazione soluzione per superare interferenza sottoservizi, raccomandazioni per la fase autorizzativa per lo scarico
8	Soprintendenza Archeologica	28/01/2014	0048083	Favorevole con prescrizioni
9	Soprintendenza Paesaggistica	28/02/2014	0095111	Favorevole con prescrizioni
10	ENAV	24/01/2014	0042964	Richiesta dati

<b>11</b>	PO Gestione Rifiuti	17/02/2014	414	Richiesta chiarimenti per la VIA e indicazioni per fase autorizzativa
<b>12</b>	PO Comparti Idraulici	29/01/2014	215	Favorevole con prescrizioni
<b>13</b>	Direzione Viabilità	12/02/2014	366	Favorevole con prescrizioni
<b>14</b>	PO Risorse Idriche	20/02/2014	--	Favorevole con prescrizioni/raccomandazioni per fase autorizzativa
<b>15</b>	UO Biodiversità e Aree Protette	20/02/2014	430	Favorevole con prescrizioni
<b>16</b>	Comune di Sesto Fiorentino	27/02/2014	0094050	Contrario alla valutazione di impatto ambientale
<b>17</b>	Autostrade per l'Italia	28/02/2014	fax	Indicazioni per la fase autorizzativa

• **Autorità di Bacino del Fiume Arno**, parere pervenuto in data 30/12/2013, ns. prot. 0554087 inviato via fax con il quale si comunica quanto segue:

“...Con riferimento alla, documentazione tecnica integrativa trasmessa dal Proponente e acquisita al ns. prot. n. 4505/2013 si comunica, con la presente, che a seguito di esame dei contenuti questa Autorità non ha alcun rilievo da segnalare. Confermando pertanto quanto riportato nella Nota ns. prot. n. 2292/2013...”

Inoltre è pervenuto un ulteriore parere in data 24/02/2014 ns. prot. 0087744, con il quale si comunica che:

“...Con riferimento alla documentazione tecnica integrativa si comunica, con la presente, che a seguito di esame dei contenuti questa Autorità non ha alcun rilievo da segnalare. Per lo sfruttamento della risorsa idrica superficiale e sotterranea il Progetto di Piano di bacino Stralcio "Bilancio idrico", i cui contenuti sono stati, valutati nella elaborazione progettuale, è stato adottato ex Del. di Comitato Istituzionale n. 204 del 28.2.2008 con le relative misure di salvaguardia entrate in vigore con la pubblicazione in G.U. n° 78 del 02.04.08: il territorio viene distinto per classi di disponibilità idrica (sotterranee) e deficit idrico (superficiali) stabilendo per ciascuna classe e ciascun comprensorio le azioni necessarie finalizzate al bilancio idrico a scala di bacino. Per le acque superficiali e di subalveo viene inoltre definito il D.M.V. (Deflusso Minimo Vitale) che deve essere garantito in base agli obiettivi strategici e generali che il Piano si prefigge. Si precisa in proposito, quale ulteriore contributo istruttorio, che con Decreto del Segretario Generale n. 93 del 27.12.2013 la vigenza delle misure di salvaguardia è stata prorogata al 18.07.2015. Confermando comunque quanto riportato nella Nota ns. prot. n. 2292/2013...”

• **AIT –Autorità Idrica Toscana**, parere pervenuto in data 27/02/2014, ns. prot. 0091644 con il quale si comunica quanto segue:

“.....In riferimento alla vs. prot. 65824/7.02.2014 si invia il parere di competenza, essendo impossibilitati a partecipare alla seduta della conferenza indetta per il prossimo 28 febbraio.

In relazione alle interferenze con le infrastrutture del servizio idrico integrato si rimanda alla comunicazione di Pubbliacqua spa, di cui al prot.6206/2014.

Per quanto attiene la valutazione di impatto dello scarico in pubblica fognatura e la collegata domanda di AIA, viste le considerazioni formulate da Pubbliacqua spa nella medesima nota, in relazione alla mancanza di informazioni relative alla qualità stimata del futuro scarico ed anche al volume/potenzialità dello stesso, questa AIT non è nelle condizioni di esprimersi in merito all'accettabilità di tale scarico né di indicare le condizioni e le prescrizioni nel caso in cui lo scarico fosse ammissibile in fognatura...”

• **ATO –Toscana Centro**, parere pervenuto in data 25/02/2014, ns. prot. 0089916 con il quale si comunica quanto segue:

“.....Vista la Vs. nota prot 65824 di convocazione della conferenza di servizi di cui in oggetto,

Rilevato quanto emerso nella precedente conferenza servizi in merito all'aspetto della necessità di pretrattamento a priori dei rifiuti indifferenziati prima del loro avvio agli impianti termici, stante l'intervenuta approvazione del piano di ambito, prima di esprimere il parere di competenza inerente la documentazione integrativa,

#### SI COMUNICA CHE

In data 07.02.2014 è stato approvato dall'assemblea di ATO il Piano di Ambito, in ossequio al Piano Interprovinciale per la gestione dei rifiuti, recentemente approvato dalle Province di Firenze Prato e Pistoia.

Con tale strumento la scrivente ATO ha risposto alle indicazioni del citato Piano Interprovinciale in merito alla necessità o meno di pretrattare i rifiuti indifferenziati in ingresso agli impianti termici (si veda a tal proposito il

documento del Piano Interprovinciale denominato "Allegato C alla dichiarazione di sintesi – sintesi e risposta alle osservazioni" al punto 11, risposta alle osservazioni presentate da ATO).

Il piano di Ambito mostra al suo interno le evidenti migliorie che si ottengono attraverso il conferimento diretto agli impianti termici di tale tipologia di rifiuti, sia sotto il profilo ambientale che economico. La risposta alle osservazioni presentate dalle tre Province sull'argomento, in sede di presentazione delle osservazioni al piano di ambito, esamina e conclude in maggior dettaglio la questione.

Ciò premesso, valutato quanto trasmesso dal proponente, di seguito si esprimono le seguenti

#### CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI:

Punto 38 del documento integrativo INT 001:

In merito alla questione pretrattamento, oltre a quanto riportato in premessa, sul punto specifico preme ricordare che deve trattarsi di un sistema di impiego occasionale e limitato ai casi di necessità, quando eventualmente capitino conferimenti fuori dallo standard che necessitino di tale intervento, in quanto ordinariamente devono essere avviati rifiuti indifferenziati a valle della raccolta differenziata, come precisato nel Piano di ambito approvato il 7.2.2014 u.s. Pertanto visto quanto sopra e richiamato il nostro precedente parere, espresso con nota ns. prot. n.682 del 2013, per quanto di competenza, si esprime

#### PARERE

favorevole, in ordine al rilascio della VLA per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Case Passerini, alle condizioni sopra espresse.....".

• **Consorzio di Bonifica Area Fiorentina**, parere pervenuto in data 24/02/2014, ns. prot. 0087045 con il quale si comunica quanto segue:

"....Il Consorzio di Bonifica ha acquisito in data 10 febbraio 2014 (nostro prot. n. 401) la documentazione in oggetto trasmessa dalla Provincia di Firenze in data 10 febbraio 2014 protocollo n. 0065824.

Dopo l'esame degli elaborati integrativi prodotti a seguito della CdS del 03/09/2013 si comunica che, per quanto di competenza di questa amministrazione, nulla osta alla realizzazione del progetto confermando le osservazioni/prescrizioni da recepire in sede di progettazione esecutiva già inviate in data 02/09/2013 che riportiamo integralmente:

- 1) l'immissione del novo scolmatore del collettore fognario denominato opera 6 previsto dal progetto sui canale Gavine dovrà essere dotata di clapè e realizzata in maniera tale da non creare ostacolo al deflusso delle acque; l'intera sezione del canale dovrà essere rivestita in cls per un estesa non inferiore a 6 metri a valle e 3 metri a monte dell'immissione.
- 2) la condotta di 800 mm che secondo il progetto recapiterà le acque dei piazzali e quelle al Colatore Destro dovrà essere munita di clapè posto in posizione arretrata al canale realizzato in maniera da non creare ostacolo al deflusso delle acque; il Colatore dovrà essere rivestito per l'intera sezione per un estesa non inferiore a 6 metri a valle e 3 metri a monte dell'immissione
- 3) Il nuovo attraversamento carrabile sul Canale Gavine dovrà essere realizzato in maniera tale da non ridurre la sezione del canale e da avere un adeguato franco sulle portate di massima piena inoltre la struttura del ponte dovrà essere tale da garantire la continuità di transito delle piste di servizio consortili anche con la realizzazione di apposite rampe carrabili della larghezza utile non inferiore a metri 4. Dovrà essere inoltre previsto il rivestimento della sezione d'alveo del canale sia al di sotto della proiezione del ponte che a monte ed a valle dello stesso per una estesa non inferiore a 6 metri.
- 4) tutte le strutture, comprese le recinzioni, servizi a rete anche interrati dovranno rispettare le distanze minime dai canali di bonifica di 10 metri dal ciglio di sponda eventualmente diminuibili fino a 6 metri tramite ottenimento di formale concessione precaria a titolo oneroso rilasciata dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.

Si ricorda che le definitive autorizzazioni ai sensi del RD 368/1904 verranno rilasciate sugli elaborati del progetto esecutivo secondo le procedure previste dall'art. 31 bis della L.R.T. n° 79/2012 e s.m.i. e nel rispetto del regolamento consortile.....".

• **ASL10 Dip. Prevenzione UFC Igiene e sanità pubblica**, parere pervenuto in data 12/02/2014, ns. prot. 0070599 con il quale si comunica quanto segue:

"...Dall'esame delle integrazioni inviate dal proponente Q.tHerma Srl, in risposta alle ns. richieste in sede di Conferenza di Servizi del 03.09.2013 presso codesta Direzione, si ritiene necessario che nella procedura di VLA sia inserita la seguente prescrizione:

ke

Ai fini di tutela della salute pubblica dovrà essere definito un piano di monitoraggio degli impatti del Termovalorizzatore "Case Passerini", con messa a disposizione di finanziamenti specifici, comprensivo di:

1. un progetto di sorveglianza degli effetti sugli esiti riproduttivi (aborti spontanei, nati pre-termine e/o di basso peso, malformazioni congenite ecc.) e sull'incidenza dei tumori potenzialmente correlabili alle emissioni del termovalorizzatore nella popolazione residente nell'area di potenziale ricaduta delle emissioni dell'impianto, come indicano i risultati del progetto CCM del Min. della Salute "Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della popolazione residente intorno ad impianti di trattamento rifiuti";
2. un progetto di controllo della contaminazione della catena alimentare da IPA, diossine e PCB, metalli pesanti, attraverso indagini presso le attività di coltivazione e di allevamento presenti nell'area di potenziale ricaduta delle emissioni dell'impianto e monitoraggio delle popolazioni animali; il piano dovrà valutare la presenza di produzione di alimenti per autoconsumo e, se rilevanti, inserirli nel piano di monitoraggio.
3. uno studio epidemiologico prospettico, comprensivo di monitoraggio biologico, sui lavoratori addetti all'impianto con sorveglianza dello stato di salute (tenendo conto anche degli obblighi di cui al Dlgs 81/08 e dell'andamento dei rischi occupazionali, in particolare quelli relativi all'esposizione a metalli pesanti, IPA, diossine, PCB ecc.) da estendere eventualmente alla popolazione residente/presente nell'area di potenziale ricaduta.

Il piano dovrà, sia essere riferito alla fase precedente la costruzione dell'impianto, che monitorare adeguatamente la fase di esercizio dello stesso.

Tale piano dovrà essere concordato con i servizi competenti della ASL 10 e di ARPAT.

Si osserva inoltre quanto segue:

*Teleriscaldamento*

Questo aspetto si ritiene di fondamentale importanza per quanto riguarda la riqualificazione ambientale dell'area, in particolare nel caso di eventuali nuovi insediamenti o totale ristrutturazione di edifici esistenti; non si entra nel merito delle competenze specifiche, ma si ritiene indispensabile che se nel corso dei lavori previsti è possibile effettuare interventi aggiuntivi necessari per una futura rete del teleriscaldamento, tali interventi siano realizzati.

*Interferenze con l'Aeroporto di Firenze*

Si fa presente che qualsiasi modifica all'altezza dei camini previsti nel progetto, non dovrà comportare un peggioramento riferito alla ricaduta degli inquinanti sulle aree circostanti l'impianto.

*Traffico indotto per il trasporto dei rifiuti*

Non pare sufficientemente motivata l'esclusione di effetti sulla salute derivanti dal traffico per il trasporto dei rifiuti all'impianto, viste le caratteristiche di criticità dell'area; si ritiene quindi necessario un maggior approfondimento della questione.

*Prevenzione rischi nei lavoratori*

Nelle integrazioni inviate non si fa cenno all'adozione di uno specifico sistema di gestione del rischio ai sensi dell'art 30 del Dlgs. 81/08, come era invece stato richiesto.

Occorre infine ribadire che l'aspetto di maggior rilievo per quanto riguarda la tutela della salute pubblica è la collocazione dell'impianto in area già fortemente critica dal punto vista ambientale e sanitario, come peraltro emerso dallo studio di Valutazione di Impatto Sanitario che ha valutato in modo comparato i siti previsti dal piano provinciale rifiuti; oltretutto nella zona potrebbero in futuro aumentare sia le pressioni ambientali (es. incremento dell'attività aeroportuale) che la presenza umana per recupero ad uso abitativo di insediamenti dismessi. Pertanto risulta necessario che le problematiche legate specificamente all'impianto siano inserite in un quadro di interventi di mitigazioni volti alla riqualificazione ambientale dell'area per diminuire l'esposizione della popolazione...".

**• Dipartimento ARPAT di Firenze,** parere pervenuto in data 28/01/2014, ns. prot. 0048107 con il quale si comunica quanto segue:

"...I. STATO DEL PROCEDIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONSIDERATA

La Conferenza dei Servizi tenutasi presso la Provincia di Firenze in data 03/09/2013 si è conclusa con la sospensione del procedimento e la richiesta di N. 59 integrazioni.

Il proponente ha presentato, in data 02/12/2013 mediante PEC la seguente documentazione:

- Nota di trasmissione
- Risposta alle integrazioni richieste dalla CdS
- Controdeduzioni alle osservazioni pervenute

Nella valutazione delle integrazioni si terrà conto anche di quanto all'art. 50 della L.R.T. N. 77/2013, che inserisce, dopo l'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), il seguente:

"17 bis Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico.

1. I flussi annui di rifiuti urbani in ingresso agli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico sono correlati al potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti al fine di stabilire univocamente in autorizzazione la potenzialità impiantistica in termini di carico termico nominale complessivo espresso in MJ/h.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, gli enti competenti tengono conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto nei piani interprovinciali e provinciali vigenti.

3. I flussi annui di rifiuti in ingresso agli impianti di cui al comma 1, sono individuati sulla base del carico termico nominale complessivo dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già avviati senza necessità d'integrazione e modifica della pianificazione vigente."

Il parere tiene conto dei contributi istruttori interni:

- del Settore Modellistica previsionale per gli aspetti connessi alla modellazione e alla ricaduta degli inquinanti atmosferici
- del Settore Agenti Fisici dell'Area Vasta Centro per gli aspetti inerenti l'inquinamento elettromagnetico e acustico
- dell'U.O. Radioattività e Amianto del Settore Laboratorio dell'AVC

ARPAT valuterà, tra le integrazioni presentate, soltanto i punti attinenti la propria funzione istituzionale.

## II. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

ARPAT ha proceduto alla valutazione delle integrazioni presentate valutandone la congruenza con quanto richiesto, come meglio evidenziato nell'istruttoria tecnica, allegata al presente parere.

Pur segnalando la non esaustiva risposta a molte delle integrazioni, tali aspetti non sono strettamente pertinenti al procedimento di VIA, ma piuttosto il procedimento autorizzativo.

Si ritiene di poter affermare che, in termini di impatto dovuto alle emissioni in atmosfera dell'impianto, le prevedibili concentrazioni in aria ambiente e deposizioni al suolo non comportino elementi di criticità. Per gli inquinanti normati in termini di qualità dell'aria (NO<sub>x</sub>-NO<sub>2</sub>, SO<sub>x</sub>-SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>-PM<sub>2.5</sub>, CO) gli apporti stimati non appaiono produrre incrementi significativi rispetto ai valori monitorati nell'area e risultano esigui in valore assoluto se confrontati con i valori limite fissati dal D.lgs. 155/2010. Per i metalli Ni, Pb, As e Cd, anche l'incremento di un fattore 10 rispetto all'emissione ipotizzata non comporta il raggiungimento dei valori obiettivo fissati dalla normativa. Per PCDD/F e PCBDL le concentrazioni e le deposizioni stimate presso i recettori civili e sensibili rimangono ampiamente al di sotto dei riferimenti adottati per mantenerne la dose di assunzione entro i più restrittivi valori di cautela. Tale conclusione è confermata anche ipotizzando un incremento nelle stime attribuibile ad una migliore definizione dei processi di dispersione e deposizione di tali inquinanti.

La documentazione del SLA contiene anche una valutazione di "analisi del rischio per la salute umana" sviluppata secondo la metodologia "Human Health Risk Assessment Protocol (HHRAP) for Hazardous Waste Combustion Facilities", proposta dall'US-EPA. Si osserva che la valutazione del rischio sanitario (Risk Assessment) era stata ipotizzata come un eventuale ed ulteriore livello di approfondimento all'interno delle conclusioni dello studio VTS del 2003. I valori di stima del rischio sanitario aggiornati nella documentazione integrativa si mantengono per tutti i recettori ed i profili assunti inferiori a 1.0x10<sup>-6</sup> in termini di rischio cancerogeno totale ed inferiori a 1.0 in termini di rischio totale tossico. Si osserva comunque che i valori più elevati di rischio cancerogeno sono attribuiti al Cd (valore massimo dell'ordine di 1.8x10<sup>-7</sup>) per via inalatoria, ed agli IPA per ingestione (valore massimo di circa 2.6x10<sup>-7</sup>) confermando indirettamente che le emissioni di questi inquinanti siano state ipotizzate nel SLA su livelli assai conservativi, pur rientrando negli intervalli delle BAT.

Si ritiene inoltre utile precisare che l'analisi tecnica e metodologica sviluppata sui contenuti del SLA e delle integrazioni ha evidenziato la presenza di vari elementi di incertezza nelle stime effettuate sulle ricadute degli inquinanti in atmosfera. Tra queste assume rilevanza quella relativa alla ricostruzione del campo micrometeorologico sull'area di interesse, con particolare riferimento all'andamento spaziale del campo anemologico. Come riportato nel precedente

contributo istruttorio di questo Settore (5/07/2013, FI.01.11.40/30.3 – Appendice A) si ritiene possibile la presenza di un elevato grado di bias dovuto all'impiego dei numerosi punti griglia del modello COSMO come stazioni superficiali di misura del vento. Si segnala pertanto che pur mantenendosi valide le precedenti considerazioni relative alle concentrazioni e deposizioni stimate sull'area di interesse, la distribuzione spaziale di queste è probabilmente affetta da un sensibile livello di incertezza.

La tipologia di impianto per il quale si richiede l'autorizzazione non determina impatti significativi sulle altre matrici ambientali – acque, non avendo sistemi di trattamento ad umido – e suolo, se non per quanto determinato dalle deposizioni atmosferiche.

Riguardo alla tipologia di inquinanti caratterizzanti le emissioni degli inceneritori, sarà comunque necessario eseguire un attento monitoraggio che tenga conto sia delle emissioni – monitorate o campionate in continuo per la quasi totalità dei parametri, sia delle ricadute al suolo, che dell'effetto sulla popolazione esposta, ambito questo di competenza della ASL.

Relativamente alla movimentazione del terreno, non essendo stata attivata in maniera corretta la procedura prevista all'art. 5 comma 1 del DM. 161/2012, tutte le terre dovranno essere smaltite come rifiuto.

L'individuazione dei punti/zona e delle modalità di monitoraggio delle ricadute, a partire dalla definizione dei livelli di "zero" potrà essere valutata, in sede di Conferenza dei Servizi o nelle fasi successive del procedimento autorizzativo, alla luce di quelle che saranno le osservazioni e le proposte da parte della AUSL, al fine di integrare tali aspetti con il monitoraggio sanitario.

### ASPETTI PER I QUALI SI RINVIA ALLE FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO

Per i seguenti aspetti, si rinvia la valutazione alle successive fasi del procedimento:

- i. Le modalità di calcolo e di monitoraggio della percentuale effettiva della frazione biodegradabile dei rifiuti del PCI.
- ii. La valutazione degli aspetti sulla gestione degli sversamenti e sui dettagli degli impianti di trattamento reflui e acque meteoriche dilavanti (AMD).
- iii. Gli aspetti relativi al trattamento dei rifiuti a monte dell'incenerimento, prima o dopo il conferimento all'impianto, anche in ottemperanza alle indicazioni UE sulle priorità nello smaltimento dei rifiuti.
- iv. I rifiuti speciali (tipologia e quantitativi) che potranno essere avviati all'impianto in R1.
- v. Tutto quanto inerente alla messa in esercizio dell'impianto e le successive fasi gestionali.
- vi. Le modalità di gestione del percolato in fossa.

### III. CONCLUSIONI

Si esprime pertanto PARERE FAVOREVOLE con le seguenti proposte di prescrizione e rinviando la valutazione di alcuni aspetti alle fasi successive del procedimento autorizzativo.

### PROPOSTE PRESCRIZIONI

1. Prevedere interventi di delimitazione fisica (per esempio, con siepi o recinzione) al fine di impedire l'accesso alle persone non esperte per motivi professionali nelle aree in cui il campo magnetico è superiore a  $3 \mu\text{T}$ , intorno agli impianti interni allo stabilimento e alla cabina di consegna.
2. Segnalare all'amministrazione comunale competente l'opportunità di modificare i propri strumenti urbanistici, vincolando l'area occupata dalla dpa di progetto relativa alla linea interrata (vedi planimetria del percorso del cavo, elaborato 6.1).
3. Delimitare in modo dettagliato l'area intorno alla cabina di consegna con valori superiori a  $3 \mu\text{T}$ , per la porzione che si estende al di fuori della recinzione di pertinenza.
4. Segnalare al Comune di Sesto Fiorentino l'opportunità di vincolare urbanisticamente l'area di cui al punto precedente (3).
5. Predisporre, prima dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio da svolgere in fase post operam, per la componente campo magnetico.
6. Preliminarmente alla realizzazione dell'impianto il gestore dovrà presentare un piano di gestione delle AMD, relativo alle fasi di cantiere, che dovrà essere valutato nel corso del procedimento ALA; i relativi scarichi dovranno essere autorizzati, a discrezione dell'Amministrazione competente, nell'atto unico relativo all'inceneritore, o con apposita autorizzazione con scadenza alla conclusione dei lavori. Si dovrà prevedere un sistema di trattamento degli idrocarburi nelle AMD per le fasi di cantiere, nonché un sistema di decantazione delle acque in fase di scavo e movimento terra.

7. Relativamente agli stati di attenzione e di allarme per le emissioni in atmosfera, si propone la seguente prescrizione:

Il gestore dovrà comunicare, nell'ambito del procedimento autorizzativo, relativamente ai parametri monitorati in continuo:

- quali siano le soglie numeriche di attenzione (su dati elementari e/o su medie mobili non oltre la semioraria) che comportino interventi correttivi, anche automatizzati, quali: regolazione aria di combustione, dosaggio dei reattivi, ecc.;

- quali siano le ulteriori soglie (su dati elementari e/o su medie mobili non oltre la semioraria) - allarme - che, pur in assenza di segnali impiantistici associati a disfunzioni e malfunzionamenti, comportino l'attivazione di interventi correttivi quali: verifiche di funzionalità, riduzione dell'alimentazione, ecc.

Le soglie richieste sono quelle relative alle impostazioni base del DCS (Distributed Control System - sistema informatizzato e di controllo e gestione dell'impianto) e alle procedure gestionali adottate; potranno essere riviste in progress in funzione dei dati emissivi caratteristici di impianto.

8. Al fine di ridurre e minimizzare l'apporto dell'impianto per prevenire un possibile superamento in aria ambiente del limite di 200 µg/m<sup>3</sup> per il parametro NO<sub>2</sub>, dovrà essere definita, in analogia a quanto previsto dal D.lgs. 155/2010, una soglia per il parametro NO<sub>x</sub> da rispettare per il 97% del tempo. Si propone di conteggiare la percentuale di superamento del valore di 200 mg/Nm<sup>3</sup> come media semioraria, facendo coincidere i valori per la colonna A e la colonna B della tabella al punto A.2 dell'allegato 1 al D.lgs. 133/05.

9. Siano considerati in autorizzazione anche i composti PCBDL, essendo questi oramai ritenuti analoghi in termini di tossicità ed effetti sull'ambiente e la salute umana ai composti PCDD/F. In mancanza di riferimenti normativi al riguardo o di informazioni sufficientemente robuste si ritiene proponibile l'inserimento di tali composti tra quelli da riferire al limite definito per PCDD/F esprimendoli nell'opportuna scala di tossicità equivalente (WHO TEF), come peraltro ipotizzato dallo stesso Proponente nel piano di monitoraggio proposto. In subordine si ritiene opportuno che sia prescritta la misura periodica dei PCBDL al camino per un periodo prolungato (indicativamente, un anno) al fine di raccogliere dati sufficienti per fissare eventualmente in una fase successiva un congruo limite specifico nell'atto autorizzativo.

10. Nel caso di eventuali variazioni significative dell'altezza dei camini - rispetto ai 70 m ipotizzati da Q.Thermo - dovrà essere prevista un'adeguata valutazione degli impatti sull'ambiente da effettuarsi con l'utilizzo delle tecniche modellistiche già impiegate nel SLA. Pertanto qualora intervenisse una tale modifica impiantistica si ritiene di suggerire che il proponente effettui tali valutazioni d'intesa con ARPAT.

11. Si richiede che agli atti della documentazione ALA sia depositate le schede tecniche dei macchinari che si intende installare.

12. All'interno dei cantieri per la costruzione dell'opera, al fine di limitare i livelli di emissione dei cantieri stessi, dovranno essere utilizzati macchinari conformi al D.lgs 262/02.

13. Nella futura fase di redazione del progetto esecutivo dei cantieri dovranno essere valutati tutti gli opportuni interventi di mitigazione, tecnicamente ed economicamente attuabili, necessari ad evitare il superamento anche del limite di immissione differenziale presso il ricettore dove attualmente è stimato il superamento.

14. Pur considerando che la procedura radiometrica presentata, pur facendo riferimento ad altro impianto, analogo a quello in realizzazione, ha una struttura idonea per l'effettuazione della sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso per l'impianto di incenerimento della Società Q.Thermo s.r.l., in particolare per quanto riguarda le modalità di misura e di messa in sicurezza provvisoria dopo la conferma dell'anomalia radiometrica, si ritiene che, per quanto riguarda la gestione delle anomalie radiometriche confermate, la procedura debba essere modificata per garantire la conformità normativa.

A tal fine, dovrà essere garantito che:

- il criterio di "non rilevanza radiologica" sia applicato, su base annua, ai casi di rinvenimento di materiale radioattivo a tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni, basandosi su una valutazione articolata e dettagliata anche nei calcoli;
- prima dell'inizio dell'attività, sia presentata la procedura di sorveglianza radiometrica redatta per l'impianto Q.Thermo s.r.l., corredata dei riferimenti alla planimetria dell'impianto medesimo, in modo da garantire che il controllo radiometrico sia svolto su tutti i carichi in ingresso all'impianto dall'inizio dell'attività;
- in particolare la procedura di sorveglianza radiometrica preveda:
  - a. le modalità di misura e registrazione dei dati con la dotazione strumentale effettivamente impiegata nell'impianto;



- b. l'identificazione nella planimetria generale dell'impianto delle zone dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno dato luogo ad una anomalia, e per l'appoggio temporaneo dei rifiuti radioattivi eventualmente rinvenuti; tali zone dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate, con cartellonistica contenente il simbolo di pericolo radioattività;
- c. l'attestazione, anche periodica, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.lgs. 100/11;
- d. la conservazione dei risultati dei controlli radiometrici per almeno 5 anni;
- e. un controllo del buon funzionamento delle due apparecchiature (portale e strumento portatile) con cadenza almeno bimestrale e la taratura periodica dello strumento portatile presso un centro LAT o equivalente; ai fini della verifica periodica dello strumento, sia integrata in procedura una descrizione accurata delle operazioni da compiere, con i relativi criteri di accettabilità;
- f. i modelli di registrazione delle misure effettuate e il modello di comunicazione da inviare agli enti competenti a seguito di esito positivo del controllo radiometrico, tenuto conto di quanto previsto all'art. 157 del D.lgs. 230/1995, come modificato dal D.lgs. 100/11, all'art. 25 del D.lgs. 230/1995 e dal D.lgs. 52/2007;
- g. che l'eventuale scarico del mezzo che ha dato luogo all'anomalia radiometrica sia effettuato dopo la comunicazione agli enti di anomalia radiometrica, in presenza degli organi competenti, salvo specifica indicazione a procedere sotto la supervisione (diretta o indiretta) dell'esperto qualificato;

La procedura con le modalità di controllo e misura possa essere revisionata dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di orientamenti regionali o nazionali che emergeranno...".

**Publiacqua SpA**, parere pervenuto in data 31/01/2014, ns. prot. 0053985 con il quale si comunica quanto segue:

"...In riferimento all'oggetto riscontriamo che nella risposta alle osservazioni della Conferenza dei Servizi il proponente conferma la soluzione progettuale presentata.

Riesaminata la documentazione progettuale in ns possesso e quella allegata alle osservazioni, constatiamo che collocare la condotta fognaria del diametro 1500 mm (opera 6) nello spazio compreso tra il nuovo costruendo edificio ed il canale "Gavine" per una profondità media di circa 3,00 mt., e la contestuale presenza di altri sottoservizi (rete gas), comporta difficoltà gestionali per futuri interventi manutentivi.

Esaminando la sezione 6 della tavola 1 INT001 ALL. E, riscontriamo che la sezione tra il muro del fabbricato ed il canale "Gavine" è pari a mt. 8,59, e dalla 068\_ice007 tav 1 che la fondazione del fabbricato è circa 5,00 mt, questo riduce notevolmente lo spazio utile per la collocazione della condotta fognaria.

Altra interferenza si riscontra nella tavola 030\_inf009 dove l'innesto del collettore nel manufatto di sottoattraversamento è posizionato sotto il piano della fondazione del fabbricato, che prevede anche la realizzazione di pali di fondazione.

In merito ai sottoservizi (acquedotto e fangodotti) riconfermiamo che gli stessi dovranno essere collocati in aree che non siano pertinenze dell'impianto in oggetto.

Pertanto per superare le criticità evidenziate, ed eseguire la posa delle condotte, la soluzione che prospettiamo (allegato A) è la realizzazione di un "corridoio" con palancole (vedi sezione tipo allegato A/1) nel quale posare il nuovo condotto fognario in ghisa del DN 1500, i tre fangodotti in ghisa del DN 300 mm e la tubazione idrica in ghisa del Dn 100.

La soluzione anzidetta potrà garantire interventi di manutenzione sulle condotte, eliminando rischi generati dalla profondità di scavo e dalla presenza ravvicinata del fabbricato e del torrente "Gavine".

Soluzione alternativa, a quella su indicata è la realizzazione di un nuovo sotto attraversamento e la posa delle tubazioni come indicate nell'allegato B.

In relazione alla comunicazione inviata da Publiacqua S.p.A. in data 14/08/2014 ns prot. 40738, segnaliamo che le richieste da noi fatte in quella sede, recepite all'interno del verbale della prima seduta in particolare alla pag. 25, non hanno ricevuto integrazioni.

Siamo a ribadire che, in relazione all'autorizzazione allo scarico, in mancanza delle informazioni richieste quest'Azienda non è in grado di esprimere parere...".

**Soprintendenza Archeologica**, parere pervenuto in data 28/01/2014, ns. prot. 0048083 con il quale si comunica quanto segue:

“...In relazione all'oggetto, si conferma quanto contenuto nel parere di questa Soprintendenza, già acquisito nel verbale della Conferenza dei servizi...”.

**Soprintendenza Beni Paesaggistici SBAPSAE**, sollecito al Comune di Sesto Fiorentino in merito al parere della Commissione Comunale per il paesaggio pervenuto per conoscenza via fax in data 13/02/2014, ns. prot. 0073211 con il quale si comunica quanto segue:

“...Con riferimento alla normativa vigente si chiede, con cortese sollecitudine, di trasmettere il parere di compatibilità paesaggistica spettante alla Commissione Comunale per il Paesaggio...”.

La Soprintendenza ha inviato il proprio parere in data 28/02/2014 prot. 0095111 con il quale si comunica che:

“...Con riferimento agli impatti ambientali che l'opera realizzata può generare con il paesaggio vincolato, gli stessi si ritengono in linea di massima sostenibili; tuttavia per la necessaria specifica valutazione che dovrà avvenire sia nell'ambito della verifica del piano attuativo ex art.36 del PIT che della successiva istanza di autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del d.lgs.42/2004 titolo II, si raccomanda di approfondire gli aspetti relativi alle misure di compensazione, all'analisi dell'inserimento nelle visuali tutelate, anche in relazione all'articolazione delle volumetrie, alle finiture esterne, alla necessità di uno studio paesaggistico di dettaglio relativo alle sistemazioni esterne.

Ulteriori valutazioni ed integrazioni potranno essere fornite in sede di Conferenza di Servizi dal funzionario di questo ufficio appositamente delegato arch. Franco Filippelli...”.

**Comune di Sesto F.no**, parere pervenuto in data 27/02/2014, ns. prot. 0094050 con il quale si comunica quanto segue:

“... Con riferimento al procedimento di VIA di cui all'oggetto, relativo ad un Impianto di incenerimento rifiuti in località Case Passerini, l'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino ha preso visione del progetto presentato da Q.tHermo, dell'istruttoria condotta dalla Provincia di Firenze e degli esiti delle conferenze dei servizi svoltesi finora, rilevando le seguenti criticità di natura ambientale.

La previsione di realizzazione di un impianto di incenerimento nella Piana Fiorentina comporta un aumento delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, sebbene siano previste entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, che va ulteriormente a peggiorare la già critica qualità dell'aria nell'Agglomerato di Firenze, così come definito D.G.R. 1025/2010. La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) elaborata ormai dieci anni orsono, ha suggerito la realizzazione di 20 ettari boscati quale intervento in grado di mitigare le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di incenerimento. Il progetto dei Boschi della Piana era previsto da un Protocollo di intesa del 02/08/2005 firmato dalla Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi Bisenzio e l'ATO6 (oggi ATO Toscana Centro), Tale progetto prevede la realizzazione dei 20 ettari boscati su una superficie di oltre 30 ettari di terreno posto nelle vicinanze dell'area individuata per la realizzazione del termovalorizzatore, interamente ricadenti nel territorio comunale di Sesto Fiorentino. Nel citato protocollo di intesa la Provincia di Firenze "s'impegna, come condizione irrinunciabile per la realizzazione dell'impianto, al finanziamento degli interventi di rinaturalizzazione (Boschi della Piana)".

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 25/2010, sul BURT n. 35 del 28/08/2013 è stato pubblicato l'avviso all'Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze. Il Consiglio Regionale della Toscana, con propria delibera n. 74 del 24/07/2013 ha adottato la suddetta integrazione al PIT.

Appare evidente che l'eventuale sviluppo della pista aeroportuale parallela all'autostrada comporterà un incremento del traffico aereo e, di conseguenza, un incremento delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti dovute alla combustione dei motori dei velivoli ed il traffico veicolare indotto. Tutto ciò andrà a gravare su una realtà territoriale già fortemente compromessa. In base all'allegato 4 della citata D.G.R. 1025/2010, i Comuni dell'Agglomerato di Firenze sono tenuti all'adozione dei PAC (Piani di Azione Comunale) strumento di pianificazione finalizzato a mettere in atto azioni che limitino le emissioni in atmosfera.

In un simile contesto appare evidente l'incompatibilità di un aumento del traffico aereo sull'area metropolitana fiorentina, il quale non potrebbe che aumentare l'immissione di sostanze inquinanti in atmosfera, che si andrebbero ad aggiungere alle nuove sostanze inquinanti emesse dai camini del termovalorizzatore. Ciò è particolarmente rilevante sul territorio di Sesto Fiorentino, sul quale graverebbero i decolli e gli atterraggi e sul quale è prevista la realizzazione del

termovalorizzatore, ma è altresì valido per l'intero Agglomerato di Firenze, che viene considerato un unico comparto al fini dell'inquinamento atmosferico. Infatti la qualità dell'aria viene rilevata da 7 stazioni di monitoraggio, definite dall'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1025/2010 delle quali 4 sono di "urbana fondo". La D.G.R. n. 22/2011 stabilisce che i Sindaci dei Comuni interessati hanno precisi obblighi, tra i quali predisporre un elenco di provvedimenti urgenti da attuare per contenere ed abbattere l'inquinamento atmosferico. I Sindaci, una volta ricevuta la comunicazione di allerta da parte di ARPAT sulla base del superamento del limite giornaliero per la concentrazione di PM10 in almeno una delle stazioni "urbana fondo", sono obbligati a dare attuazione alle misure preventivamente definite, a partire dal 15° superamento annuo del valore limite giornaliero del PM10. I Comuni interessati non devono eccedere 35 superamenti dei limiti giornalieri di PM10, con riferimento all'anno solare. Un potenziamento del traffico aereo e le nuove immissioni di sostanze inquinanti prodotte da un impianto di incenerimento in una zona così critica contribuirebbero ad incrementare in modo significativo le attuali difficoltà a rispettare gli obblighi normativi imposti dalla stessa Regione Toscana, e renderebbe vano ogni sforzo fatto in questi anni, nel quale l'Amministrazione ha messo in atto azioni, anche strutturali, per il contenimento di emissioni inquinanti in atmosfera.

In coerenza a quanto sopra osservato, si richiamano le seguenti "considerazioni inerenti le ipotesi di ampliamento dell'aeroporto Vespucci di Firenze" elaborate dal CNR in data 16/10/2013 in relazione alle emissioni in atmosfera connesse all'ipotesi di realizzazione della pista 12-30: "la sottostima dei risultati ottenuti per il PM e la mancata modellizzazione dello scenario relativo allo smog fotochimico sembrano essere dei fattori limitanti la completezza del quadro conoscitivo necessario per una decisione strategica sulle modalità di sviluppo dell'opera in oggetto", suggerendo in conclusione l'opportunità di introdurre le emissioni derivanti dalla struttura aeroportuale nei suoi diversi scenari di espansione. In relazione alle valutazioni inerenti l'impatto sanitario, nel medesimo documento si esprime quanto segue: "Per la proposta in oggetto, indicazioni alla conduzione di una VIS possono provenire dallo studio su base micro geografica dell'esposizione ad inquinamento acustico ed atmosferico della popolazione, senza dimenticare la necessità di considerare la possibilità che gruppi della comunità risultino più o meno negativamente impattati dalla nuova sistemazione del territorio e delle infrastrutture così come previste dagli atti di programmazione territoriale, [...] In conclusione uno screening preliminare che porti a chiarire questi elementi sarebbe di aiuto per escludere o richiedere un approfondimento attraverso una più completa applicazione della procedura di VIS".

Il vincolo posto dall'integrazione al PIT adottata dal Consiglio Regionale, ricade parzialmente sull'area interessata dal progetto dei Boschi della Piana. Pertanto l'intera realizzazione dei Boschi della Piana risulta compromessa, in quanto non è ipotizzabile la fruizione pubblica di un parco nelle immediate vicinanze di una pista aeroportuale.

Ridurre o eliminare l'area boscata appare assolutamente contrario ad ogni coscienzioso approccio di tutela della salute pubblica. Considerando inoltre che è stata valutata come compensativa la realizzazione di 20 ettari boscati per mitigare le emissioni di un impianto altamente tecnologico, con importanti sistemi di abbattimento degli inquinanti contenuti nei fumi di combustione, resta aperto il quesito su quale superficie boscata sarebbe necessaria a mitigare le emissioni in atmosfera prodotte dalla combustione libera di prodotti petroliferi di bassa qualità prodotta da motori di un traffico aereo che si intende largamente incrementare. Appare ulteriormente evidente l'aggravio per la qualità dell'aria e l'incremento del rischio sanitario per la popolazione residente nell'area interessata, ed ancor più evidente risulta impropria la scelta di realizzare impianti ed opere che comportano un rilevante incremento di sostanze inquinanti immesse in atmosfera.

Si aggiunga che, considerando la mancanza di adeguate garanzie circa la realizzazione del progetto dei Boschi della Piana, quale intervento di mitigazione delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di incenerimento, il Sindaco di Sesto Fiorentino, autorità preposta alla tutela sanitaria dei cittadini, esprime parere contrario alla realizzazione dell'impianto di incenerimento.

In considerazione di quanto sopra esposto si esprime parere contrario alla valutazione di impatto ambientale in oggetto, in attesa degli ulteriori approfondimenti e garanzie richiesti, con particolare riferimento ad adeguate valutazioni degli impatti sanitari e ambientali del termovalorizzatore in relazione ai possibili scenari previsti dalla pianificazione territoriale ed all'individuazione delle relative possibili soluzioni.

Si segnala infine, come già evidenziato in precedenza, che la realizzazione dell'impianto è subordinata alla presentazione e all'approvazione consiliare di un piano attuativo esteso all'intero polo funzionale di Case Passerini, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 delle Norme generali del secondo RU approvato con DCC n. 6/2014, che consente la realizzazione di interventi edilizi diretti solo nei casi di addizioni funzionali ai manufatti esistenti non eccedenti "il 20% della SUL complessiva di ciascun polo". La norma ammette anche "interventi eccedenti il limite sopra richiamato previa approvazione di un piano attuativo esteso all'intero polo funzionale"....".

**ENAV**, parere pervenuto in data 24/01/2014, ns. prot. 0042964 con il quale si comunica quanto segue:

“...In relazione al progetto in argomento pervenuto con il foglio a riferimento A), e facendo seguito a quanto già segnalato con il foglio a riferimento B), si comunica che i dati trasmessi risultano insufficienti per l'effettuazione delle valutazioni di competenza di questa Società.

Pertanto, si richiede di voler inviare le seguenti informazioni per posta certificata a [funzione.psa@pec.enav.it](mailto:funzione.psa@pec.enav.it) :

- coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84 dei vertici dell'impianto;
- quota del terreno s.l.m. alla base dell'impianto;
- altezza fuori terra al top dell'impianto;
- tipologia di segnaletica ICAO (diurna/ notturna), se adottata;
- posizione in coordinate geografiche WGS84 e altezza al top dei mezzi di cantiere. Nel caso di utilizzo di gru o autogrù dovrà essere comunicata la lunghezza del braccio.

Al fine di favorire un iter corretto e spedito della procedura di valutazione si richiede di voler estendere i dati di cui sopra anche all'ENAC ed al GIGA agli indirizzi sopra indicati.

Sì evidenzia, con l'occasione, che sulla base delle procedure in atto la determinazione finale, ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione, sarà comunicata dall'ENAC a completamento dell'istruttoria.

Sì segnala infine, per eventuali successive richieste di valutazione, che ENAV S.p.A. allo scopo di rendere più semplice la trasmissione dei dati, ha attivato sul proprio sito internet all'indirizzo <http://www.enav.it> un servizio online di richiesta "valutazione nuovi ostacoli" con le istruzioni necessarie per la compilazione del modello elettronico per la fornitura dei dati.

In attesa di un cortese sollecito riscontro, si rimane a disposizione per i chiarimenti ritenuti necessari ai numeri 06 81662472 - 2100 evidenziando che il mancato invio dei dati richiesti comporterà l'archiviazione della pratica...”.

• **P.O. Rifiuti e Bonifiche**, contributo istruttorio pervenuto in data 17/02/2014 prot. Int. 414, con il quale si esprimono le seguenti considerazioni:

“...Pianificazione

- Il piano interprovinciale dei rifiuti, approvato di recente, prevede che i rifiuti vadano a termovalorizzazione solo dopo trattamento; qualora ci sia RD pari almeno al 65%, il trattamento può essere sostituito da una semplice triturazione e separazione dei metalli. Le previsioni della pianificazione pertanto prevedono il pretrattamento sempre e non solo come attività saltuaria in particolari condizioni, come proposto dal punto 1.1 della domanda di ALA; non si è trovato alcuna risposta nella documentazione di Q.tHermo; è da segnalare che il piano interprovinciale non è stato modificato, ma in risposta ad un'osservazione dell'ATO, si demandava alla pianificazione d'ambito la dimostrazione della sostenibilità ambientale di non effettuare il pretrattamento. Il piano d'ambito sostiene che non è necessaria.
- la pianificazione prevede che la termovalorizzazione sia la fase residuale della gestione, per smaltire ciò che è non è stato possibile intercettare durante la raccolta differenziata, soprattutto dell'organico. Nella documentazione si dice che sarà fatta una vagliatura tesa ad allontanare la parte organica, che risultasse ancora presente. Si ritiene quindi che vada ben motivato e circostanziato il possesso dei requisiti per utilizzo di biomassa, di cui alla normativa energetica; La ditta non ha risposto; si limita a citare il D.M. 6/7/2012 e a riferire che tale D.M. attribuisce in modo convenzionale ai rifiuti una percentuale di rifiuto biodegradabile. Non è stata pertanto fornita alcuna dimostrazione.
- la pianificazione definisce il quantitativo max di rifiuti in quantità, pertanto non è accettabile il calcolo proposto sulla base del PCI che porterebbe ad un quantitativo in ingresso pari a 198.400 t/a; Recentemente, in data successiva alla prima conferenza, la Regione ha modificato la L.R. 25/98 introducendo l'art. 17 bis, con il quale si stabilisce che i flussi di rifiuti urbani in ingresso all'impianto devono essere determinati sulla base del potere calorifico inferiore (e non più quindi sulla base del quantitativo di rifiuti urbani che secondo la pianificazione interprovinciale era necessario trattare nell'impianto). Non è chiaro tuttavia a questo punto se ci sia un vincolo sulla potenzialità da autorizzare o seppure sia possibile autorizzare una qualunque proposta di Q.tHermo. La VLA dovrà stabilire quale è il quantitativo massimo di rifiuti ammissibili.
- il Dlgs. n. 133/2005 prevede in fase progettuale che venga prevista la possibilità di appositi collegamenti ferroviari al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti; la ditta non ha fornito una risposta esauriente.

Autorizzazione ALA – questioni generali in materia di rifiuti

- si chiede di fornire dati merceologici reali dei rifiuti, da cui ricavare il potere calorifico inferiore medio dei rifiuti oggetto di termovalorizzazione. Si fa presente infatti che questo parametro è presente nell'equazione per poter ritenere tale processo attività R1 e non D10; Non sono stati forniti dati merceologici; si fa riferimento ad un potere calorifico medio del piano d'ambito dell'ex ATO 6, che si rappresenta essere diverso da quello riportato nel Piano d'ambito (pag. 124) recentemente approvato dall'ATO Toscana centro. Non si risponde sulla definizione dell'attività R1. Si fa ulteriormente presente che la BAT H1.1 per gli impianti di incenerimento, il cui rispetto è vincolante per l'ottenimento dell'autorizzazione ALA, stabilisce che "il sistema di gestione dei RU deve comprendere un'efficace raccolta differenziata che consenta di recuperare le frazioni merceologiche utilmente riciclabili (carta, vetro, plastica, metalli, organico compostabili...)"
- per come è la pianificazione, i rifiuti speciali potranno essere conferiti solo qualora ci siano spazi di capacità residui all'interno delle 136.000 tonn/anno, altrimenti non potranno essere conferiti. Dovrà pertanto essere adeguatamente motivata e quantificata la potenzialità residua rispetto al trattamento degli urbani al fine di dimostrare la fattibilità del trattamento dei rifiuti speciali; la ditta non risponde e rimanda alla convenzione con ATO Toscana centro; a tale proposito, si fa presente che il piano d'ambito recentemente approvato non parla di rifiuti speciali né ne parla la pianificazione interprovinciale. Si ritiene quindi che i rifiuti speciali non possano essere autorizzati.
- l'elenco di codici richiesto sembra pertanto eccessivo ed è comunque necessario distinguere il quantitativo, anche istantaneo (m<sup>3</sup> e tonn) di rifiuti urbani e speciali si intenda conferire; visto che la ditta non ha risposto, in ottemperanza alla pianificazione interprovinciale e d'ambito, i rifiuti speciali non possono essere conferiti.
- la pianificazione, come detto sopra, prevede l'invio dei soli rifiuti che residuino dalle RD; non possono perciò essere accettati tutti i rifiuti indicati nella tabella. Molti CER inoltre indicano rifiuti che potrebbero essere più utilmente inviati a recupero o smaltimento presso altre filiere (ad esempio gli organici); visto che la ditta non ha risposto, in ottemperanza alla pianificazione interprovinciale e d'ambito, i rifiuti speciali non possono essere conferiti.
- l'operazione alla triturazione e selezione dei metalli va autorizzata nell'ambito dell'ALA come operazione di pretrattamento; non risulta presentata l'istanza; Come fatto presente nella precedente richiesta, se la ditta intende fare l'operazione di pretrattamento, questa va richiesta e autorizzata come attività R12 o D13; in mancanza non può essere effettuata.
- va inserita nel permesso a costruire idonea documentazione sulla movimentazione terreno, presumibilmente da escludere dalla normativa rifiuti secondo l'art. 185 del Dlgs 152/2006; L'art. 5 del DM 161/2012 stabilisce che "nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale"; Visto che ad oggi non è stato fatto, non ci si può avvalere di questa procedura. Pertanto, qualora non sia dimostrato in sede di ALA il riutilizzo ai sensi dell'art. 185 del Dlgs 152/2006, le terre scavate dovranno essere gestite come rifiuti.
- dovrà essere fornito un crono programma dettagliato dei lavori di realizzazione e messa in esercizio delle linee di combustione tenuto conto che a pag. 16 della relazione ALA si ipotizza la realizzazione e la messa in esercizio delle due linee in tempi diversi;
- non sono indicati con esattezza i giorni lavorativi in alcuni casi si parla di 310 in altri di 330, vanno motivati i motivi di fermo impianto previsti; non è fornita risposta, da confermare richiesta ai fini dell'ALA.
- si prevede l'utilizzo dell'area per il caricamento dei rifiuti in uscita anche come deposito temporaneo dei rifiuti estranei in fossa. Vanno chiarite le modalità di rimozione dei rifiuti estranei dalla fossa e indicata con esattezza l'area preposta al deposito temporaneo, dimensione, CER e contenitori; non sembrano sufficientemente cautelative le modalità di rimozione dei rifiuti in fossa. Indicazione da ripetere per l'ALA.
- manca una procedura radiometrica in caso di esito positivo del controllo; in sede di ALA sarà valutata da ARPAT.
- la vasca di raccolta acque di lavaggio dei piazzali dell'avanfossa non è stata dimensionata (piazzali 50 x 35 mt); è chiarito che è 10 m<sup>3</sup>, sarà valutata in sede di ALA.
- si dovranno riportare i quantitativi della Fossa di stoccaggio in t per ognuno dei due comparti in cui verrà suddivisa. Per il corretto dimensionamento dei due comparti si dovrà tenere conto della preventiva individuazione dei quantitativi di RU e RSU e della necessità di preventivo trattamento come sopra individuata. L'utilizzo dei due comparti (e quindi il dimensionamento) è stato effettuato considerando il trattamento come un'attività non ordinaria da svolgere solo in particolari condizioni di funzionamento non a pieno regime dell'impianto. Non sono stati forniti chiarimenti, da riproporre in sede di ALA

- vanno chiarite le modalità di gestione del percolato in fossa, con particolare riferimento a come e quando questo venga aspirato; si nutrono diverse perplessità; da riproporre in sede di ALA.
- in fase di ALA dovranno essere inviate le schede tecniche (compresa la matricola) dei macchinari che verranno installati per il pre-trattamento.
- ci sono alcune tipologie di rifiuti (farmaci...) per i quali è necessario l'invio a smaltimento, per cui la domanda va integrata con l'attività D10; il DPR 254/2003 stabilisce che i farmaci vadano a smaltimento tramite termodistruzione; su nostra specifica richiesta il Ministero dell'Ambiente ha risposto in data 3/4/2012 (che si allega) confermando che tali rifiuti vanno a smaltimento.

Autorizzazione ALA – questioni specifiche in materia di Dlgs. n. 133/2005 e BAT

E' necessario inoltre riproporre le seguenti osservazioni da chiarire nella fase di ALA.

Complessivamente tenuto conto che il rispetto del Dlgs. n. 133/2005 verrà successivamente valutato nell'ambito dell'ALA, si ritiene opportuno che venga predisposto un apposito capitolo/fascicolo all'interno della relazione in maniera da consentire una puntuale verifica. Si fanno comunque da subito le seguenti precisazioni:

- venga indicata chiaramente la capacità nominale e il carico termico nominale sulla base delle definizioni di cui al Dlgs. n. 133/2005;
- anche il Dlgs 133/2005 prevede che venga predisposto un elenco dei rifiuti dove vengano indicate: quantità, categorie di rifiuti e CER;
- a pagina 40 delle relazione viene scritto che il quantitativo di incombusti nelle ceneri nel rispetto della normativa dovrà essere inferiore al 3% in peso del totale; si rende opportuno che venga dimostrato che l'impianto sia in grado di rispettare quanto la norma prevede e non semplicemente dichiarato;
- la ditta deve indicare la zona della camera di combustione dove avviene la verifica della T (850°C) stabilita dalla normativa;
- nella BAT H.1.1 si dice che Q.tHermo non è il soggetto pubblico e quindi non può ottemperare ad effettuare una buona raccolta differenziata. Si fa presente che trattasi di impianto pubblico e Q.tHermo deve trovare la dovuta interfaccia con il gestore per garantire il rispetto della pianificazione nonché delle BAT;
- nella BAT H1.2 dovrà essere fornita una procedura di accettazione per quanto riguarda i rifiuti speciali conforme a tali norme;
- nella BAT H1.3 è prevista la minimizzazione dei tempi di stoccaggio (nella parte discorsiva della linea guida si parla di 3-4 giorni) il che non appare compatibile con la richiesta che la fossa possa fungere da stazione di trasferimento in caso di fermo impianto;
- nella BAT H4.3 per il sistema ausiliario nel caso di fermata dei forni viene scelta l'opzione del trattamento degli odori mediante carboni attivi; visto che tale ipotesi è prevista dalla BAT solo per basse concentrazioni odorose, si chiede di motivare la scelta;
- dovrà essere fornito un protocollo per la caratterizzazione dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento, in modo da stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante con particolare riferimento alla frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti;
- dovrà essere inviato manuale operativo e piano di sorveglianza e controllo da approvare contestualmente all'autorizzazione ALA (BAT H9).

Si osserva che all'integrazione 27 dichiarano che all'impianto ISC di Quadrifoglio viene prodotto CSS: l'ISC non produce né ha richiesto di produrre CSS....".

- **P.O. Comparti idraulici**, contributo istruttorio pervenuto in data 29/01/2014, prot. Int. 215 con il quale si esprimono le seguenti considerazioni:

"...Con riferimento alla richiesta di contributo tecnico avanzata con nota prot. n. 0512725 del 03/12/2013, in relazione al riavvio della procedura di VLA per il nuovo impianto della Ditta Q.tHermo s.r.l. da realizzarsi in loc. Case Passerini in comune di Sesto Fiorentino (FI), consultata la documentazione integrativa relativa, con la presente si conferma il precedente parere espresso con Reg. Int. 1815 in data 02/08/2013....".

- **Direzione Viabilità**, contributo istruttorio pervenuto per e-mail in data 20/02/2014 con il quale "...si conferma il parere dello scorso 18/06/2013....".

• **P.O. Risorse Idriche**, contributo istruttorio pervenuto in data 12/02/2014 prot. Int. 366, con il quale si esprimono le seguenti considerazioni:

“...Con riferimento alla richiesta di parere di cui alla nota in oggetto, si evidenzia quanto di competenza della scrivente P.O., in materia di scarichi fuori fognatura ai sensi dell'art. 124 del Dlgs. 152/2006 e alla tutela quantitativa della risorsa idrica ai sensi del medesimo decreto e del R.D. 1775/1933.

Per ciò che concerne le integrazioni fornite, si rilevano i seguenti elementi.

1) Il sistema di separazione tra acque di prima e seconda pioggia, vista la natura dei reflui e i disegni schematici prodotti, non potrà essere affidata a semplici sfioratori, che in generale non sono in grado di escludere l'immissione di volumi di prima pioggia nella condotta di scarico delle seconde piogge in ogni condizione al contorno di tipo idraulico; pertanto nelle successive fasi di approvazione del progetto dovranno essere messi a punto sistemi che determinino la netta separazione fra acque di prima e seconda pioggia, escludendo ogni possibilità di convogliamento accidentale di acque di prima pioggia verso lo scarico fuori fognatura;

2) per quanto riguarda i versamenti accidentali sulle superfici esterne, si prende atto di quanto dichiarato, rimandando alle successive fasi di approvazione del progetto la definizione dettagliata dei presidi da adottarsi;

3) per quanto riguarda la presunta esclusione dalla gestione delle acque meteoriche dilavanti in fase di cantiere, si deve evidenziare che i riferimenti normativi indicati dal proponente non sono correlabili al caso in esame, trattandosi di cantiere fisso in cui si realizza l'intera opera e non parti circoscritte e isolate facenti parte di un'opera più ampia (come ad esempio le pile di un ponte nell'ambito della realizzazione di una strada). Pertanto il proponente, nelle successive fasi di approvazione del progetto, dovrà mettere a punto un piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti al cui rispetto, una volta approvato, dovrà essere vincolata la ditta esecutrice i lavori.

Rimangono altresì ferme tutte le altre prescrizioni formulate nel precedente parere di quest'Ufficio non superate dalla suddette indicazioni...”.

• **Autostrade per l'Italia**, contributo istruttorio pervenuto in data 28/02/2014 via fax durante la conferenza, con il quale si esprimono le seguenti considerazioni:

“...Con riferimento alla convocazione della seconda seduta di CdS ed al fax di pari oggetto inviatevi il 25 u.s., si confermano con il presente le osservazioni espresse dalla scrivente Autostrade per l'Italia con le note rispettivamente del 21.10.2013 ns. prot. 21135 e del 25.11.2013 ns. prot.23506.

Si ribadisce inoltre la necessità che gli interventi previsti rispettino il vincolo della fascia di rispetto autostradale, misurato dal limite della recinzione di proprietà e disciplinato dalla Circolare Anas 109707/2010, condivisa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. Si ricorda infine che, a automazione per opere connesse all'intervento proposto, ricadenti nelle fasce di rispetto autostradale ed eventualmente compatibili con esse, spetta a, ns. concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.....”.

### Parere pervenuto ai fini della valutazione di incidenza

• **UO Biodiversità e Aree Protette**, contributo istruttorio pervenuto in data 20/02/2014, prot. int. 430/14 con il quale si comunica quanto segue:

“(.....)In relazione al progetto di cui in oggetto, **richiamata** la vigente disciplina normativa di settore, e in particolare:

- la Dir.C.E. n. 43/92, che in particolare :

- individua come obiettivo essenziale di interesse generale, perseguito dalla Comunità, la salvaguardia, la protezione e il **miglioramento della qualità dell'ambiente**, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche;
- riconosce che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato;
- riconosce altresì che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;



- definisce conservazione quel complesso di misure necessarie per mantenere o **ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche** in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i) (art. 1 c. 1 lett. a);
  - definisce lo stato di conservazione di un habitat naturale l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare **a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni**, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (art. 1 c. 1 lett. e);
  - definisce lo stato di conservazione di una specie l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare **a lungo termine** la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni (art. 1 c. 1 lett. i);
  - all'art. 6 pone condizioni perentorie all'approvazione di progetti non direttamente connessi e necessari alla conservazione dei SIC;
- la Dir.C.E. n. 147/09, considerando in particolare:
- che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione, e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;
  - le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, in gran parte specie migratrici, un patrimonio comune;
  - l'efficace protezione degli uccelli un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;
  - la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile;
  - la severità delle misure da prendere, e riguardanti i diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè riguardanti le ripercussioni delle attività umane, tra le quali in particolare si annovera la distruzione e l'inquinamento degli habitat, adeguata alla situazione delle diverse specie;
  - scopo precipuo della conservazione: la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali, in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei, disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;
  - la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione;
  - necessarie misure di salvaguardia anche per le specie migratrici, tenuto conto delle esigenze di protezione per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento, e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare e speciale alle zone d'importanza internazionale, tra le quali le ZPS;
  - necessario adottare misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai citati cc. 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi dello stesso articolo 4 (art. 4 c. 4);
  - che vieta il disturbo deliberato, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della stessa direttiva (art. 5);
- il D.P.R. 357/97 e succ. modif. e integraz., che in particolare:
- all'art. 1 c. 2 dichiara le finalità di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;
  - all'art. 2 c. 1, lett. m. definisce i siti di importanza comunitaria come i luoghi, selezionati dalla Commissione europea e inseriti in apposite liste, che contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato



di conservazione soddisfacente e che possono, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i S.I.C. corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

- il Dlgs. n. 152/06, e in particolare gli artt. nn. 2 e 3 ter per i quali rispettivamente si definisce la finalità del miglioramento delle condizioni dell'ambiente e si sancisce il principio di precauzione, dell'azione preventiva e di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- la scheda ministeriale Natura 2000 del SIC/ZPS IT5140011, cui il previsto impianto sarà prossimo, che al punto 3.2 riconosce presenti specie avicole a tutela anche prioritaria, e comunque annoverate nell'All. 1 alla Direttiva, nonché specie erpetologiche rigorosamente tutelate, come *Triturus carnifex*;
- la L.R. n. 1/05, all'art. 3, che individua, tra le risorse essenziali del territorio, quali beni comuni che costituiscono patrimonio della collettività, anche gli ecosistemi della fauna e della flora; nessuna delle risorse essenziali del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio;
- la LR n. 56/00 e succ. mod. e integrazz.;
- la Del.G.R. n. 644/04 e relativi allegati, che:
  - pone, tra i principali e prioritari obiettivi di conservazione del SIC IT5140011, la tutela degli habitat, anche seminaturali e prossimi al SIC, di riproduzione o svernamento di Anfibi, Uccelli e Rettili;
  - riconosce non pienamente soddisfacenti le condizioni attuali degli habitat, al punto che impone l'obbligo di intraprendere un piano di gestione del SIC che affronti e tenda a risolvere le problematiche presenti nel e intorno al SIC, inclusa quella di una progressiva urbanizzazione;
- il manuale per la gestione dei Siti natura 2000;
- il vigente PTCP, che individua le aree di collegamento ecologico funzionale;

**e osservato che:**

- le aree interessate dal progetto ricadono alternativamente, in base al PTCP vigente:
  - in aree umide;
  - in aree cuscinetto intorno a un nodo della rete delle "aree aperte" di collegamento ecologico funzionale di cui all'art. 10 della LR 56/00, rete per la quale la Regione riconosce primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche (c. 1 dello stesso art. 10), ovvero dentro lo stesso nodo;
  - in area tutelata dall'art. 7 delle relative norme attuative;
- il SLA risulta carente a riguardo di aggiornati e puntuali rilievi floristici, vegetazionali e faunistici, effettuati in loco, nonché delle possibili azioni di mitigazione;
- il percorso della condotta elettrica interrata è previsto ricadere in area SIC per la quale i vigenti S.U. comunali hanno individuato, a compensazione di un insediamento civile, una cassa di espansione e aree di golena lungo il corso del fosso Gavina, e l'Autorità di bacino dell'Arno prevede azioni di carattere ambientale e/o idrogeologico;

**dato atto che:**

- nonostante l'esplicita richiesta di integrazioni in tal senso, lo studio d'incidenza si è limitato ad analizzare lo stato degli habitat e delle specie protette presenti nell'area di influenza dell'impianto (considerato sia nella fase di costruzione che di esercizio), solo su base compilativa, senza effettuare rilievi diretti sul campo da parte di specialisti;
- la L.R. n. 56/00 e succ. mod. e integrazz. impone di esaminare i progetti anche esterni ai confini dei SIC/ZPS, nella misura in cui essi comportino un degrado dell'integrità dello stesso SIC;
- in base al QC del vigente PTCP l'area strettamente interessata dal progetto ricade in un'area umida di elevato valore naturalistico e di cuscinetto di un nodo delle aree aperte della rete ecologica provinciale di cui all'art. 10 della L.R. n. 56/00 e succ. mod. e integrazz., per la quale la "Regione riconosce primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche", tant'è che l'area di progetto è circondata da fossi di scolo tutelati dalla L.R. n. 79/12 sulla bonifica idrica;
- è probabile, per il principio di precauzione, che alcune specie protette vivano e si riproducano all'interno e in prossimità dell'area di progetto e di cantiere;

- all'interno della part. catast. n. 593 del fo. 46, ove è previsto anche un cantiere di assemblaggio, è presente (esternamente allo stesso cantiere) un'area umida di ca. 1000 m<sup>2</sup>, ove il WWF segnala la presenza di Anfibi protetti, anche in modo rigoroso;
- la stretta vicinanza alla ZPS e all'ANPIL Stagni di Focognano inducono a pensare che assai probabilmente le specie proprie di habitat umidi tutelate ivi presenti si irradiano capillarmente anche nelle seppur piccole aree umide presenti nell'area di progetto;
- il cantiere e le aree di nuova urbanizzazione eroderanno ambienti attualmente seminaturali (incolti radamente alberati, ove il WWF segnala la nidificazione dell'Averla);
- il SIR n. 45 si presenta come un arcipelago di aree già limitatamente interconnesse, per le quali ogni ulteriore degrado della matrice urbanizzata o antropizzata, in cui tali aree sono immerse (almeno di quella ricadente nelle aree di collegamento ecologico), determina un maggior grado di isolamento delle metapopolazioni più vulnerabili, quali quelle della Testuggine palustre, specie rigorosamente protetta, e quindi un degrado complessivo dello stesso SIR;
- il rumore derivante dalle turbine elettriche e dal traffico veicolare, incrementato rispetto ai livelli attuali, renderà più difficoltoso il richiamo acustico di alcune specie animali protette (Anfibi e Uccelli) che presumibilmente si riproducono nell'area di progetto o nelle sue prossimità;

**considerato:**

- che le indicazioni della Del.G.R. n. 644/04 inducono chiaramente a valutare anche i minimi disturbi che progressivamente e insensibilmente, ma inesorabilmente e capillarmente, determinano l'erosione di habitat naturali e seminaturali dentro e intorno al SIR n. 45;
- che la prevista urbanizzazione di nuove aree semiumide si spingerà fino in prossimità e quasi a contatto con fossi di bonifica tutelati (v. confine nord dell'area di progetto), a mitigazione della quale si rende necessario, date le indicazioni regionali, salvaguardare al massimo le aree di possibile sviluppo delle zone umide previste dall'Autorità di bacino in prossimità del fosso di Gavine, che scorre più a sud;
- che il fosso colatore destro delle acque basse presenta un tratto di almeno 150 m rivestito in cls armato, confinante con l'area di progetto, e le cui lastre di cls si presentano in massima parte ammalorate, e che un suo recupero con tecniche di sistemazione idraulica naturalistica si configurerebbe come un'adeguata mitigazione alla prevista nuova urbanizzazione delle aree di progetto, dato che si migliorerebbe significativamente un'importante area umida;
- necessario, in assenza delle integrazioni richieste, imporre le seguenti azioni di mitigazione e di monitoraggio, che superino, per portata e per accuratezza, il grado di indeterminatezza lasciato dal SLA presentato, e da realizzarsi contestualmente alle opere di cui in oggetto:
  1. la recinzione perimetrale dell'impianto sia dotata alla base di una lamina metallica continua alta almeno 25 cm, per impedire agli Anfibi di entrare nell'impianto industriale, ove potrebbero essere schiacciati dai mezzi circolanti; eventuali esemplari di Anfibi presenti nell'area così recintata siano spostati, con le dovute cautele, nelle aree umide poste all'intorno;
  2. onde mitigare il degrado delle aree semiumide, attualmente incolte, di nuova urbanizzazione, si proceda a recupero, con tecniche di ingegneria naturalistica, del tratto (minimo 150 m) di colatore destro delle acque basse prospiciente l'area di progetto, previa intesa col competente Consorzio di bonifica;
  3. a mitigazione del temporaneo o permanente degrado degli attuali incolti, si provveda a tempestivo ripristino dei luoghi nelle aree di cantiere D e D'(al max entro un anno dalla dismissione dei relativi cantieri), mediante piantagione, da settembre e marzo, possibilmente a gruppi radi, di almeno 30 piantine con pane di terra (quelle a taglia più alta in posizione centrale in ciascun gruppo) comprendenti la maggior parte delle seguenti specie: Prunus cerasus, Azzeruolo, Sorbo domestico, Evonimo, Ciliegio, Gelso bianco e nero, Pioppo bianco e nero, Leccio, Cipresso, Sanguinello, Viburnus opulus, V. lantana e V. tinus, Tilia cordata e platyphyllos, Farnia, Carpino bianco, Frassino ossifillo, Pino domestico, Oleandro, Prunus cerasifera Pissardii, Albero di Giuda, Alloro, Platano, Oleastro, Magnolia, Cedro del Libano, Rosmarino, Mimosa e Kaki, e semina all'intorno, previa asportazione di qualsiasi genere di rifiuto non biodegradabile e leggera lavorazione del terreno, di un miscuglio di specie erbacee nettariifere e da granella (a favore di insetti e uccelli), come ad es. medica, girasole e miglio; tale vegetazione erbacea, da mantenere

perennemente, potrà eventualmente essere sfalciata solo in inverno, senza asportare il materiale falciato, prevedendone normalmente il rinnovo per autodisseminazione. Le aree verdi così ricreate, nonché quelle attualmente incolte e semiumide ad esse prossime (entro 100 m) poste nella stessa particella catastale, non potranno essere in altro modo impegnate, né percorse da mezzi meccanici: l'area resterà dedicata esclusivamente alla vegetazione, ai Chiroteri, agli Uccelli e agli Insetti;

4. si mantenga la conduttura elettrica interrata ad AT alla distanza minima di 8 m dal fosso di Gavina, in dx idraulica, nel tratto in cui la sua sponda dx si addentra in area SIC;
5. le mitigazioni di cui sopra andranno a sommarsi a eventuali ulteriori interventi richiesti dall'autorità idraulica a compensazione delle aree impermeabilizzate o dei volumi edificati e sottratti alle acque di esondazione dei corsi idrici;
6. qualsiasi variante al progetto, che comporti ulteriore urbanizzazione, dovrà soggiacere a ulteriore valutazione d'incidenza;
7. dovranno essere monitorati, a partire dal corrente anno e fino a due anni seguenti alla realizzazione delle opere di mitigazione sopra descritte, gli sviluppi biologici ed ecologici dell'area di cantiere e suo intorno: identificazione e stima di abbondanza (mediante un indice idoneo per ciascun taxon di volta in volta esaminato) delle specie e habitat protetti o di attenzione protezionistica e di quelle alloctone ivi rinvenute in tutte le stagioni dell'anno, annotando la fase ontogenetica degli esemplari rinvenuti (uova, larve, forme giovanili, adulti, ecc), il sesso, eventuali note particolari (identificativo degli esemplari inanellati, ecc), eseguendo almeno un rilievo per stagione (minimo quattro rilievi all'anno);
8. dovrà pervenire alla scrivente Direzione, a partire dal corrente anno e per tutto il periodo di monitoraggio, una puntuale relazione annuale riguardante gli effetti delle azioni sopra prescritte e previste, a firma di specialisti in discipline di carattere naturalistico per le parti di competenza, completa dello stato di avanzamento dei lavori di cantiere interessati dalle prescrizioni sopra riportate e della cartografia e delle foto degli interventi prescritti;

**si esprime parere favorevole, a condizione che siano impartite le sopra espresse prescrizioni....".**

## OSSERVAZIONI

### La Conferenza esegue l'analisi delle osservazioni pervenute ai sensi della LR 10/2010 e L.241/90

Come riportato nel verbale della seduta del 03/09/2013 della Conferenza dei Servizi è stata accolta un'osservazione presentata da Marco Caldiroli per: Coordinamento dei Comitati Toscana Centro, WWF Toscana, Medicina Democratica Onlus, Italia Nostra, pervenuta entro la data del 05/08/2013.

#### OSS. N. 1 - MARCO CALDIROLI PER: COORDINAMENTO DEI COMITATI TOSCANA CENTRO, WWF TOSCANA, MEDICINA DEMOCRATICA ONLUS, ITALIA NOSTRA.

SINTESI: vedi verbale del 03/09/2013.

#### CONTRODEDUZIONE DEL PROPONENTE:

##### 1- QUADRO PROGRAMMATICO

In merito al quadro programmatico si rimanda al verbale della Conferenza dei Servizi del 03/09/2013 in cui è riportata una sintesi di conformità ai piani e relativamente alla scelta localizzativa. Si ritiene che il Proponente non possa controdedurre sui contenuti degli strumenti pianificatori.

Riguardo la **conformità del progetto agli strumenti pianificatori**, il Proponente, come già esposto nella documentazione presentata, ritiene il progetto conforme, come confermato tra l'altro dall'istruttoria condotta dagli Enti estensori di tali strumenti.

**Le alternative strategiche**, di localizzazione, di processo e l'alternativa zero sono state considerate all'interno della pianificazione di settore, costituita da:

- Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti (Province di Firenze, Pistoia e Prato - ATO Toscana Centro), del Dicembre 2012, e tutta la pianificazione in esso richiamata.
- Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) del Piano provinciale di gestione dei rifiuti e assimilati ATO N.6 - Fase II, del 25 Novembre 2003.

Le soluzioni adottate dal proponente nella documentazione presentata sono quindi una diretta conseguenza di quanto previsto dalla suddetta pianificazione, non essendo nelle competenze dello stesso proponente la possibilità di indicare scelte strategiche, differenti localizzazioni o tipologie di processo.

##### 2- PROGETTO E AIA

L'impianto è stato progettato per far fronte ad un ampio ventaglio di esigenze della comunità, in termini di tipologia e quantità di rifiuti trattabili. Dal punto di vista progettuale, questa caratteristica è normalmente considerata un pregio. In quest'ottica, il pretrattamento serve proprio nei casi in cui, per esigenze estranee all'impianto, dovessero essere conferiti rifiuti contenenti frazioni organiche o metalliche altrimenti recuperabili. Stesso discorso vale per qualsiasi altro tipo di rifiuto elencato dal proponente: si tratta di rifiuti che possono essere conferiti all'impianto perché l'impianto è in grado di smaltirli, il che non significa che debbano essere conferiti.

Il ciclo dei rifiuti in cui si inserisce il Termovalorizzatore non va confuso con la capacità del termovalorizzatore di essere flessibile.

#### Recupero ed efficienza energetica

Si veda la risposta alla richiesta di integrazione n° 2 della Conferenza di Servizi, di cui al documento INT001 - Documentazione integrativa - Integrazioni.

Si precisa, inoltre, che l'energia termica usata internamente al processo per il sistema SCR è stata considerata come energia termica prodotta, in coerenza con quanto riportato nelle Guidelines soprarichiamate, in particolare:

- al par. 3.4 "Circulating heat and electricity for own uses of the incineration plant are part of Ep and are not be counted in Ei";
- a pag. 31 e 32 nella tabella di esempio di calcolo del coefficiente R1 "Epheat int. used2 = for heating up of flue gas with steam, backflow as condensate".

Relativamente al consumo di gas naturale, si precisa che la risposta alla richiesta di integrazione n° 2 della Conferenza di Servizi considera il contributo energetico corretto fornito dal gas naturale (utilizzando il Potere Calorifero Inferiore e non il Potere Calorifero Superiore).

#### Configurazione emissiva

Si rammenta che tutti i punti di emissione in atmosfera sono rappresentati nel documento AIA - 005 - Planimetria emissioni.

Si precisa che gli sfiati dei silii di stoccaggio dei reagenti e dei residui del sistema di depurazione fumi non sono indicati nella suddetta planimetria perché, essendo raccolti e convogliati allo stesso sistema di depurazione, non si configurano come punti di emissione.

Gli sfiati di vapore dalle valvole di sicurezza non sono segnalati in quanto non oggetto di autorizzazione.

Il disposto normativo vigente non prevede il monitoraggio in continuo della concentrazione di mercurio sui fumi depurati al camino, né, tantomeno, sui fumi grezzi.

Il progetto prevede il monitoraggio in continuo della concentrazione di mercurio sui fumi depurati al camino, migliorando di fatto il suddetto disposto normativo. Il monitoraggio del mercurio sui fumi grezzi, a differenza di altre tipologie di inquinanti, non è stato previsto perché tecnicamente non attendibile e perché non esistono applicazioni europee consolidate in tal senso.

Si precisa che, per ciascuna linea, il sistema di monitoraggio di processo (SMP) analizza i fumi in uscita dalla caldaia ed in uscita dal primo stadio di depurazione fumi (primo filtro a maniche). La portata dei fumi in uscita dalla caldaia (o in uscita dal primo filtro) è calcolata indirettamente, tramite i valori della portata e della concentrazione di ossigeno misurati al camino e il valore di concentrazione di ossigeno in uscita caldaia (o in uscita dal primo filtro).

In merito all'impostazione della valutazione dell'impatto in atmosfera, si precisa che:

1. è stato analizzato sia uno scenario prestazionale, che prevede emissioni pari alle soglie di attenzione (Scenario S1b), sia uno scenario di "worst case" che prevede emissioni pari ai limiti di legge;
2. questi ultimi sono in parte uguali a quelli previsti dal Dlgs. 133/05 ed in parte valori più bassi, ma rappresentano il quadro dei limiti massimi di emissione proposto dal proponente;
3. in questo senso non vi è stata alcuna sottovalutazione degli impatti, ma al contrario, viste tutte le ipotesi cautelative adottate in fase di valutazione, gli esiti risultano rappresentativi del caso peggiore;
4. in merito alla percentuale di ossigeno nei fumi si è fatto riferimento in tutto il progetto e nella valutazione a quella indicata nel Dlgs. 133/05 pari all'11%.

#### Messa in esercizio

Il Dlgs. 133/05 non fornisce indicazioni sulla fase di primo avviamento degli impianti di incenerimento. Per quanto sopra, seppur non direttamente applicabile, si è fatto riferimento alla normativa di settore, ovvero a quanto previsto all'art. 269 del Dlgs. 152/06 e smi.

L'A.I.A. definirà le modalità di messa in esercizio e messa a regime.

Il proponente ha avanzato una proposta sulla base delle proprie esperienze in impianti similari già realizzati, per i quali le modalità suddette sono riportate nelle rispettive A.I.A.

#### Gestione delle Acque

Come indicato nel documento di progetto definitivo 057 - ICM002 - Schema a blocchi - Sistema di gestione delle acque e nella relazione 042 - MEC001 - Relazione tecnica - Sistemi Meccanici Processo, si precisa che:

"L'impianto di termovalorizzazione è dotato di un sistema integrato di gestione delle acque tale da minimizzare gli scarichi liquidi.

Le Acque Meteoriche di Prima Pioggia provenienti da strade e piazzali, assimilabili ad Acque Meteoriche Dilavanti Contaminate, sono convogliate e stoccate in una vasca di prima pioggia per poi subire un trattamento primario ed essere smaltite attraverso la pubblica fognatura.

Le Acque Meteoriche provenienti da strade e piazzali eccedenti la prima pioggia, assimilabili ad Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate, sono inviate al Canale Colatore Destro.

Le Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate provenienti dalla copertura del fabbricato principale vengono recuperate al fine di un loro riutilizzo. Le Acque Meteoriche Dilavanti Non

Contaminate provenienti dalla copertura degli altri fabbricati vengono inviate al Canale Colatore destro.

Le acque di lavaggio, diverse dalle meteoriche, assimilabili ad acque reflue industriali, derivanti dalle attività di pulizia delle diverse superfici d'impianto, sono convogliate in vasche chiuse di stoccaggio dedicate e smaltite mediante autobotte.

Si prevede il recupero delle acque di processo per un successivo riutilizzo, per le utenze d'impianto che non necessitano di acqua con caratteristiche qualitative particolarmente elevate. Le acque industriali di processo non riutilizzate sono inviate, a seconda delle loro caratteristiche, alla pubblica fognatura oppure allo stoccaggio in vasca chiusa per lo smaltimento con autobotte.

Le acque nere dei servizi del fabbricato pesa, del fabbricato servizi e del fabbricato termovalorizzatore saranno inviate in fognatura.

Il sistema di distribuzione, essenzialmente costituito da tubazioni, valvole e pompe, collegherà i sistemi alle varie utenze."

#### Direttiva Seveso

Circa l'applicabilità della Direttiva Seveso si ribadisce quanto riportato al paragrafo 8 del documento 001 - AIA001 - Relazione Tecnica.

Si precisa che:

- non si è inteso ridurre né banalizzare l'applicazione della Circolare VVF del 31/01/2007 (peraltro di una Circolare, e per di più datata rispetto alla evoluzione normativa sia europea che nazionale), bensì ricondurre il raggio d'azione nell'alveo prioritario dell'applicabilità della disciplina Seveso, fondata - senza possibilità di interpretazioni - alla presenza di determinate quantità sostanze/miscele (o preparati) pericolosi ma anche alla potenzialità di far insorgere un incidente rilevante: in tal senso valga il secondo capoverso della nota 1 alla Parte 2 dell'Allegato I che recita "...Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive [Ndr: direttiva 67/548/CEE e direttiva 1999/45/CE, ora sostituite dal CLP], ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti...";
- non vi è alcuna necessità di documentare il fatto che trattasi di rifiuti non infiammabili né tantomeno facilmente infiammabili, non esplosivi, non tossici, non comburenti né ecotossici dal momento che il progetto e la procedura autorizzatoria de quo sono relativi ad un impianto per la termovalorizzazione di rifiuti NON PERICOLOSI, con ciò confermando in toto l'approccio decisamente conservativo adottato in termini di assimilazione (sostanziale) dei rifiuti pericolosi a determinate sostanze/miscele (o preparati) pericolosi (e non viceversa) che in tal caso, appunto, risulta non applicabile;
- sia in condizioni ordinarie sia in condizioni di anomalia/malfunzionamento, l'applicabilità indiscussa della normativa generale richiamata, anche con riferimento alla prassi (DM 10/03/98, art. 29 sexies comma 7 DLgs. 152/06, Linee Guida regionali sulla VIA), garantisce l'elaborazione di un progetto conforme in termini di sicurezza e di prevenzione incendi (e di recipienti in pressione), senza che si debba impropriamente applicare una disciplina speciale come quella sul controllo dei pericoli di incidente rilevante, originata e sviluppata con altre e differenti finalità.

#### Applicazione delle BAT

Si precisa che il progetto presentato è conforme a quanto indicato nel D.M. 29/01/2007 - Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art 3, comma 2 del Dlgs. 372/99 - Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di incenerimento).

In particolare si segnala che:

#### BATH 1.1

Si veda quanto indicato al punto 2.1 ed in risposta al punto 37 delle richieste di integrazioni (documento 001\_INT001\_Integrazioni).

#### BATH 1.2

I rifiuti speciali saranno oggetto a procedure di "omologa" che prevedono anche una caratterizzazione analitica. Tale procedura farà parte integrante del sistema qualità.

Il progetto prevede il rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto.

Saranno ridotti i flussi di plastiche clorurate.

L'omogeneizzazione avviene normalmente tramite il mescolamento del rifiuto in fossa.

Il progetto prevede un'area, posta all'interno dell'avanfossa, dedicata alle operazioni di campionamento dei rifiuti in ingresso, in frequenza e metodologia conforme alla normativa vigente.

#### BATH 1.4

Il progetto prevede un sistema di pretrattamento dei rifiuti che sarà utilizzato in funzione del tipo di rifiuto in ingresso.

#### BATH 2.1

Il progetto prevede l'utilizzo di una griglia mobile con iniezione di aria primaria al di sotto della griglia, in quantitativi circa stechiometrici, e di aria secondaria al di sopra della stessa griglia. L'alimentazione del rifiuto, il movimento della griglia e la distribuzione dell'aria saranno regolati automaticamente al fine di ottimizzare la combustione.

Relativamente alla zona di post combustione, la normativa vigente prevede che dopo l'ultima immissione di aria comburente, in modo controllato e omogeneo ed anche nelle condizioni più sfavorevoli, i fumi permangano ad una temperatura di almeno 850 °C, misurata vicino alla parete interna della camera di combustione (CC), o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione per almeno due secondi.

All'inizio della zona di post-combustione sono previsti due bruciatori ausiliari, alimentati a gas naturale, per garantire che la temperatura in post-combustione non scenda al di sotto del valore prescritto in nessuna condizione operativa.

Il controllo del rispetto della prescrizione normativa di permanenza dei fumi per almeno 2 secondi, alla temperatura minima di 850 °C, viene effettuato sul valore di temperatura (T2s) ottenuto, nelle diverse condizioni di carico, da un algoritmo di calcolo che utilizza la strumentazione di misura installata.

Dai calcoli termofluidodinamici di progettazione (si vedano le immagini seguenti) il tempo di permanenza di 2 secondi si raggiunge, nel caso in oggetto, alle seguenti altezze, in funzione del carico, inteso come potenza termica sviluppata dai rifiuti:

5,8 m al 70 % (8,9 m dall'inizio ZC),




6,7 m al 80 % (9,8 m dall'inizio ZC),

7,5 m al 90 % (10,6 m dall'inizio ZC),

8,6 m al 100 % (11,7 m dall'inizio ZC),

9,4 m al 110 % (12,5 m dall'inizio ZC).

Di seguito sono riportati i profili termici di temperatura in ZC e ZPC in due condizioni di funzionamento e un disegno della ZC e della ZPC con le quote principali.



#### BATH 3.3

Si veda quanto indicato nella risposta alla richiesta di integrazione n° 5 di cui al documento 001\_INT001\_Integrazioni, consegnato unitamente al presente documento.

#### BATH 4.1.3

L'impianto risulta essere dotato di un camino per l'immissione in atmosfera dei fumi, con altezza pari a 70 metri e tale da assicurare una buona dispersione dei fumi, e dotato di un sistema di monitoraggio in continuo degli inquinanti secondo le prescrizioni di legge.

Sul camino è previsto un locale chiuso e dedicato per permettere all'ente di controllo di effettuare agevolmente il campionamento manuale dei fumi.

Si specifica che il blocco automatico di alimentazione dei rifiuti interviene in caso di superamento dei limiti semiorari di emissione al camino che saranno prescritti in sede di autorizzazione ed in caso di mancato rispetto della condizione della permanenza dei fumi in camera di post combustione ad una temperatura superiore a 850 °C per almeno 2 secondi.

BAT H 5.2

Si veda quanto indicato al punto 2.5.

BAT H 6.3

L'impianto è rispondente alla BAT in oggetto, in quanto:

- utilizza un sistema a doppia filtrazione, con utilizzo nel secondo stadio di filtrazione di bicarbonato di sodio. I residui di tale stadio, detti Prodotti Sodici di Reazione (PSR), nei sistemi a doppio filtro come quello proposto, sono caratterizzati da notevole purezza e possono essere inviati a recupero, anziché a smaltimento, con rendimenti di rigenerazione elevati. Come indicato al paragrafo 2.2.3.3 del documento 042 - MEC001 - Relazione tecnica - Sistemi meccanici e di processo, i Prodotti Sodici di Reazione (PSR) che residuano dal secondo stadio a secco saranno stoccati in un silo dedicato e saranno allontanati dalla centrale tramite automezzi per la loro successiva rigenerazione in impianti appositi.

- prevede un sistema per la separazione ed il recupero di metalli dalle scorie, ai fini del riutilizzo delle scorie, in idonei impianti, come materie inerti. Come riportato nel capitolo 10 del documento 042 - MEC001 - Relazione tecnica - Sistemi meccanici e di processo.

Riguardo le polveri che residuano dal primo stadio, esse non sono trattate in impianto (le BAT prevedono sistemi di inertizzazione, prima dello smaltimento finale, applicati "preferibilmente" in loco, non necessariamente). Pertanto esse saranno smaltite presso impianti idonei che provvederanno al loro trattamento e smaltimento finale

BAT H 7.2

Il progetto è stato elaborato con lo scopo di ottimizzare il recupero energetico prendendo in considerazione tutte quelle tecniche che possono concorrere alla riduzione dei consumi energetici e/o delle emissioni con essi connesse, sia in forma diretta (produzione di energia in loco) che indiretta (emissioni evitate da centrale termoelettrica remota). In particolare si segnala come il ciclo termico preveda il recupero di calore sia sui fumi sia sugli spurghi principali.

In merito al recupero termico per utenze esterne (teleriscaldamento) si veda quanto indicato nella risposta alla richiesta di integrazione n° 5 di cui al documento 001 - INT001 - Integrazioni, consegnato unitamente al presente documento.

In merito al ricircolo fumi, si segnala che non è stato previsto in quanto l'esperienza maturata nella gestione di impianti analoghi a quello in esame ha mostrato che tale sistema risulta non necessario per il corretto controllo della combustione. Già altre tecnologie adottate, previste dalle BAT e volte al preriscaldamento dell'aria primaria ed all'ottimizzazione della distribuzione dell'aria di combustione primaria e secondaria (utilizzo di metano quale combustibile ausiliario, recupero dei cascami del ciclo termico, preriscaldamento dell'aria di combustione, preriscaldamento dell'acqua alimento caldaia, impiego di apparecchiature di conversione dell'energia ad alta efficienza, efficace isolamento delle apparecchiature, minimizzazione dei rientri incontrollati di aria in fase di combustione o trattamento dei fumi, manutenzione programmata delle superfici di scambio del generatore di vapore e degli scambiatori), risultano efficaci in tal senso.

Inoltre il ricircolo dei fumi è una soluzione adatta ai forni non integrati con caldaia, mentre il progetto in esame prevede un sistema forno caldaia integrato.

Va segnalato inoltre che il mantenimento di condizioni operative stabili, al fine di limitare l'impiego di combustibili ausiliari o la necessità di pretrattamenti, è una condizione operativa fortemente ricercata e raggiungibile autorizzando l'impianto a carico termico (si veda quanto indicato documento 001 - INT001 - Integrazioni).

BAT H 9.6



Si faccia riferimento a quanto indicato nei documenti di progetto definitivo 049 - AUT001 - Relazione tecnica - Sistema automazione e TVCC di processo e 050 - AUT002 - Schema dell'architettura del sistema di automazione di processo.

BATH 12.1

Si veda quanto indicato nelle risposte alla richiesta di integrazioni di cui al documento 001\_INT001\_Integrazioni, consegnato unitamente al presente documento.

BATH 12.2

Si veda quanto indicato al punto 2.1.

Piano di Monitoraggio e Controllo

Il piano di monitoraggio e controllo proposto è conforme a quanto previsto nel documento "Criteri direttivi sugli impianti di incenerimento" redatto dalla regione Toscana (Aprile 2008).

Piano di Comunicazione

In questa fase si ritiene esaustivo quanto riportato nel documento SIA 014 - Piano di Comunicazione.

### 3- QUADRO AMBIENTALE E COMPONENTE ATMOSFERA

Qualità dell'aria

Ai fini della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria si è fatto riferimento ai dati misurati dalle rete di monitoraggio Regionale.

Ricadute inquinanti

La scelta del data set meteorologico è ampiamente argomentata nel documento All 4.1 - SIA4.1 - Valutazione di impatto in atmosfera e relative appendici.

Il data set scelto tra i due analizzato è quello maggiormente completo e rappresentativo poiché riferito a 5 anni (Calmet 2007 - 2011).

Lo scenario S1a è rappresentativo del caso peggiore ("worst case") poiché basato su valori massimi che il proponente indica come limiti alle emissioni.

La valutazione di impatto in atmosfera si basa su una serie di ipotesi conservative, tra le quali:

- Emissioni pari ai limiti massimi;
- Immissioni pari al valore massimo riscontrato nei cinque anni di riferimento in ogni punto della griglia.

Salute pubblica e valutazioni sanitarie

Si ribadiscono le valutazioni riportate nel documento 010 - SIA 010 - Quadro di riferimento ambientale - Salute Pubblica e relativi allegati e nel documento 001 - INT 001 - Integrazioni.

Rischio salute umana

Si ribadiscono le valutazioni riportate nel documento 010 - SIA 010 - Quadro di riferimento ambientale - Salute Pubblica e relativi allegati e nel documento 001 - INT 001 - Integrazioni.

Impatti sanitari delle emissioni dell'inceneritore

Si ribadiscono le valutazioni riportate nel documento 010 - SIA 010 - Quadro di riferimento ambientale - Salute Pubblica e relativi allegati, nel documento All 4.1 - SIA4.1 - Valutazione di impatto in atmosfera e relative appendici e nel documento 001 - INT 001 - Integrazioni.

Gas climalteranti

Si ribadiscono le valutazioni riportate nel documento All 4.2 - SIA4.2 - Bilancio delle emissioni di gas serra (GHG) e nel documento 001 - INT 001 - Integrazioni.

Flora, fauna ed ecosistemi

Si rimanda a quanto riportato in merito nel documento 001 - INT 001 - Integrazioni.

Valutazione di incidenza

Si rimanda a quanto riportato in merito nel documento 001 - INT 001 - Integrazioni.

Relazione paesaggistica

Si rimanda a quanto riportato in merito nel documento 001 - INT 001 - Integrazioni.

LA CONFERENZA DEI SERVIZI, prende atto di quanto risposto dalla ditta in merito al quadro programmatico ed alle alternative. L'impianto risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e alla pianificazione di settore. Si conferma che le varie alternative sono state già considerate ed analizzate negli strumenti di pianificazione.

Si prende atto di quanto risposto dalla società Q.tHermo in merito al secondo punto "Progetto e AIA", e si rimanda alla richiesta di integrazione n° 2 della Conferenza di Servizi, di cui al documento INT001 - Documentazione integrativa - Integrazioni, per quanto riguarda il recupero energetico ed efficienza energetica.

In merito alla configurazione emissiva, si prende atto di quanto risposto dal Proponente ritenendo esauriente la risposta data e si precisa che il quadro emissivo sarà meglio esplicitato in fase autorizzativa AIA.

Per la messa in esercizio si conferma quanto risposto dal Proponente e si ribadisce che l'AIA definirà le modalità di messa in esercizio e messa a regime.

In merito alla gestione delle acque, si prende atto di quanto risposto dal Proponente e si precisa che visto il parere della PO Risorse Idriche della Provincia di Firenze, tale aspetto sarà oggetto di approfondimenti nella fase autorizzativa come dettagliato in detto parere.

In merito all'applicabilità della Direttiva Seveso, si prende atto di quanto risposto dal Proponente e si ritiene che le motivazioni riportate nel documento "001 - AIA001 - Relazione Tecnica" ai fini di questa valutazione ambientale, siano sufficientemente argomentate.

Ai fini della valutazione dell'applicazione delle BAT, si prende atto di quanto risposto dal Proponente e si ricorda che tale valutazione è prevista ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

In merito al PMeC, come anche specificato nel parere di ARPAT, si conviene che il piano di monitoraggio e controllo sia valutato nella fase di AIA essendo la sede più opportuna per inserire tutte le attività di monitoraggio, comprese quelle relative alla ricaduta ambientale o, se previste, a studi sanitari, considerato che la realizzazione dell'impianto sarà comunque successiva non solo all'attuale procedimento di VIA, ma all'intera autorizzazione.

Si prende atto di quanto risposto dal Proponente, in merito al Piano di comunicazione, e si ritiene che al momento le indicazioni fornite siano esaustive, considerando che a valle della VIA l'impianto sarà sottoposto ad AIA e ad Autorizzazione Unica in cui saranno esplicitate le azioni qui riportate.

In merito al quadro ambientale, componente atmosfera, si prende atto di quanto risposto dal Proponente in merito alla qualità dell'aria e ricaduta inquinanti ritenendo che gli inquinanti monitorati sono quelli identificati dal Dlgs. 155/2010 ed in merito alla scelta del data set, non sono emersi pareri contrari dagli organi competenti.

Per gli altri punti del quadro ambientale si rimanda alla valutazione della documentazione integrativa.

Entro la data del 31/01/2014 (60gg dopo la pubblicazione) sono pervenute a questo ufficio **due osservazioni** in merito al progetto in oggetto. Si riporta la tabella riepilogativa:

N.	Nome	Data arrivo e n. protocollo
1	Marco Caldiroli per: Coordinamento dei Comitati Toscana Centro, WWF Toscana, Medicina Democratica Onlus, Italia Nostra	Ricevuta il 31/01/2014, ns. Prot. Nr. 00053032
2	Antonio Costa	Ricevuta il 31/01/2014 Ns. Prot. Nr. 0053033

Le osservazioni pervenute nei termini del procedimento sono messe a disposizione della Conferenza dei Servizi odierna e vengono riassunte nelle parti essenziali come di seguito:

**OSS. N. 1 – MARCO CALDIROLI PER: COORDINAMENTO DEI COMITATI TOSCANA CENTRO, WWF TOSCANA, MEDICINA DEMOCRATICA ONLUS, ITALIA NOSTRA.**

**SINTESI:** L'osservazione si riferisce ai documenti messi a disposizione e disponibili online su sito della Provincia e per gli aspetti riguardanti la fase autorizzativa AIA, si riservano di formulare altre ulteriori note.

Nell'osservazione si prende in esame quanto previsto nel Piano interprovinciale dei Rifiuti, nel Piano d'Ambito e quanto previsto dalla recente modifica della LR 25/98 art. 17-bis. Secondo l'osservante l'Amministrazione deve scegliere se seguire la nuova norma regionale (carico termico) ed autorizzare per 198.400 t/a con conseguente richiesta di modifica del SLA e dell'ALA oppure scegliere se seguire il PIR in cui è prevista una potenzialità di 137.000 t/a circa.

Ricorda che le elaborazioni del SLA si riferiscono ad un impianto di capacità pari a 136.760 t/a. L'osservazione prosegue con l'analisi delle integrazioni depositate puntualizzando dove opportuno anche temi considerati dal proponente nelle controdeduzioni.

CONTRODEDUZIONE DEL PROPONENTE:

Con riferimento a quanto riportato a pag. 1 delle Osservazioni, al secondo capoverso, dove si afferma che *"In diversi passaggi delle integrazioni si fa riferimento a elaborati del "Progetto Definitivo", documentazione non disponibile né all'atto del deposito della documentazione di VLA e di ALA né in occasione del deposito delle integrazioni in esame."*, la scrivente controdeduce che:

il progetto definitivo completo dell'opera fa parte della documentazione consegnata in data 17/04/2013, con la Domanda di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e risulta -ancor oggi - completamente disponibile al pubblico sul sito della Provincia di Firenze.

Con riferimento a quanto riportato a pag. 4 delle Osservazioni, al terzo capoverso, in merito all'autorizzazione a carico termico richiesta dalla scrivente, dove si afferma che *"Se fosse chiaramente individuato quest'ultimo come dato su cui rilasciare l'autorizzazione (e dunque valutare la procedura di VLA a partire dai contenuti dello SLA) nel caso di specie necessiterebbe la presentazione di una nuova domanda di ALA (scheda C e in parte per le altre schede) e una revisione dello SLA per tutti gli aspetti modificati per effetto della variazione quantitativa (trasporto dei rifiuti e dei residui, additivi di abbattimento, eventuali modifiche nell'entità e caratteristiche delle emissioni ecc)"*, la scrivente controdeduce che:

la documentazione presentata prevede due scenari di riferimento, denominati medio (corrispondente al trattamento di 136.760 t/a di rifiuti) e massimo (corrispondente al trattamento di 198.400 t/a di rifiuti), che sono completamente sviluppati ed analizzati, nei loro aspetti progettuali, gestionali e di impatto ambientale. L'osservazione espressa risulta pertanto priva di ogni fondamento.

Con riferimento a quanto riportato alle pagg. 5 e seguenti delle Osservazioni, in merito alle Integrazioni 2, 3 - Calcolo R1, la scrivente controdeduce che:

le considerazioni riportate derivano da informazioni relative ad un impianto diverso, pertanto non sono pedissequamente applicabili all'impianto in oggetto. Si evidenzia inoltre che il calcolo R1 è stato effettuato -come già sottolineato nella documentazione - senza considerare alcuna forma di cessione di energia termica ad utenze esterne all'impianto (teleriscaldamento).

Con riferimento a quanto riportato alle pagg. 7 e seguenti delle Osservazioni, in merito alla Integrazione 7 - Calcolo emissioni gas serra, la scrivente controdeduce che:  
i riferimenti utilizzati per il calcolo derivano tutti da elementi contenuti nella pianificazione di settore.

Con riferimento a quanto riportato alle pagg. 9 e seguenti delle Osservazioni, in merito alle Integrazioni 17-18-Valori di emissioni attesi, la scrivente controdeduce che:  
i valori garantiti sono stati chiaramente espressi nella documentazione progettuale e nello SIA. Si precisa inoltre che le simulazioni sono state effettuate considerando valori di emissione cautelativi, per ogni scenario di riferimento, che hanno portato a prevedere gli impatti sulla componente atmosferica al peggio delle possibili prestazioni future.

Con riferimento a quanto riportato alle pagg. 17 e seguenti delle Osservazioni, in merito alla Integrazione 52 - posizione camino rispetto al traffico aereo, la scrivente controdeduce che:  
l'interferenza con la procedura antirumore RWY 23, applicata per i decolli, che prevede una virata stretta a destra, non implica automaticamente la modifica della stessa. Di seguito (Figura 1) si riporta una rappresentazione grafica della rotta adottata per il decollo RWY 23 e della posizione del camino.

LA CONFERENZA DEI SERVIZI, prende atto di quanto risposto dal Proponente e conferma che tutta la documentazione, il progetto, le integrazioni, il verbale della Conferenza del 3 settembre scorso, le controdeduzioni sono tutt'ora a disposizione sulla pagina web della Provincia di Firenze, sez. Garante dell'informazione.

In merito alla potenzialità dell'impianto da autorizzare, si precisa che l'art. 17-bis della LR 25/98 che riporta:

*"...Art. 17-bis - Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico."*

1. I flussi annui di rifiuti urbani in ingresso agli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico sono correlati al potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti al fine di stabilire univocamente in autorizzazione la potenzialità impiantistica in termini di carico termico nominale complessivo espresso in MJ/h.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, gli enti competenti tengono conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto nei piani interprovinciali e provinciali vigenti.

3. I flussi annui di rifiuti in ingresso agli impianti di cui al comma 1, sono individuati sulla base del carico termico nominale complessivo dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già avviati senza necessità d'integrazione e modifica della pianificazione vigente.

e pertanto dispone di stabilire il solo carico termico nominale ad integrazione di quanto già previsto nei PIR vigenti. Si precisa che gli scenari considerati dal proponente nella documentazione, tengono conto della potenzialità media (136.760 t/a) e massima (198.400 t/a).

Per i punti successivi dell'osservazione presentata, si rimanda all'analisi puntuale delle integrazioni riportata nel presente verbale.

## OSS. N. 2 – ANTONIO COSTA

### SINTESI:

- a) L'area dal punto di vista paesaggistico ricade in una zona fortemente compromessa e degradata come affermato nel SLA. L'osservazione rileva che l'impianto sia un'ulteriore fonte di degrado ambientale e paesaggistico e che le aree limitrofe in un prossimo futuro potranno essere trasformate proprio in virtù dell'ulteriore modifica derivante dalla costruzione dell'impianto innescando un fenomeno continuo di degrado.
- b) I fossi Reale e Gavine non vengono considerati dal punto di vista del loro valore paesaggistico. Si richiede di verificare se detti corsi d'acqua siano esclusi dal vincolo paesaggistico.
- c) L'impianto non risulta conforme con l'art. 3 (aree sensibili) delle norme di attuazione del PTCP dove si afferma che su tali aree non è possibile aumentare il carico urbanistico esistente.
- d) La riforestazione prevista, usata a mitigazione degli impatti è inutile in quanto stravolge il paesaggio del sito.
- e) L'impianto, rappresenta comunque un degrado delle aree limitrofe essendo queste zone a pertinenza fluviale destinate al contenimento delle piene, che da un lato non garantirebbe la ricarica della falda acquifera senza ricaduta degli inquinanti e, se impermeabilizzate, non permetterebbe la ricarica della falda.
- f) Si chiede, qualora venga realizzato l'impianto, che lo stesso possa trattare rifiuti prodotti nei territori di tutto l'ATO toscana centro.
- g) Il SLA mette in discussione alcuni contenuti del PIR che lo stesso rimane non attuato e i cui obiettivi rimangono disattesi. Mettendo in esercizio l'impianto, opera fortemente impattante, si lascia indietro opere/azioni minori poco impattanti come la riduzione, il recupero del rifiuto e raccolta differenziata.
- h) Osservazioni relative al PIR.
- i) Non vengono analizzate le alternative come previsto all'art. 50, comma 3 della LR 10/2010.

CONTRODEDUZIONE DEL PROPONENTE: Anche riguardo le Osservazioni presentate da Antonio Costa, dall'esame della documentazione trasmessa, si è rilevato come gran parte delle osservazioni non riguardino specificatamente quanto di competenza della scrivente e siano, invece, per lo più relative ad aspetti legati alle pianificazioni.

La scrivente ha pertanto controdedotto unicamente alle osservazioni di propria pertinenza.

Prima di procedere con le controdeduzioni, ci preme sottolineare che i numerosi tecnici qualificati che hanno lavorato al progetto sono ovviamente retribuiti, quasi tutti in qualità di dipendenti, ma non di certo "assoldati" come impropriamente affermato a pag. 1 delle Osservazioni.

Con riferimento a quanto riportato al punto b) delle Osservazioni, in merito alla presenza dei fossi (Reale e Gavine) ai fini della gestione del vincolo Paesaggistico, la scrivente controdeduce che: tale aspetto è trattato, nel dettaglio, nell'Elaborato 2 - Quadro di riferimento programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (pagg. 17 e 18), a cui si rimanda integralmente.

Con riferimento a quanto riportato al punto c) delle Osservazioni di cui sopra, in merito al PTCP, la scrivente controdeduce che:

l'opera risulta assolutamente coerente con il PTCP della Provincia di Firenze.

LA CONFERENZA DEI SERVIZI, prende atto di quanto risponde il Proponente, concorda con quanto affermato per i punti b) e c) dell'osservazione, precisando che i due fossi Reale e Gavine non risultano vincolati ai sensi del Dlgs. 42/04.

*CFE*

Per il punto f) si precisa che l'impianto in oggetto è un impianto a servizio dell'ATO Toscana Centro.

Per il punto i), l'impianto risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e alla pianificazione di settore. Si conferma che le varie alternative sono state già considerate ed analizzate negli strumenti di pianificazione. Si precisa inoltre, che il PIR è stato oggetto anche di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

*Alle*

In merito al punto h), cioè osservazioni sulla pianificazione interprovinciale (PIR) si ritiene che le stesse non siano pertinenti con il procedimento in oggetto.

*St*

Per i punti a), d), e) g), si ritiene che siano considerazioni personali prive di fondamento in relazione al progetto in oggetto ed a tutta la documentazione consegnata.

*de*

*St*

*CFE*

*Alle*

*St*

*Alle*

*St*

*Alle*

*Alle*

# ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE

## 1. Analisi delle integrazioni richieste

Per l'analisi delle integrazioni richieste, per ciascun punto si riporta la richiesta eseguita (RICH), una sintesi della risposta del proponente (PROP) e la valutazione istruttoria (VAL). L'analisi delle integrazioni è svolta utilizzando e tenendo conto di tutti i pareri e contributi tecnici ad oggi pervenuti, dalle Amministrazioni, Enti, Arpat ed uffici coinvolti.

### INTEGRAZIONE 1

**RICH** Il Proponente dovrà dimostrare la percentuale del 10% della frazione biodegradabile dalle analisi già richieste da ARPAT e dalla PO Gestione Rifiuti. Per quanto concerne la specifica dei "rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata" ai sensi del Dlgs 205/10 si intende ovviamente i rifiuti non soggetti a raccolta differenziata ed i rifiuti urbani non raccolti in modo differenziato, pertanto è quanto mai necessario che il Proponente chiarisca tale presupposto in quanto la documentazione non è chiara in tal senso. E' pertanto necessario che il Proponente motivi e dimostri, in base ai dati storici del bacino di utenza dell'impianto – ATO centro, le quantità di rifiuti urbani e speciali conferibili conformemente all'Allegato 2 del D.M. 06/07/2012.

**PROP** Il Proponente fornisce dati relativi ai monitoraggi e alla pianificazione industriale di ATO, rifacendosi a dati "storici", attestanti quanto richiesto.

**VAL** Quanto presentato non costituisce pregiudizio in questa fase del procedimento finalizzato alla valutazione di impatto ambientale.

### INTEGRAZIONE 2

**RICH** Per quanto sopra, appare inoltre necessario che il Proponente chiarisca i termini della formula del rispetto dell'efficienza energetica R1 dimostrando la coerenza con quanto descritto dalle linee guida UE del mese di giugno 2011 della European Commission – Directorate General Environment: "Guidelines on the interpretation of the R1 energy formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to annex II of directive 2008/98/CE on waste" pubblicate dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea e che costituisce il documento di riferimento in ambito europeo per il corretto calcolo della "formula R1".

**PROP** Il Proponente presenta una tabella di dettaglio con i fattori considerati nel calcolo, segnalando che, alla luce di quanto al DM 07/08/2013, che introduce fattori di normalizzazione nel calcolo, il coefficiente R1 passa da 0,738 a 1,019, pienamente rispondente a quanto previsto per l'autorizzazione come impianto di recupero di energia.

**VAL** Quanto presentato soddisfa la richiesta.

### INTEGRAZIONE 3

**RICH** A chiarezza del rispetto dell'efficienza energetica e del procedimento da seguire si chiede un chiarimento, in riferimento alla stima dell'energia annua contenuta nei rifiuti trattati (termine Ew, a sua volta determinato sulla base dei quantitativi di rifiuti inceneriti e del loro potere calorifico inferiore (PCI)). Per la determinazione del PCI è chiesto un duplice raffronto, sia come suggerito dalle linee guida europee, data la variabilità qualitativa dei rifiuti, con il metodo tramite il calcolo indiretto basato sul bilancio termico e di massa del sistema forno/caldaia, sia applicando la formula riportata al paragrafo 2.4.2.1 del documento di riferimento europeo sulle BAT per l'incenerimento rifiuti (BREF agosto 2006).

**PROP** Il proponente riporta il potere calorifico medio annuo dei rifiuti 12.757 KJ/Kg (3.047 Kcal/Kg) in accordo con il Piano d'Ambito. Il Proponente precisa che i due metodi di calcolo

saranno utilizzati in fase di esercizio dell'impianto, precisando che, per il calcolo indiretto, si farà riferimento alla norma UNI 9246.

VAL Si prende atto di quanto dichiarato, e tale aspetto potrà essere oggetto di approfondimenti nella fase di autorizzazione AIA.

#### INTEGRAZIONE 4

RICH Il progetto prevede anche un impianto fotovoltaico su pensiline del parcheggio per una potenzialità di 30kWp. Si osserva che il progetto dell'impianto comporterà di per sé la copertura impermeabile di una grande superficie; pertanto dovrebbe essere analizzata, in questa fase di VIA, la possibilità di una maggiore realizzazione di fotovoltaico (sulle coperture) e negli altri spazi esterni (ove possibile), nel rispetto del PEAP provinciale.

PROP Il gestore segnala l'impossibilità di prevedere ulteriori superfici senza causare interferenza con le attività dell'impianto.

VAL Si prende atto di quanto dichiarato.

#### INTEGRAZIONE 5

RICH Negli elaborati relativi all'Autorizzazione Unica si prende in considerazione anche lo scenario che prevede la produzione contemporanea di energia elettrica e energia termica per il teleriscaldamento (20MWh/h). Trattandosi di un'area fortemente urbanizzata, l'ipotesi del teleriscaldamento deve essere maggiormente approfondita e percorsa anche nella fase di studio di impatto ambientale stimando i costi di realizzazione ed svolgendo un'indagine sulle possibili potenziali utenze da servire.

PROP Il Proponente fa presente che il teleriscaldamento non fa parte del progetto in quanto l'eventuale impianto sarà realizzato da altro soggetto e conferma di aver realizzato le predisposizioni per la fornitura di energia termica.

VAL Il progetto presentato è, in effetti, relativo al solo impianto di cogenerazione tramite combustione di rifiuti.

#### INTEGRAZIONE 6

RICH Chiarire se il valore del peso medio dei veicoli (da calcolarsi mediando il peso del veicolo vuoto e quello del veicolo a pieno carico), utilizzato per la stima del rateo emissivo relativo al transito mezzi su strade non asfaltate, sia stato ricavato in maniera corretta. Qualora si ravvisi un'inesattezza nei calcoli effettuati, si dovrà procedere ad una nuova stima dei ratei emissivi in oggetto.

PROP Il proponente conferma i valori precedentemente comunicati, precisando che il valore assunto per il peso medio dell'autocarro a vuoto è pari a 13 Mg, e pertanto il peso medio relativo al transito da assumere nel modello emissivo risulta correttamente pari a 27 Mg (incidentalmente pari al peso del carico stesso).

VAL Si prende atto di quanto dichiarato.

#### INTEGRAZIONE 7

RICH rivalutare i calcoli presentati per il bilancio di gas serra sulla base delle considerazioni del punto 1.1.4 del parere ARPAT.

PROP Il Proponente fornisce i chiarimenti richiesti, confermando il bilancio positivo in termini di riduzione di emissioni di gas clima alteranti.

VAL Si prende atto di quanto trasmesso.

#### INTEGRAZIONE 8

RICH Come segnalato dal Comune di Firenze, si rileva che è importante comunque, come peraltro già previsto nella relazione, che quando l'impianto sarà in funzione tutti i valori delle emissioni

siano costantemente monitorati (e resi disponibili su apposito sito), e che siano monitorati anche i livelli di concentrazione rilevabili in atmosfera, suolo e acqua.

**PROP** Il Proponente rimanda a documentazione già presentata, compresa la previsione di un sito internet su cui pubblicare tutti i dati relativi ai monitoraggi ambientali.

**VAL** Si prende atto di quanto trasmesso.

#### **INTEGRAZIONE 9**

**RICH** Un elaborato grafico che illustri il sistema di separazione fra acque di prima e di seconda pioggia, atto a garantire lo stato di non contaminazione di queste ultime.

**PROP** Il Proponente descrive il sistema di separazione allegando uno schema dello stesso.

**VAL** Per le caratteristiche e il dimensionamento si rinvia alla fase autorizzativa. Dal parere della PO Risorse Idriche risulta che il sistema di separazione tra acque di prima e seconda pioggia, vista la natura dei reflui e i disegni schematici prodotti, non potrà essere affidata a semplici sfioratori, che in generale non sono in grado di escludere l'immissione di volumi di prima pioggia nella condotta di scarico delle seconde piogge in ogni condizione al contorno di tipo idraulico; pertanto nelle successive fasi di approvazione del progetto dovranno essere messi a punto sistemi che determinino la netta separazione fra acque di prima e seconda pioggia, escludendo ogni possibilità di convogliamento accidentale di acque di prima pioggia verso lo scarico fuori fognatura

#### **INTEGRAZIONE 10**

**RICH** L'elaborazione di misure specifiche per la gestione di versamenti accidentali sulla viabilità e sui piazzali nel caso in cui i volumi della vasca di prima pioggia siano saturati.

**PROP** Il proponente rimanda per questo aspetto al documento 005.3 – AIA0110 – Disciplinare operazioni di prevenzione e gestione, che non era stato valutato nel procedimento di VIA.

**VAL** Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente e si precisa che le modalità gestionali saranno valutate in fase di AIA compresa la definizione dettagliata dei presidi da adottarsi.

#### **INTEGRAZIONE 11**

**RICH** Un piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativo alla fase di cantiere; dovranno essere descritti, se previsti, anche scarichi di tipo domestico come quelli, per esempio, generati dai bagni di cantiere.

**PROP** Il Proponente ritiene che la propria attività di cantiere sia esclusa dalla disciplina in materia di AMPP. Risponde adeguatamente alla richiesta inerente agli scarichi civili.

**VAL** Dalla documentazione pervenuta, si riscontra che le aree di cantiere, aree di montaggio saranno tutte preparate con stabilizzazione tramite materiale inerte che NON conferisce alle superfici di lavoro caratteristiche di impermeabilità. Tale caratteristica rende, di fatto, non efficiente il funzionamento di un eventuale sistema di raccolta/regimazione convogliamento delle Acque Meteoriche Dilavanti che pertanto verranno drenate dal terreno. Il regolamento L.R. 76/R 2012 (che modifica la 46/R2008) recentemente aggiornato dalla 59/R del 2013 non esclude tale tipologia di cantiere dalla gestione e regimazione dalle AMD, ma anzi obbliga questa tipologia di attività come si evince dall'All. 5 tabella 6 punto 1. L'art. 40 ter comma 5 del DPGR 76/R 2012 mod. dalla 59/R 2013 non è applicabile al Cantiere per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica. Infatti per la presunta esclusione dalla gestione delle acque meteoriche dilavanti in fase di cantiere, si deve evidenziare che i riferimenti normativi indicati dal proponente non sono correlabili al caso in esame, trattandosi di cantiere fisso in cui si realizza l'intera opera e non parti circoscritte e isolate facenti parte di un'opera più ampia (come ad esempio le pile di un ponte nell'ambito della realizzazione di una strada). Pertanto il proponente, nelle successive fasi di approvazione del progetto, dovrà



mettere a punto un piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti al cui rispetto, una volta approvato, dovrà essere vincolata la ditta esecutrice i lavori.

#### **INTEGRAZIONE 12**

**RICH** Che il Proponente elabori una nuova soluzione concordata con Publiacqua per lo spostamento dei sottoservizi (acquedotto, fognatura, fangodotto). Poiché la soluzione prevista non è condivisa dal gestore in quanto gli stessi si troveranno a ridosso del fabbricato o al suo interno, con elevato grado di difficoltà per la gestione e manutenzione. La soluzione per l'eliminazione delle interferenze sia idrica che fognaria potrebbe essere il passaggio delle condotte all'interno dell'impianto in gestione a Publiacqua con la realizzazione di un nuovo sottoattraversamento del colatore destro acque basse e del fosso reale, nel quale posizionare la fognatura, il fangodotto e l'acquedotto. In alternativa all'opera di ricostruzione del sottoattraversamento, ci rendiamo disponibili a valutare la possibilità di spostare l'impianto di trattamento in altro sito liberando l'area attualmente occupata.

**PROP** Il Proponente ritiene non fondata l'osservazione di Publiacqua.

**VAL** Publiacqua con il proprio parere conferma l'interferenza relativa ai sottoservizi e indica più soluzioni per eliminare tale interferenza.

#### **INTEGRAZIONE 13**

**RICH** Fornire una valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dalle fasi transitorie dello spostamento delle opere esistenti in loco.

**PROP** Il Proponente presenta uno schema generale delle modalità di esecuzione delle opere da riferirsi a ciascuna tratta interessata.

**VAL** Si ritiene che le modalità proposte siano accettabili purché, preliminarmente all'esecuzione delle opere sia presentato un programma di dettaglio, comprensivo delle operazioni connesse allo smantellamento delle strutture preesistenti e alla verifica di eventuali contaminazioni.

#### **INTEGRAZIONE 14**

**RICH** Fornire una valutazione della gestione delle venute d'acqua nella fase di cantierizzazione dello scavo delle fondazioni e della fossa.

**PROP** Il Proponente valuta non particolarmente rilevanti le venute di acqua dal terreno o meteoriche, che dichiara regimare mediante emungimento con pompe e successivo invio al bacino di decantazione.

**VAL** Si prende atto di quanto dichiarato.

#### **INTEGRAZIONE 15**

**RICH** Verificare, considerando i livelli sonori di macchinari allo stato dell'arte (conformi al Dlgs 262/02) e considerando la configurazione di cantiere acusticamente più gravosa, l'impatto acustico presso i ricettori A e B. Nel caso venga previsto il superamento del limite di immissione differenziale dovrà essere valutata la messa in opera di opportuni interventi di mitigazioni (quali, ad esempio le barriere citate precedentemente) atti a ricondurre i livelli entro limiti.

**PROP** Il Proponente rimanda a riferimenti già trasmessi e riporta una tabella con le caratteristiche delle sorgenti precisando di aver adottato un approccio conservativo considerando in funzione anche le sorgenti discontinue.

**VAL** La documentazione integrativa conferma per la fase di cantiere i dati di rumorosità già forniti nella precedente documentazione. I dati considerati sono dunque quelli riportati nel documento del CTP della Provincia di Torino. Niente viene detto riguardo all'utilizzo di macchinari aventi emissioni, allo stato dell'arte, conformi al Dlgs. 262/02. Inoltre viene confermato che, non è stato previsto nessun intervento di mitigazione per la fase di cantiere,

ribadendo la futura necessità della richiesta di deroga in relazione al potenziale superamento del limite di immissione differenziale presso il ricettore costituito dal capannone del centro commercio all'ingrosso Ingromarket. Si propone di prescrivere:

- All'interno dei cantieri per la costruzione dell'opera, al fine dei limitare i livelli di emissione dei cantieri stessi, dovranno essere utilizzati macchinari conformi al Dlgs. 262/02.
- Nella futura fase di redazione del progetto esecutivo dei cantieri dovranno essere valutati tutti gli opportuni interventi di mitigazione, tecnicamente ed economicamente attuabili, necessari ad evitare il superamento anche del limite di immissione differenziale presso il ricettore dove attualmente è stimato il superamento.

#### INTEGRAZIONE 16

**RICH** Fornire le modalità di calcolo utilizzate per la valutazione della potenza sonora diffusa in esterno delle sorgenti poste dentro la struttura del termovalorizzatore.

**PROP** Il Proponente fornisce i dati richiesti

**VAL** Le integrazioni relative all'indicazione delle modalità di calcolo della potenza sonora emessa in esterno dai macchinari presenti nei locali del nuovo inceneritore, sebbene piuttosto superficiali, confermano l'approccio cautelativo utilizzato nella precedente documentazione e pertanto possono essere considerate soddisfacenti.

#### INTEGRAZIONE 17

**RICH** Siano indicati i valori emissivi attesi sulla base dell'impiego delle BAT previste per l'impianto, anche al fine di pervenire ad una valutazione di impatto più aderente alle attese anche per quei parametri per i quali si riportano nel calcolo i valori limite previsti dal Dlgs. 133/2005.

**PROP** Vengono riproposti i valori della Tabella 7.3 pag. 71 del documento SIA 4.1, affiancati dagli intervalli previsti dalle BAT. Viene pertanto sottolineata la distinzione tra i valori limite ipotizzati ed impiegati nelle simulazioni relative agli scenari di "worst case" (S1a) ed i valori indicati come di "attenzione" o anche "soglie di allarme" utilizzati nello scenario definito "prestazionale" (S1b). Viene indicato come tali valori, pur non essendo necessariamente garantiti, costituiscono una sorta di livelli di guardia il cui superamento viene considerato un'anomalia (si veda anche quanto riportato in risposta alla richiesta n° 53 della CdS). Il Proponente precisa di chiedere l'autorizzazione per i limiti ex Dlgs. 133/05 per le concentrazioni massime semiorarie, mentre propone in tabella valori più bassi per le giornalieri, relativamente ai parametri misurati in continuo, con l'unica eccezione del CO, per la quale non indica neppure una soglia di attenzione. Per i parametri misurati in discontinuo, richiede i valori di legge. I valori proposti sono in linea con i livelli emissivi delle BAT. Riporta anche che i valori di attenzione sono da intendersi come soglie di allarme, il cui superamento comporta, per il gestore, la redazione di apposita nota tecnica contenente la descrizione dell'evento, delle possibili cause e degli interventi messi in atto per il ripristino della normalità, da allegare alla relazione annuale da consegnare agli Enti preposti.

**VAL** Si prende atto che lo scenario prestazionale simulato è da considerarsi quello corrispondente al normale esercizio dell'impianto con valori di emissione all'interno degli intervalli indicati dalle BAT. In tal senso è possibile confrontare l'emissione di questo scenario con quella dell'ipotetico impianto sul quale è stato effettuato lo studio VIS-valutazione di impatto sanitario risalente al 2003 (si vedano le osservazioni successive). Si ritiene accettabile la tabella proposta, rinviando ad una valutazione in marcia dell'impianto per la definizione di livelli di attenzione anche per il CO e per affinare eventualmente gli altri, sottolineando che, in linea con la filosofia stessa della normativa IPPC, i valori prestazionali, se conseguibili, possono costituire anche un limite autorizzativo; ciò è cogente per le categorie per le quali è già stato adottata la revisione dei BREF. Non si ritiene condivisibile invece la modalità di gestione delle soglie di attenzione, cui viene legata la comunicazione nella relazione annuale e non interventi correttivi o, ancor meglio, preventivi. Da notare inoltre la scelta di soglie in linea con i limiti

per le medie giornaliere, il che ne diminuisce ulteriormente l'efficacia, facendo intendere che non si impieghino come vero e proprio allarme. La stessa indicazione di redigere una nota tecnica in caso di superamento delle soglie di attenzione è superfluo in quanto è presumibile che, in un impianto con addirittura una ridondanza di sistemi di abbattimento, qualsiasi deriva rispetto ai valori caratteristici dell'impianto sia legato a malfunzionamenti dell'impianto di abbattimento, eventi per i quali è comunque prevista la comunicazione. Quanto inerente ad eventuali soglie di attenzione e di allarme dovrà essere ricondotto a procedure gestionali, possibilmente automatizzate, da prevedersi in fase di autorizzazione all'esercizio dell'impianto. Si propone la seguente prescrizione:

- Il gestore dovrà comunicare, nell'ambito del procedimento autorizzativo, relativamente ai parametri monitorati in continuo:
  - quali siano le soglie numeriche di attenzione (su dati elementari e/o su medie mobili non oltre la semioraria) che comportino interventi correttivi, anche automatizzati, quali: regolazione aria di combustione, dosaggio dei reattivi, ecc.;
  - quali siano le ulteriori soglie (su dati elementari e/o su medie mobili non oltre la semioraria) – allarme - che, pur in assenza di segnali impiantistici associati a disfunzioni e malfunzionamenti, comportino l'attivazione di interventi correttivi quali: verifiche di funzionalità, riduzione dell'alimentazione, ecc.
  - Le soglie richieste sono quelle relative alle impostazioni base del DCS e alle procedure gestionali adottate; potranno essere riviste in progress in funzione dei dati emissivi caratteristici di impianto.

#### INTEGRAZIONE 18

RICH Siano analizzate le distribuzioni dei valori medi giornalieri e dei valori medi semi-orari delle misure in continuo delle concentrazioni degli inquinanti, ed individuati i corrispondenti valori limite realisticamente adeguati all'impianto in progetto.

PROP Il proponente solleva l'eccezione sulla non possibilità di definire limiti prestazionali avulsi dall'impianto, a partire da dati su impianti simili.

VAL Si rileva che la risposta fornita dal proponente non soddisfa l'effettiva esigenza in base alla quale è stata formulata la richiesta di integrazione. Infatti, come riportato per esteso nel parere ARPAT (inviato alla Provincia di Firenze, 26/07/2013, prot. ARPAT n. 0318704), giova ricordare che il dispositivo dei limiti semi-orari e giornalieri stabilito dal Dlgs. 133/2005 permette di fatto la possibilità teorica che per molte ore/anno l'impianto possa avere emissioni su livelli elevati (dell'ordine di quelli del limite semi-orario), pur non superando il limite giornaliero; per quanto riguarda gli ossidi di azoto, in particolare, tale eventualità potrebbe comportare un contributo massimo da parte dell'impianto (come quello stimato nel SIA) alle concentrazioni orarie di NO<sub>2</sub> in aria ambiente che potrebbe riflettersi sul 99.8° percentile al quale il Dlgs. 155/2010 fissa il limite di 200 µg/m<sup>3</sup>. Considerati i valori di NO<sub>2</sub> rilevati nella piana Firenze-Prato-Pistoia che presentano ancora alcune criticità<sup>1</sup>, si riterrebbe opportuno minimizzare tale contributo. A tal fine potrebbe essere sufficiente predisporre un maggiore controllo delle emissioni anche in termini di variabilità delle concentrazioni degli inquinanti nei fumi. Questo può essere ottenuto semplicemente imponendo un limite al numero di ore per le quali l'impianto può superare certi valori di emissione o analogamente imponendo, come prevede lo stesso Dlgs. 133/2005, un valore limite anche per il 97° percentile delle medie semi-orarie in emissione. Per la determinazione del valore da assegnare a tale limite è stato suggerito di analizzare dati realistici, in base alle misure effettive effettuate con SME presso impianti analoghi già operativi sul territorio nazionale ed alimentati con combustibili conferiti e trattati in modo simile, e che potrebbero costituire un esempio di riferimento. Analizzando le distribuzioni dei valori medi giornalieri e dei valori medi semi-orari delle misure in continuo

<sup>1</sup> ARPAT, "Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella regione toscana - anno 2012" (<http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/relazione-annuale-sullo-stato-della-qualita-dell-aria-nella-regione-toscana-anno-2012>).

delle concentrazioni degli inquinanti si può infatti individuare un valore realisticamente adeguato all'impianto in progetto che tuttavia permetta di evitare l'ipotetica situazione sopra esposta. Questa procedura è stata seguita dal proponente nella determinazione delle proporzioni assegnate ai vari metalli per la speciazione effettuata nel SIA, così come descritto nelle integrazioni ("Integrazione 22"). Quindi il proponente dispone di dati emissivi reali di impianti analoghi a quello in progetto. Si ritiene pertanto di prescrivere che, al fine di prevenire un possibile superamento in aria ambiente del limite di  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per il parametro  $\text{NO}_2$ , debba essere definita, in analogia a quanto previsto dal Dlgs. 155/2010, una soglia per il parametro  $\text{NO}_x$  da rispettare per il 97% del tempo. Si propone di conteggiare la percentuale di superamento del valore di  $200 \text{ mg}/\text{Nm}^3$  come media semioraria, facendo coincidere i valori per la colonna A e la colonna B della tabella al punto A.2 dell'allegato 1 al Dlgs. 133/05.

#### INTEGRAZIONE 19

RICH sia stimato il traffico indotto sulla viabilità ordinaria, in fase di esercizio, dovuto al trasporto di rifiuti all'impianto.

PROP Il Proponente segnala di aver provveduto a valutare il traffico indotto nell'elaborato 011-SIA011-Quadro di riferimento Ambientale - Sistema insediativi e condizioni socio economiche, al paragrafo 3.1.2.

VAL Da quanto riportato nel paragrafo citato, il traffico indotto è stato stimato e valutato come non rilevante in aggiunta al traffico già presente. Nella valutazione sono state valutate alcune ipotesi di conferimento, il che non esaurisce tutte le possibili variabili, indotte da una definizione ancora non di dettaglio dell'origine dei conferimenti. Il valore dei flussi di veicoli in condizioni di esercizio risulta dell'ordine dei 70-110 mezzi al giorno, quindi corrispondenti a 140-220 transiti giornalieri, i quali - distribuiti nelle 8 ore di attività - portano ad una media di 20-30 passaggi orari (nel documento si parla di 50-80 "mezzi equivalenti" nell'ora di picco). Pur considerando le notevoli approssimazioni adottate e le incertezze nelle scelte operate, si può ritenere tale indicazione di massima sufficiente per descrivere qualitativamente gli impatti attesi per questo aspetto. Non sembra pertanto che i volumi di traffico indotti possano produrre condizioni di criticità per quanto riguarda la qualità dell'aria delle aree interessate

#### INTEGRAZIONE 20

RICH Sia chiarito se nell'analisi delle condizioni di dispersione dei fumi espulsi dai camini (paragrafo 8.2, pag. 82 e seguenti in SIA 4.1) l'innalzamento a regime dei fumi sia stato calcolato considerando il solo galleggiamento termico o anche la spinta meccanica. Nel caso non siano stati considerati entrambi i contributi si ritiene necessario che il calcolo dell'innalzamento venga ripetuto tenendo conto di entrambi i fenomeni; qualora i risultati così ottenuti, in termini di innalzamento a regime, si discostino significativamente (indicativamente si può ritenere significativa una variazione per un numero di ore/anno dell'ordine di almeno il 10%, con differenze nelle quote di innalzamento superiori a 20 m) da quelli presentati nella documentazione, si ritiene necessario che l'intera analisi venga rivista e corretta.

PROP Il proponente conferma che l'innalzamento a regime dei fumi è stato calcolato considerando i contributi sia del galleggiamento sia della spinta meccanica.

VAL La richiesta di chiarimenti relativamente all'innalzamento dei fumi dai camini dell'impianto in progetto è scaturita dalla rilevanza di tale questione e dal contenuto del §8.2 del documento All. 4.1 - SIA 4.1 Valutazione di impatto in atmosfera in cui vengono descritti esclusivamente gli effetti della spinta di galleggiamento termica ("...Si rileva come in generale l'altezza dello strato di rimescolamento sia durante le ore centrali della giornata sia sempre superiore all'altezza di galleggiamento del pennacchio, tuttavia per il 2011 si registrano per 3232 ore condizioni per l'altezza dello strato di rimescolamento inferiore alla quota di galleggiamento del pennacchio..."). Alla luce della risposta del proponente sembra evidente che tutti i riferimenti al solo galleggiamento contenuti nella documentazione SIA siano inesattezze

formali e che sostanzialmente i calcoli sono stati effettuati considerando tutti i meccanismi di innalzamento.

La rilevanza del calcolo dell'altezza effettiva raggiunta dal pennacchio degli effluenti e del confronto con l'altezza di miscelamento risiede nella possibilità che una porzione dei fumi penetri lo strato di inversione che si sviluppa in cima allo strato di miscelamento e che quindi non partecipi ai meccanismi di diffusione verso il suolo. Dalla risposta all'integrazione richiesta viene confermato che nell'anno 2011 la quota finale del pennacchio, calcolata in base ai meccanismi di innalzamento termico e meccanico, è superiore all'altezza di miscelamento per 3232 ore (su 8760 totali). Questo risultato è dovuto sia all'altezza elevata dei camini, 70 m, sia alla stima dell'altezza di miscelamento effettuata da CALMET pari a 50 m in quasi tutte le ore notturne dell'anno (vedi ad esempio la Fig. 58 dell'All. 4.1 – SIA 4.1 Valutazione di impatto in atmosfera), corrispondente al valore minimo di questo parametro impostato direttamente dall'operatore nel file di controllo di CALMET. In sostanza gli algoritmi di CALMET determinano una probabile sovrastima della frequenza delle condizioni di stabilità atmosferica (nelle ore notturne) che viene associata al calcolo dell'altezza di miscelamento pari al suo valore minimo o comunque a valori inferiori all'altezza effettiva del pennacchio dei fumi espulsi dai camini del termovalorizzatore in progetto.

In sintesi, le integrazioni chiariscono e confermano che nel 37% delle ore in un anno il calcolo della dispersione degli inquinanti emessi dall'impianto in progetto è stato eseguito in condizioni in cui è possibile che una porzione dei fumi rimanga al di sopra dello strato di inversione e quindi non sia diffusa verso il suolo, comportando una minimizzazione della stima delle concentrazioni in aria ambiente (e deposizioni) degli inquinanti. Nelle restanti ore della simulazione viene rilevato che, sempre nel 2011, si verificano condizioni di fumigazione per 2346 ore, pari al 27% delle ore totali, in cui la diffusione dei fumi verso il suolo è massimizzata e la porzione del pennacchio al di sopra dello strato di inversione è considerata nulla: perciò "...si può affermare come il dataset meteorologico ottenuto dal modello CALMET sia da ritenersi rappresentativo di condizioni di worst case caratterizzate da condizioni di fumigation per un numero significativo di ore anno, pertanto le valutazioni modellistiche relative alla dispersione degli inquinanti sono da ritenersi conservative e rappresentative anche di condizioni meteo diffusive critiche ...".

In un recente studio effettuato dal Settore Modellistica previsionale di ARPAT è stata condotta un'analisi dell'influenza dell'altezza di miscelamento nel calcolo dell'impatto ambientale delle emissioni in atmosfera di un impianto avente un camino con caratteristiche fisiche simili a quelli del termovalorizzatore proposto da Q.tHermo. In tale studio sono presentati i risultati delle simulazioni di dispersione effettuate con codici di calcolo diversi da CALMET CALPUFF, impostando il valore minimo dell'altezza di miscelamento pari a 50 m, 100 m e 150 m.

Data l'analogia delle sorgenti, le conclusioni di tale studio sono adattabili al caso delle simulazioni dell'impatto del termovalorizzatore in progetto: in sostanza con il valore minimo dell'altezza di miscelamento pari a 50 m si ottengono - rispetto a simulazioni effettuate impostando altezze di miscelamento superiori, pari a 100 m o 150 m - potenziali sovrastime dei valori massimi orari e giornalieri delle concentrazioni in aria ambiente, e potenziali sottostime dell'ordine del 10% dei valori medi annui delle concentrazioni. Poiché questi ultimi sono sempre molto inferiori al limite di legge (Dlgs. 155/2010), per alcuni ordini di grandezza, anche rivalutandoli del 10%, pari alla sottostima di cui sono eventualmente affetti, si otterrebbero valori delle concentrazioni in aria ambiente non rilevanti rispetto a quelli stabiliti dalla legge.

In conclusione si ritiene che non sussistano criticità nelle simulazioni di dispersione effettuate dal proponente relativamente alla valutazione dell'innalzamento dei fumi.

## INTEGRAZIONE 21

RICH Sia chiarito se effettivamente nelle simulazioni relative alla deposizione (secca ed umida) per i vari inquinanti siano stati impostati i coefficienti di scavenging riportati nella tabella a pag. 74 in SIA 4.1; in tal caso si ritiene necessario che le simulazioni, riferite almeno agli inquinanti

Cd+Tl, metalli pesanti (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), PCDD/F, PCB DL e IPA, siano ripetute ipotizzando che una proporzione opportuna di questi composti sia presente in forma particellare (assimilabile pertanto a PM10).

**PROP** Viene chiarito che per tutti gli inquinanti simulati è stata ipotizzata una suddivisione in forma di vapore e di particolato come indicato nella metodologia HHRAP<sup>2</sup> proposta dall'US-EPA e come suggerito da ARPAT. Il valore della deposizione complessiva deriva quindi dalla somma degli effetti di deposizione secca e umida prodotti su entrambe le frazioni considerate (vapore e particolato). Le tabelle 1 e 2 (pag. 35) del documento integrativo riportano i coefficienti utilizzati per definire la frazione di vapore e quelli impiegati per la stima della deposizione secca ed umida, riproponendo i valori già presentati nella tabella a pag. 34 in SIA 4.1.

**VAL** Si prende atto del chiarimento, secondo il quale quindi per la componente particolato attribuita a ciascun inquinante o sostanza considerata sono state effettivamente valutate le deposizioni umide attraverso il coefficiente di scavenging riportato nelle tabelle. Tuttavia la scelta operata dal proponente circa i valori dei coefficienti di scavenging per quanto riguarda la componente vapore determina un contributo effettivo esclusivamente per l'Hg, in quanto per tutti gli altri inquinanti il coefficiente adottato è nullo. In pratica quindi, eccetto che per l'Hg, la deposizione umida stimata è dovuta esclusivamente alla componente particolato attribuita a ciascun inquinante. Nel merito, considerando i valori adottati delle frazioni di vapore, per Cd e metalli pesanti attribuiti quasi completamente alla forma particolato, la stima della deposizione umida è da considerarsi eseguita correttamente. Per PCDD/F avendo ipotizzato le caratteristiche fisiche attribuibili al congenere più tossico (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina, TCDD), ovvero una frazione di vapore pari a 0.664, la componente particolato (cui è associata soltanto una frazione pari al 33.6% della massa in emissione espressa come TEF) risulta presumibilmente sottostimata e conseguentemente ne risulta sottostimato l'apporto in termini di deposizione umida. Per quanto riguarda i PCB DL valgono considerazioni analoghe: si veda quanto riportato ai punti successivi. Si osserva ancora che, in maniera complementare, con le scelte operate è presumibile invece una sovrastima delle concentrazioni in aria ambiente di PCDD/F (e PCB DL).

## INTEGRAZIONE 22

**RICH** Siano giustificate le proporzioni assegnate ai vari metalli nella speciazione effettuata a pag. 89 in SIA 4.1; si richiede di controllare ed eventualmente correggere i dati riportati a pag. 90 in SIA 4.1 relativi all'inquinante Cr, probabilmente affetti da errore di trascrizione.

**PROP** Vengono riportati in dettaglio i dati impiegati per la suddivisione del gruppo dei metalli pesanti nei singoli componenti. Tali dati provengono dalle analisi dei valori misurati presso il termovalorizzatore di Ferrara nell'anno 2011. Viene riproposta con correzioni la tabella contenente le stime delle concentrazioni massime per il Cr.

**VAL** Si prende atto della correzione effettuata per il Cr. Si osserva poi che a rigore i dati riportati per le proporzioni dei vari metalli ipotizzate nelle emissioni non appaiono pienamente giustificati in quanto non sono indicati o allegati gli eventuali rapporti di prova ufficiali delle misure; non è chiarito perché è stato impiegato esclusivamente l'anno 2011; perché sono stati impiegati i dati del solo impianto di Ferrara ecc.. Nel merito si osserva che la maggior parte dell'emissione risulta costituita da Mn (per oltre il 60%). Conseguentemente gli impatti stimati per gli altri metalli potrebbero aumentare anche considerevolmente nel caso in cui le loro proporzioni reali risultassero superiori a quelle adottate nello studio. Si osserva tuttavia che anche incrementando di un fattore 10 le emissioni e conseguenti concentrazioni al camino attribuite ad As (ipotizzando quindi una proporzione di As nell'emissione dell'ordine del 30%), i valori massimi delle concentrazioni in aria ambiente relativi allo scenario limite (S1a) si manterrebbero abbondantemente inferiori al limite di legge di 6 ng/m<sup>3</sup> (più precisamente, al

<sup>2</sup> "Human Health Risk Assessment Protocol (HHRAP) for Hazardous Waste Combustion Facilities", US-EPA. EPA-530-R-05-006, 2005 (<http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/td/combust/risk.htm>).

valore obiettivo fissato dal Dlgs. 155/2010). Ciò vale anche per gli altri metalli normati, quali Ni e Pb.

### INTEGRAZIONE 23

**RICH** Vengano incluse nella valutazione (e pertanto anche per gli aspetti del rischio sanitario) anche stime relative a concentrazioni in aria e deposizioni al suolo dei microinquinanti PCBDL (dioxin-like). In tal caso si suggerisce di utilizzare valori di emissione di tipo prestazionale, opportunamente documentati, dedotti da informazioni e misure di impianti aventi funzionalità e caratteristiche simili a quello in oggetto, e/o un valore di "worst case" dell'ordine del limite di emissione fissato dal Dlgs. 133/2005 per PCDD/F, ovvero corrispondente ad una concentrazione di 0.1 ng TE/Nm<sup>3</sup>.

**PROP** Il proponente dichiara di non avere a disposizione misure e stime delle concentrazioni al camino di impianti simili a quello in oggetto per il gruppo di sostanze indicate come PCBDL, in quanto tali rilievi non sono richiesti dalla normativa. Assumendo quindi valori di emissione pari a quelli impiegati per PCDD/F nei due scenari simulati (S1a ed S1b), vengono stimate le concentrazioni in aria ambiente e le deposizioni al suolo (espresse in TEF). Sulla base di queste stime vengono aggiornati e rivalutati gli indici di rischio sanitario (relativi allo scenario prestazionale S1b). Anche per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche richieste per le simulazioni, a questa classe di composti vengono attribuiti valori uguali a quelli impiegati per i PCDD/F ovvero quelli corrispondenti al congenere 2,3,7,8-TCDD.

**VAL** Si osserva che effettivamente il Dlgs. 133/2005 non fissa limiti all'emissione per i composti PCB; questi sono tuttavia previsti in generale nel Dlgs. 152/2006 e s.m.i. (riportati al punto 1.2 - tabella A2, Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del decreto). Si osserva che nell'ambito del progetto "Monitor" sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna sono state misurate anche le concentrazioni di PCB (e conseguentemente il sottoinsieme PCBDL) alle emissioni degli inceneritori; in particolare le misure hanno sicuramente riguardato il termovalorizzatore di Bologna gestito da HERA, la quale pertanto dovrebbe disporre o essere a conoscenza dei corrispondenti risultati. Si osserva inoltre che sempre riferendosi a questo impianto sono disponibili sullo stesso sito web di HERA certificati di analisi delle emissioni nei quali sono riportati anche i valori per i PCBDL. Si ritiene pertanto che HERA abbia a disposizione sufficienti informazioni anche per ipotizzare realistici flussi di emissione di tali composti. Relativamente all'esecuzione delle simulazioni modellistiche, secondo le indicazioni HHRAP a tali composti si devono attribuire caratteristiche chimico-fisiche specifiche, non necessariamente corrispondenti a quelle delle diossine, come è stato invece effettuato nelle integrazioni presentate; dai dati disponibili tratti dalla letteratura scientifica è anche possibile valutare le caratteristiche medie da attribuire ai PCBDL partendo dalle effettive quantità dei composti presenti all'emissione, ovvero ottenere delle stime anche più realistiche di quelle previste con i suggerimenti riportati in HHRAP. Per quanto riguarda i risultati delle simulazioni delle ricadute si osserva che, avendo optato per identificare completamente i PCBDL con i valori di emissione e le caratteristiche chimico fisiche impiegate per le simulazioni dei PCDD/F, è evidente che i risultati ottenuti sono esattamente coincidenti con quelli di questi composti.

### INTEGRAZIONE 24

**RICH** Siano riportate graficamente sul territorio le stime di deposizione totale, espresse in termini di quantità cumulata media giornaliera, evidenziando, se è il caso, le aree (con le corrispondenti popolazioni interessate, eventualmente specificate in forma tabellare) nelle quali vengono stimati valori superiori a 3.4 pg TE/m<sup>2</sup>day e 14 pg TE/m<sup>2</sup>day per PCDD/F e 8.2 pg TE/m<sup>2</sup>day per la somma PCDD/F+PCBDL.

**PROP** Sono riportati in forma tabellare e grafica i risultati ottenuti in termini di deposizione totale media giornaliera per i PCDD/F, i PCBDL e la loro somma. Le rappresentazioni grafiche permettono di individuare le posizioni e le aree nelle quali la deposizione totale media

giornaliera di PCDD/F e PCDD/F+PCBDL risulta superiore ai valori di riferimento indicati nella richiesta di integrazione. In tabella vengono quindi indicate le estensioni territoriali di queste aree e la popolazione residente ad esse associabile.

VAL Con i limiti e le incertezze precedentemente segnalate circa le stime di deposizione dei composti PCDD/F e PCBDL, le zone all'interno delle quali si può ipotizzare il superamento dei valori di riferimento indicati (3.4 pg TE/m<sup>2</sup>day e 8.2 pg TE/m<sup>2</sup>day per PCDD/F+PCBDL) risultano sostanzialmente marginali, prive di recettori civili e sensibili, collocate in prossimità del sito dell'impianto ed infine relative esclusivamente allo scenario limite (S1a). Considerando i risultati relativi allo scenario prestazionale (S1b), anche un incremento cautelativo di un fattore 3 o 5 dei valori di deposizione totale non comporta che l'area con valori di PCDD/F+PCBDL superiori a 8.2 pg TE/m<sup>2</sup>day si estenda in maniera tale da raggiungere recettori civili (si veda la zona individuata dal livello 1.501 pg TE/m<sup>2</sup>day della figura 11 di pag. 50 del documento integrativo). Ai fini dell'autorizzazione si suggerisce (ai sensi del comma 6, art. 271 del Dlgs. 152/2006) di considerare l'opportunità di inserire in autorizzazione un limite ai composti PCBDL, essendo questi oramai ritenuti analoghi in termini di tossicità ed effetti sull'ambiente e la salute umana ai composti PCDD/F. In mancanza di riferimenti normativi al riguardo o di informazioni sufficientemente robuste si ritiene proponibile l'inserimento di tali composti tra quelli da riferire al limite definito per PCDD/F esprimendoli nell'opportuna scala di tossicità equivalente (WHO TEF), come peraltro ipotizzato dallo stesso Proponente nel piano di monitoraggio proposto. In subordine si ritiene opportuno che sia prescritta la misura periodica dei PCBDL al camino per un periodo prolungato (indicativamente, un anno) al fine di raccogliere dati sufficienti per fissare eventualmente in una fase successiva un congruo limite nell'atto autorizzativo.

#### INTEGRAZIONE 25

RICH sia precisata l'effettiva provenienza territoriale (almeno per quanto risultante dal piano e dagli accordi attuali) dei rifiuti che si intende mandare al termovalorizzatore, o, in alternativa, i possibili scenari, tenuto comunque conto che, al momento, l'impianto è autorizzabile solo per 136.760 Mg/anno.

PROP Q.Thermo precisa di non disporre dell'informazione poiché quanto richiesto farà parte della procedura in corso per l'affidamento del servizio da parte di ATO.

VAL Si prende atto di quanto dichiarato. Riguardo all'osservazione sui quantitativi, è superata dalla modifica alla norma regionale recentemente introdotta.

#### INTEGRAZIONE 26

RICH Sia indicato il livello di selezione a monte della combustione, dettagliata per provenienza (da Comuni o da piattaforme intermedie), comparata anche con lo scenario attuale.

PROP Il Proponente precisa che la preselezione è considerata una ulteriore possibilità di flessibilità nel caso in cui i rifiuti raccolti presentino caratteristiche tali da non consentire un invio diretto a bocca forno.

VAL Nella documentazione presentata si riporta che la selezione a monte dell'incenerimento presso l'impianto in esame è operata anche in caso di fermo di una linea, per diminuire il quantitativo di rifiuto ad incenerimento, recuperando frazioni separabili, in particolare metalli. Il pre-trattamento come condizione saltuaria o di necessità è confermata dal parere dell'ATO in relazione alla conformità del Piano d'Ambito. Si rinvia all'autorizzazione all'esercizio la definizione di eventuali vincoli, in rispetto delle indicazioni dell'Unione Europea, relativamente ai rifiuti in ingresso, anche in considerazione del conseguimento degli obiettivi di recupero in ATO.

#### INTEGRAZIONE 27



RICH Sia chiarita l'interazione dell'impianto con l'attuale impianto di Quadrifoglio, in particolare riguardo la frazione di rifiuto indifferenziato attualmente trasformata in CDR e FOS, anche al fine di valutare l'eventuale incremento o decremento del traffico locale e indotto.

PROP Il Proponente risponde che l'impianto di incenerimento è progettato per ricevere l'intero flusso di CSS dall'impianto di selezione e compostaggio di Quadrifoglio.

VAL Quanto dichiarato non risponde esaurientemente alla richiesta in quanto l'obiettivo della domanda era riassumibile nei seguenti punti:

- Se i rifiuti attualmente oggetto di selezione per trasformazione in CDR (l'impianto non è ancora autorizzato per il CSS) e FOS continuassero ad essere destinati ad altri impianti di recupero o se destinati in parte all'impianto di incenerimento (si risponde che il CSS potrebbe, ma non se sia previsto o meno).
- Se la selezione operata presso l'ISC a partire dall'indifferenziato fosse mantenuta tale o se ridotta/eliminata, inviando il rifiuto direttamente ad incenerimento.
- Se presso l'ISC si prevedesse di operare comunque una selezione prima del conferimento all'inceneritore anche di altri flussi in ingresso.
- Se ci sarebbe stata interferenza sul traffico locale (questa parte ricade in quanto già richiesto al punto 19, ed è superata).

Quanto richiesto potrà essere superato nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'ISC ai sensi dell'art. 208, procedimento avviato successivamente alla prima seduta della Conferenza dei Servizi per la VIA dell'inceneritore, e in fase di conclusione.

#### INTEGRAZIONE 28

RICH Sia indicato, per quanto disponibile come informazione al proponente, l'effetto dell'impianto sul circuito di raccolta differenziata nei territori che conferiranno all'impianto, in particolare sulle frazioni del multimateriale (vetro, carta, plastica), del verde e dell'organico;

PROP Il Proponente precisa che l'impianto non interferirà in alcun modo sull'attuale livello di raccolta differenziata.

VAL Si prende atto di quanto dichiarato.

#### INTEGRAZIONE 29

RICH Una descrizione dei percorsi, delle modalità di accesso in ingresso e uscita all'impianto per i mezzi di trasporto, specificando il tipo di veicolo e una stima del numero di transiti previsto, sia in fase di cantiere che nella successiva fase di esercizio.

PROP Il Proponente dichiara di non disporre al momento delle informazioni necessarie per definire i percorsi sia in fase di cantiere – non essendo stati individuati i fornitori – sia in fase di esercizio – non essendo individuati i conferitori e i fornitori di materiali d'uso.

VAL Si prende atto di quanto dichiarato.

#### INTEGRAZIONE 30

RICH La pianificazione prevede che la termovalorizzazione sia la fase residuale della gestione, per smaltire ciò che non è stato possibile intercettare durante la raccolta differenziata, soprattutto dell'organico. Nella documentazione si dice che sarà fatta una vagliatura tesa ad allontanare la parte organica, che risultasse ancora presente. Si ritiene quindi che vada ben motivato e circostanziato il possesso dei requisiti per utilizzo di biomassa, di cui alla normativa energetica.

PROP Il Proponente riporta un riferimento al DM 06/07/2012 in materia di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, in cui si riconosce forfettariamente la percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e da rifiuti speciali provenienti da trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani, pari al 51%.

VAL Potrà provvedersi all'autorizzazione dei rifiuti inviati all'incenerimento nel rispetto dei requisiti minimi previsti e in considerazione dell'assunzione sopra riportata.

#### **INTEGRAZIONE 31**

RICH La pianificazione definisce il quantitativo max di rifiuti in quantità, pertanto non è accettabile il calcolo proposto sulla base del PCI che porterebbe ad un quantitativo in ingresso pari a 198.400 t/a.

VAL Superata da quanto all'art. 50 della L.R.T. N. 77/2013. In mancanza di altre indicazioni si assume come quantitativo max i 198.400 t/a.

#### **INTEGRAZIONE 32**

RICH Il Dlgs. n. 133/2005 prevede in fase progettuale che venga prevista la possibilità di appositi collegamenti ferroviari al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti.

PROP Viene segnalato la relativa vicinanza alla linea ferroviaria Firenze Rifredi – Empoli (3 km) e al Centro grandi riparazioni dell'Osmannoro (2 km), ma anche la non convenienza in termini di analisi costi benefici.

VAL Nella risposta sarebbe stato opportuno fossero riportate le analisi costi-benefici eseguite. Tuttavia, non essendo noto il percorso dei rifiuti all'impianto, non essendo definita la provenienza, né l'eventuale passaggio da strutture di smistamento intermedie, non si dispone di elementi di valutazione sui tracciati effettivi.

#### **INTEGRAZIONE 33**

RICH Sia indicato se il recupero di metalli prima della combustione è sempre previsto per rifiuti non provenienti da stazioni intermedie di selezione o, altrimenti, siano giustificate le motivazioni che portano ad escludere il recupero sistematico dei metalli in ingresso all'impianto.

PROP Il Proponente precisa che il progetto prevede una sezione di recupero dei metalli per i rifiuti sottoposti al processo di pretrattamento ed una per il recupero di metalli da tutte le scorie derivanti dalla combustione dei rifiuti.

VAL Il Proponente fornisce una risposta poco precisa, limitandosi a ribadire che il recupero può avvenire sia a monte che a valle dell'incenerimento; alla precedente integrazione punto 26, si limita il trattamento a monte ai casi in cui i rifiuti non siano compatibili con l'incenerimento diretto. Tale aspetto dovrà essere definito in fase di autorizzazione all'esercizio.

#### **INTEGRAZIONE 34**

RICH Si chiede di fornire dati merceologici reali dei rifiuti, da cui ricavare il potere calorifico inferiore medio dei rifiuti oggetto di termovalorizzazione. Si fa presente, infatti, che questo parametro è presente nell'equazione per poter ritenere tale processo attività R1 e non D10.

PROP Il Proponente rinvia a quanto dichiarato in risposta ai punti 3 e 25.

VAL Quanto riportato, collegato al contratto con ATO, non costituisce risposta esauriente in fase preliminare a quanto richiesto. Si rinvia alle prescrizioni in fase di esercizio.

#### **INTEGRAZIONE 35**

RICH Per come è la pianificazione, i rifiuti speciali potranno essere conferiti solo qualora ci siano spazi di capacità residui all'interno delle 136.000 tonn/anno, altrimenti non potranno essere conferiti. Dovrà pertanto essere adeguatamente motivata e quantificata la potenzialità residua rispetto al trattamento degli urbani al fine di dimostrare la fattibilità del trattamento dei rifiuti speciali.

VAL Tale richiesta è in parte superata da quanto all'art. 50 della L.R.T. N. 77/2013 in merito alle quantità. Ma il proponente in mancanza di un chiarimento sulla capacità residua e sulla convenzione con ATO, non potrebbe essere autorizzato al conferimento di rifiuti speciali.

### INTEGRAZIONE 36

RICH l'elenco di codici richiesto sembra pertanto eccessivo ed è comunque necessario distinguere il quantitativo, anche istantaneo (m<sup>3</sup> e tonn) di rifiuti urbani e speciali che si intenda conferire.

PROP Il Proponente ribadisce la propria posizione, indicando la priorità per i RU, ma richiedendo anche la possibilità di combustione dei RS per la potenzialità residuale.

VAL Pur non sussistendo vincoli a tale ipotesi, l'autorizzazione non può prescindere dall'indicazione dei quantitativi di rifiuti conferibili per singola tipologia. Nell'autorizzazione dovrà essere prevista l'indicazione dei quantitativi massimi giornalieri e annui di RS inceneribili, divisi per CER o per gruppi omogenei di CER.

### INTEGRAZIONE 37

RICH La pianificazione, come detto sopra, prevede l'invio dei soli rifiuti che residuino dalle RD; non possono perciò essere accettati tutti i rifiuti indicati nella tabella. Molti CER inoltre indicano rifiuti che potrebbero essere più utilmente inviati a recupero o smaltimento presso altre filiere (ad esempio gli organici).

PROP Il Proponente ribadisce la propria posizione e conferma l'elenco dei CER presentati, indicandoli come opportunità a fronte della capacità residua dell'impianto, per rifiuti per i quali non è attuabile una tipologia di recupero diversa.

VAL Nell'elenco sono presenti anche rifiuti chiaramente non assimilati ad urbani e, in alcuni casi, non dotati di PCI elevato. Tali aspetti saranno disciplinati nell'AIA, tenuto conto della pianificazione e del contratto con ATO.

### INTEGRAZIONE 38

RICH L'operazione alla triturazione e selezione dei metalli va autorizzata nell'ambito dell'AIA come operazione di pretrattamento; non risulta presentata l'istanza.

PROP Il Proponente ritiene non dovuta la richiesta in quanto tutte le attività sono riconducibili all'incenerimento di rifiuti.

VAL Quanto riportato potrebbe essere valutato positivamente se si individuassero filiere omogenee di preparazione del rifiuto alla combustione; nel caso in essere la preselezione è data per episodica, in funzione delle caratteristiche del rifiuto in ingresso, mentre il recupero di metalli dalle scorie costituisce una vera e propria operazione di trattamento, distinta dall'incenerimento. In ogni caso, entrambe le operazioni potrebbero essere eseguite presso altri impianti in maniera indipendente. In fase autorizzativa, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione per entrambe le operazioni di selezione e recupero a monte e a valle dell'incenerimento.

### INTEGRAZIONE 39

RICH Va inserita nel permesso a costruire idonea documentazione sulla movimentazione terreno, presumibilmente da escludere dalla normativa rifiuti secondo l'art. 185 del Dlgs 152/2006.

PROP Il Proponente riporta che, sulla base di quanto al DM 161/2012, procederà alla redazione del piano di utilizzo ed alla relativa presentazione all'autorità competente almeno 90 giorni prima della realizzazione dell'opera.

VAL La proposta non può essere accolta in quanto l'art. 5 del DM 161/2012 prevede espressamente che: "Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale". Non

essendo stato presentato il piano di utilizzo, le terre dovranno essere gestite nel regime dei rifiuti.

#### INTEGRAZIONE 40

**RICH** Dovrà essere fornito un crono programma dettagliato dei lavori di realizzazione e messa in esercizio delle linee di combustione tenuto conto che a pag. 16 della relazione AIA si ipotizza la realizzazione e la messa in esercizio delle due linee in tempi diversi.

**PROP** Il Proponente rinvia ad un cronoprogramma presente nel documento 002-GEN006

**VAL** Ci si riserva di valutarle in fase di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio per definire eventuali prescrizioni gestionali.

#### INTEGRAZIONE 41

**RICH** Non sono indicati con esattezza i giorni lavorativi in alcuni casi si parla di 310 in altri di 330, vanno motivati i motivi di fermo impianto previsti.

**PROP** Il Proponente precisa che si tratta di 330 giorni, pari a 8.000 ore/anno.

**VAL** Si prende atto di quanto indicato.

#### INTEGRAZIONE 42

**RICH** Si prevede l'utilizzo dell'area per il caricamento dei rifiuti in uscita anche come deposito temporaneo dei rifiuti estranei in fossa. Vanno chiarite le modalità di rimozione dei rifiuti estranei dalla fossa e indicata con esattezza l'area preposta al deposito temporaneo, dimensione, CER e contenitori.

**PROP** Il Proponente riporta che l'addetto, nel caso di rifiuti non idonei all'incenerimento, li depositerà in un'area, identificata con DT9 nella planimetria, e da qui caricata su mezzi in uscita dall'impianto. Ai rifiuti sarà dato il codice CER 19 12 12.

**VAL** Si prende atto di quanto indicato.

#### INTEGRAZIONE 43

**RICH** Manca una procedura radiometrica in caso di esito positivo del controllo.

**PROP** In questa fase la Società ha presentato, a titolo esemplificativo, una procedura di sorveglianza radiometrica relativa ad un impianto analogo a quello in realizzazione, dichiarando di volersi impegnare a sviluppare una propria procedura di sorveglianza radiometrica entro i primi sei mesi di esercizio dell'impianto. Pertanto, nel seguito si presenta l'esame della documentazione fornita, sottolineando che nella fase autorizzativa successiva sarà necessario che sia presentata la procedura relativa all'impianto in realizzazione, completa dei riferimenti alla planimetria dell'impianto di Q.Thermo e dei necessari riferimenti alla dotazione strumentale effettivamente utilizzata nel sistema di sorveglianza.

**VAL** Dall'esame della procedura di controllo e radioprotezione si rileva che è previsto:

- l'utilizzo di un portale fisso attraverso il quale far passare i mezzi in ingresso all'impianto;
- uno strumento portatile da impiegare per il controllo in caso di guasto al sistema portale e per la delimitazione, con segnaletica, dell'area nella quale vengono isolati temporaneamente i mezzi contenenti rifiuti radioattivi segnalati dal portale;
- una zona di sosta temporanea dei mezzi e un'area utilizzata per l'individuazione e separazione dei rifiuti radioattivi dal carico (zona di bonifica).

In sintesi il sistema di gestione prevede due livelli di intervento in seguito ad un allarme confermato dal portale:

- il primo intervento, effettuato dal personale dell'impianto opportunamente individuato e formato dall'esperto qualificato incaricato, è rappresentato dall'isolamento del mezzo nella zona di sosta temporanea e l'utilizzo di strumentazione portatile per definire i limiti del posizionamento della cartellonistica per la delimitazione dell'area;

- il secondo intervento, effettuato direttamente dall'esperto qualificato, prevede valutazioni sulla sorgente radioattiva contenuta nel carico e la definizione delle modalità per la sua gestione (avvio alla termodistruzione se conforme al criterio di "non rilevanza radiologica" oppure ritiro della stessa tramite ditta specializzata).

Per quanto riguarda le comunicazioni agli enti, nella procedura viene riportato uno schema che prevede due modalità di comunicazione e relativi destinatari basate sulla tipologia di rifiuto radioattivo rinvenuto.

L'analisi della procedura di sorveglianza radiometrica sopra sintetizzata ha fatto emergere le seguenti osservazioni:

- considerato che alcuni aspetti della procedura (come ad esempio la registrazione automatica dei controlli effettuati dal portale) sono basati su specifiche dotazioni strumentali per le quali si riportano i manuali d'uso nella "documentazione di riferimento", si ritiene di fondamentale importanza l'utilizzo degli stessi dispositivi o altri in grado di garantire la compatibilità con il sistema di sorveglianza proposto;
- in procedura è prevista la compilazione di una Check list primo intervento dove sono riportati i risultati del controllo radiometrico, ma il modello di registrazione non è allegato alla documentazione fornita;
- seppur indicata, non è presente nella documentazione fornita una planimetria dell'impianto dove siano identificabili le specifiche aree interessate dal sistema di sorveglianza radiometrica (collocazione della strumentazione, zona di sosta temporanea dei mezzi e area per lo scarico e separazione dei rifiuti radioattivi);
- il sistema prevede una velocità di transito attraverso il portale inferiore a 8 km/h tuttavia non si fa menzione di dispositivi atti ad impedire, o segnalare, il passaggio di mezzi con velocità superiori;
- nel caso di allarme del portale con superamento della soglia Low1 è prevista una ulteriore verifica con un secondo passaggio del mezzo attraverso il portale e in caso di esito negativo il carico viene ritenuto idoneo e quindi inviato all'impianto di destinazione. Si ritiene invece opportuno che, in caso di allarme, l'accertamento o meno di presenza di una anomalia radiometrica sia determinata dal risultato di almeno due controlli concordi (entrambi positivi oppure entrambi negativi), prevedendo a tale scopo la ripetizione del passaggio attraverso il portale per ulteriori una o due volte. E' inoltre consuetudine, qualora attuabile, che almeno una delle ripetizioni venga effettuata in senso di marcia inverso; in questa maniera, oltre a confermare l'eventuale presenza della anomalia radiometrica, è anche possibile avere maggiori informazioni sulla posizione della sorgente all'interno del carico;
- nella "valutazione di secondo intervento", per i casi con radionuclidi a tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni, si ritiene necessaria una semplificazione nelle procedure riportate che, risultano molto articolate e, talvolta, non adeguatamente documentate (per quanto riguarda ad esempio le motivazioni che hanno condotto all'individuazione dei radionuclidi elencati (v. pag. 73) e del limite di attività di 10 MBq). In particolare si sottolinea che l'applicazione del criterio di "non rilevanza radiologica" deve essere basata su una valutazione articolata e dettagliata anche nei calcoli e, in ogni caso, si applica su base annua e non sul singolo carico;
- nella "valutazione di secondo intervento" per il caso c), riferito al ritrovamento di rifiuti radioattivi con lungo tempo di dimezzamento, si evidenzia che in questo caso non si applica il criterio della non rilevanza radiologica; inoltre la procedura (pag. 74) non riporta in maniera sufficientemente chiara le modalità di comunicazione agli enti. In questi casi infatti essendo in presenza di sospette sorgenti orfane è essenziale inviare la comunicazione agli enti mantenendo, per quanto possibile, il rifiuto inalterato in modo da non modificare o rimuovere le eventuali fonti di informazioni presenti sullo stesso che potrebbero rivelarsi indispensabili per le indagini effettuate dal personale ispettivo;
- la tabella a pag. 75 riporta in maniera schematica le modalità di comunicazione agli enti facendo riferimento a modulistica non allegata alla documentazione e quindi non

verificabile dal punto di vista della completezza dei contenuti. Inoltre tra gli enti a cui inviare le comunicazioni non compare l'autorità di Pubblica Sicurezza come previsto dall'art. 25 comma 3 del Dlgs. 230 e s.m.i.; si ricorda infine che la comunicazione agli enti competenti deve essere fatta in seguito al rinvenimento di materiale radioattivo e non soltanto dopo aver predisposto un piano di bonifica (caso c1);

- in merito alla manutenzione della dotazione strumentale utilizzata nel sistema di sorveglianza radiometrica è previsto il controllo e taratura del portale da parte della ditta installatrice almeno una volta all'anno. Si ritiene necessario introdurre nel sistema un controllo del buon funzionamento delle due apparecchiature (portale e strumento portatile) con cadenza almeno bimestrale e la taratura periodica dello strumento portatile presso un centro LAT. Infine, deve essere definita la responsabilità di custodia della sorgente di prova in dotazione al portale, conservandola in un luogo idoneo, la cui ubicazione sarà riportata in planimetria dell'impianto.

La procedura radiometrica presentata, pur facendo riferimento ad altro impianto, analogo a quello in realizzazione, ha una struttura idonea per l'effettuazione della sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso per l'impianto di incenerimento della Società Q.Thermo s.r.l., in particolare per quanto riguarda le modalità di misura e di messa in sicurezza provvisoria dopo la conferma dell'anomalia radiometrica. Per la fase autorizzativa, si ritiene tuttavia che, per quanto riguarda la gestione delle anomalie radiometriche confermate, la procedura debba essere modificata per garantire la conformità normativa. A tal fine, dovrà essere garantito che:

- il criterio di “non rilevanza radiologica” sia applicato, su base annua, ai casi di rinvenimento di materiale radioattivo a tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni, basandosi su una valutazione articolata e dettagliata anche nei calcoli;
- prima dell'inizio dell'attività, sia presentata la procedura di sorveglianza radiometrica redatta per l'impianto Q.Thermo s.r.l., corredata dei riferimenti alla planimetria dell'impianto medesimo, in modo da garantire che il controllo radiometrico sia svolto su tutti i carichi in ingresso all'impianto dall'inizio dell'attività;
- in particolare la procedura di sorveglianza radiometrica preveda:
  1. le modalità di misura e registrazione dei dati con la dotazione strumentale effettivamente impiegata nell'impianto;
  2. l'identificazione nella planimetria generale dell'impianto delle zone dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno dato luogo ad una anomalia, e per l'appoggio temporaneo dei rifiuti radioattivi eventualmente rinvenuti; tali zone dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate, con cartellonistica contenente il simbolo di pericolo radioattività;
  3. l'attestazione, anche periodica, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato, secondo quanto previsto dall'art. 1 del Dlgs. 100/11;
  4. la conservazione dei risultati dei controlli radiometrici per almeno 5 anni;
  5. un controllo del buon funzionamento delle due apparecchiature (portale e strumento portatile) con cadenza almeno bimestrale e la taratura periodica dello strumento portatile presso un centro LAT o equivalente; ai fini della verifica periodica dello strumento, sia integrata in procedura una descrizione accurata delle operazioni da compiere, con i relativi criteri di accettabilità;
  6. i modelli di registrazione delle misure effettuate e il modello di comunicazione da inviare agli enti competenti a seguito di esito positivo del controllo radiometrico, tenuto conto di quanto previsto all'art.157 del Dlgs. 230/1995, come modificato dal Dlgs. 100/11, all'art. 25 del Dlgs. 230/1995 e dal Dlgs. 52/2007;
  7. che l'eventuale scarico del mezzo che ha dato luogo all'anomalia radiometrica sia effettuato dopo la comunicazione agli enti di anomalia radiometrica, in presenza degli organi competenti, salvo specifica indicazione a procedere sotto la supervisione (diretta o indiretta) dell'esperto qualificato;

- la procedura con le modalità di controllo e misura possa essere revisionata dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di orientamenti regionali o nazionali che emergeranno.

#### INTEGRAZIONE 44

RICH La vasca di raccolta acque di lavaggio dei piazzali dell'avanfossa non è stata dimensionata (piazzali 50 x 35 mt).

PROP Viene indicata la dimensione di 10 m<sup>3</sup>, come da elaborati 042-MEC001, 057-ICM002 e 058-ICM003.

VAL Si prende atto di quanto indicato.

#### INTEGRAZIONE 45

RICH Si dovranno riportare i quantitativi della Fossa di stoccaggio in t per ognuno dei due comparti in cui verrà suddivisa. Per il corretto dimensionamento dei due comparti si dovrà tenere conto della preventiva individuazione dei quantitativi di RU e RSU e della necessità di preventivo trattamento come sopra individuata. L'utilizzo dei due comparti (e quindi il dimensionamento) è stato effettuato considerando il trattamento come un'attività non ordinaria da svolgere solo in particolari condizioni di funzionamento non a pieno regime dell'impianto.

PROP Il Proponente risponde soltanto relativamente alla definizione della dimensione delle fosse e sui quantitativi stoccabili, pari a 1.132 Mg e 3.012 Mg.

VAL Riguardo alla previsione di rifiuti a trattamento, tale aspetto sarà definito in AIA.

#### INTEGRAZIONE 46

RICH Vanno chiarite le modalità di gestione del percolato in fossa, con particolare riferimento a come e quando questo venga aspirato.

PROP Il Proponente illustra le modalità operative, ma limita la risposta sulla tempistica a "ogni qualvolta dalle operazioni di controllo ordinario e/o dalle operazioni di manutenzione ne emergesse la necessità".

VAL Si ritiene che anche questo aspetto debba essere chiarito a livello di AIA, prevedendo criteri oggettivi.

#### INTEGRAZIONE 47

RICH In fase di AIA dovranno essere inviate le schede tecniche (compresa la matricola) dei macchinari che verranno installati per il pre-trattamento.

PROP Il Proponente rinvia a dopo la concessione dell'AIA.

VAL In realtà non si trattava di una richiesta di integrazioni strettamente legata a questa fase del procedimento. Tuttavia, mentre per la matricola l'eccezione è pertinente, alcuni aspetti devono essere noti già al momento della concessione dell'AIA, ad esempio per una corretta valutazione dell'emissione acustica o per valutare aspetti gestionali. Si richiede che agli atti della documentazione AIA siano depositate le schede tecniche dei macchinari che si intende installare.

#### INTEGRAZIONE 48

RICH Ci sono alcune tipologie di rifiuti (farmaci...) per i quali è necessario l'invio a smaltimento, per cui la domanda va integrata con l'attività D10.

PROP Il Proponente eccepisce considerando il processo di incenerimento equivalente nei fatti tra D10 e R1, non variando impianto e modalità di trattamento dei rifiuti.

VAL Questo aspetto dovrà essere valutato in AIA pertanto dovrà essere presentata l'istanza per l'attività D10.

#### INTEGRAZIONE 49-50-51

RICH studio di pre-fattibilità ambientale (relazione tecnica illustrativa ed elaborati grafici), con particolare riguardo alle analisi dei possibili effetti, anche di tipo indiretto, delle opere previste sui beni culturali presenti nel contesto territoriale, intesi come possibili alterazioni dello stato identitario dei luoghi e delle percezioni visive. La 50 chiedeva: uno studio della contestualizzazione dell'inserimento paesaggistico (relazione tecnica illustrativa ed elaborati grafici, nel rispetto della vigente disciplina del PIT e dei principi della tutela prevista dall'art.142, comma 1 lettera c), del Dlgs 42/2004. La 51 chiedeva: una relazione paesaggistica, confacente ed esaustiva, redatta secondo le disposizioni del D.P.C.M. del 12.12.2005, con particolare richiamo alle sezioni ambientali e alle simulazioni dettagliate dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto, resa mediante foto-modellazione realistica comprendente un adeguato intorno dell'area d'intervento (con l'utilizzo dello stesso punto di presa fotografica sia nello stato ex ante che in quello ex post, con l'indirizzo preventivo per l'esclusione di foto satellitari e di foto aeree inadeguate), come previsto dall'allegato tecnico del suddetto D.P.C.M.

PROP Il Proponente rimanda agli elaborati: A12-DAU012-Relazione paesaggistica, 009-SIA009-Quadro di riferimento ambientale-Paesaggio e 006-ARC001-Relazione architettonica, consegnati comprensivi di foto inserimenti come richiesti nel sopralluogo del 19/09/2013 e tavola relativa alle sezioni.

VAL Si prende atto di quanto consegnato e per la valutazione paesaggistica si rimanda al parere della Soprintendenza.

#### INTEGRAZIONE 52

RICH Si ritiene necessaria una valutazione più approfondita in merito all'interferenza dei camini previsti nel progetto con la "superficie di delimitazione ostacoli" relativa all'Aeroporto di Firenze, così come evidenziato nel parere ENAC.

PROP Il proponente indica che all'interno dello studio di VIS (2003) per il camino dell'impianto era stata ipotizzata un'altezza di 60 m sopra il piano di campagna. In SIA 4.1 vengono analizzate in una specifica appendice le ricadute massime orarie e medie annue di NOx ipotizzando camini aventi altezza di 50, 60 e 70 m. I risultati ottenuti indicano per le altezze di 50 e 60 m la possibilità di situazioni di criticità con valori corrispondenti al 99.8° percentile della distribuzione delle concentrazioni medie orarie di NO2 in aria ambiente superiori ai 200 µg/m<sup>3</sup> (Dlgs. 155/2010); di conseguenza il proponente ha scelto l'altezza di 70 m.

VAL Il proponente non effettua alcuna valutazione su quanto richiesto. Si osserva tuttavia che l'altezza dei camini costituisce un elemento fondamentale dell'intero sistema di emissione/abbattimento/dispersione dei fumi; la scelta operata, ovvero i 70 m di altezza, permette di garantire ricadute di sostanze inquinanti sui livelli di quelle indicate ed ottenute per mezzo delle simulazioni modellistiche riportate nel SIA e nella documentazione integrativa. Variando tale altezza (soprattutto riducendola) possono variare anche significativamente le ricadute degli inquinanti, ovvero possono aumentare le concentrazioni in aria ambiente; pertanto, per poter garantire gli stessi livelli di concentrazione e di impatto previsti con i camini a 70 m di altezza, qualora siano adottati camini con altezze inferiori occorre che vengano opportunamente ridotte le emissioni in uscita dall'impianto. In sostanza, variazioni significative dell'altezza dei camini (dell'ordine di 10 m) potrebbero richiedere una nuova serie di simulazioni modellistiche che permettano di definire l'impatto atteso nella nuova configurazione emissiva.

Per quanto precedentemente osservato, si ritiene che eventuali variazioni significative dell'altezza dei camini - rispetto ai 70 m ipotizzati da Q.tHermo - debbano richiedere un'adeguata valutazione degli impatti sull'ambiente da effettuarsi con l'utilizzo delle tecniche



modellistiche già impiegate nel SIA. Pertanto qualora intervenisse una tale modifica impiantistica si ritiene di suggerire che il proponente effettui tali valutazioni d'intesa con ARPAT.

### INTEGRAZIONE 53

Per la valutazione di questa integrazione si rimanda al parere ASL ed al parere di ARPAT in cui riporta alcune considerazioni relative agli scenari simulati nella VIS (2003)

Si ritiene utile, anche alla luce delle richieste di integrazione originate dai contributi della AUSL, riportare alcune informazioni ed operare alcuni confronti tra l'ipotetico impianto oggetto dello studio VIS del 2003 e quello oggetto dell'attuale procedimento di VIA.

Le concentrazioni al camino ed i flussi di massa annui in emissione dei principali inquinanti sono riportati nella Tabella 1. Il calcolo è stato eseguito considerando gli impianti in attività per 8760 ore/anno con i due camini in funzione, aventi le portate volumetriche indicate nelle rispettive configurazioni adottate (62606 Nm<sup>3</sup>/ora per quello valutato nella VIS, 85000 Nm<sup>3</sup>/ora per l'impianto Q.tHermo).

Il confronto corretto tra i valori in emissione è quello tra l'ipotesi studiata in VIS e lo scenario prestazionale del progetto Q.tHermo: si osserva come per gli NOx l'impianto Q.tHermo comporti un flusso di massa annuo decisamente più limitato, più che dimezzato rispetto all'ipotesi VIS. Per il particolato le variazioni tra i flussi di massa dei due impianti sono minime e quindi poco significative considerate le incertezze presenti nelle stime. Viceversa per tutti gli altri inquinanti i valori dei flussi di massa annui dell'impianto Q.tHermo risultano superiori rispetto all'ipotesi VIS. Tali differenze sono dell'ordine del 35% per i PCDD/F (variazione legata in questo caso esclusivamente alla maggiore dimensione dell'impianto Q.tHermo), di un fattore 7 per Cd+Tl ed Hg, fino ad un fattore di circa 300 nel caso degli IPA.

Tabella 1: concentrazioni e flussi di massa in emissione

inquinante	NOx	PM10	PM2.5	SOx	Hg	Cd+Tl	IPA	PCDD/F
<b>Impianto VIS</b>								
concentrazioni al camino (mg/Nm <sup>3</sup> )	150	2.27	2.27	8	0.005	0.005	2.20E-05	0.05(ng TE/Nm <sup>3</sup> )
flusso di massa (kg/anno)	164529	2490	2490	8775	5	5	0.024	55(mg TE/anno)
<b>Q.tHermo "Scenario limite"</b>								
concentrazioni al camino (mg/Nm <sup>3</sup> )	70	5	5	30	0.05	0.05	0.01	0.1(ng TE/Nm <sup>3</sup> )
flusso di massa (kg/anno)	104244	7446	7446	44676	74	74	15	149(mg TE/anno)
<b>Q.tHermo "Scenario prestazionale"</b>								
concentrazioni al camino (mg/Nm <sup>3</sup> )	50	2	2	15	0.025	0.025	0.005	0.05(ng TE/Nm <sup>3</sup> )
flusso di massa (kg/anno)	74460	2978	2978	22338	37	37	7	74(mg TE/anno)

Si osserva pertanto come il valore della concentrazione al camino ipotizzata nello scenario prestazionale dell'impianto Q.tHermo per gli IPA sia la metà del valore limite fissato dal Dlgs. 133/2005, mentre quello adottato nello studio VIS risulti 450 volte inferiore a tale limite. Si ritiene probabile che da un lato l'ipotesi dell'impianto Q.tHermo sia molto cautelativa e dall'altro quella dell'impianto sottoposto alla VIS risulti sin troppo ottimistica.

Altre differenze che appaiono senz'altro significative sono quelle evidenziate per i metalli.

Si segnala anche come nessuna richiesta sia stata effettuata da ARPAT relativamente alla stima di un eventuale contributo delle emissioni dell'impianto in termini di particolato di origine secondaria. Si ritiene, infatti, che, per la complessità ed estensione territoriale e temporale dei processi coinvolti nella formazione del particolato secondario, non sia possibile né tecnicamente giustificato separare l'apporto di una singola emissione da quello dell'intera area le cui emissioni complessive partecipano a detti processi.

### INTEGRAZIONE 54-55-56-57-58-59

Per la valutazione delle integrazioni dalla 54 alla 59 in merito alla biodiversità, specie ed habitat protetti, traffico veicolare, linee elettriche aeree in relazione alla tutela dell'avifauna, monitoraggio

della fauna, si fa proprio il parere espresso in merito alla valutazione di incidenza della UO Aree protette e Biodiversità della Provincia di Firenze riportato nel presente verbale.

## **2. Esiti dell'istruttoria interdisciplinare**

Dall'istruttoria interdisciplinare, che si è avvalsa del contributo di tutte le Amministrazioni ed uffici interni interessati e coinvolti nel presente procedimento per l'attività tecnico-scientifiche, si riportano all'attenzione della Conferenza dei Servizi e poi del proponente alcuni punti:

1. Il Proponente esegue la progettazione, le elaborazioni tecnico-ambientali ed il dimensionamento dell'impianto tenendo conto di un potere calorifico medio annuo dei rifiuti pari a 3.047 Kcal/Kg conforme al Piano di Ambito, da cui deriva una potenzialità media di 136.760 t/a ed una potenzialità massima pari a 198.400 t/a relativa al carico termico dell'impianto. Tenendo conto dell'art. 17-bis della LR 25/98 in relazione alle modalità di autorizzazione con il carico termico e tenuto conto del Dlgs. 152/06 in relazione alla quantità massima di rifiuti in ingresso, si ritiene che 198.400t/a sia la massima quantità autorizzabile.
2. Con la richiesta di integrazioni al punto 32, era stata richiesta la valutazione di un collegamento ferroviario dell'impianto. Il Proponente risponde che sulla base di analisi quali-quantitative non è fattibile. La risposta è condivisibile ma non si conoscono quali valutazioni hanno portato a tale affermazione.
3. Nella documentazione si afferma che qualora ci fossero spazi di capacità termica residua dell'impianto dopo aver soddisfatto la parte dei rifiuti urbani, potranno essere conferiti rifiuti speciali all'impianto, conformemente alla convenzione con ATO Toscana Centro. Non si conosce la capacità termica residua ipotizzabile né i contenuti specifici della convenzione richiamata.
4. Il proponente afferma che sulla base del DM 161/2012, procederà alla redazione del piano di utilizzo ed alla relativa presentazione all'autorità competente almeno 90 giorni prima della realizzazione dell'opera. Siccome l'art. 5 del DM 161/2012 prevede espressamente che: *"Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale"*, si ritiene che senza ulteriore chiarimento, le terre scavate per la realizzazione dell'opera dovranno essere gestite come rifiuti.
5. Alcune tipologie di rifiuti previsti in ingresso, (farmaci, alcune tipologie di rifiuti sanitari, ecc...), secondo normativa specifica DPR 254/2003, sono da avviare a smaltimento tramite termodistruzione D10, operazione non richiesta dal proponente. Dalla documentazione depositata con la sola operazione R1, l'impianto non potrà essere autorizzato per il trattamento dei rifiuti suddetti.

Infine, si porta all'attenzione della Conferenza dei Servizi il parere del Comune di Sesto F.no che si esprime in modo *"contrario alla valutazione di impatto ambientale"*.

In relazione al progetto, all'istruttoria interdisciplinare e dall'analisi delle competenze specifiche, la Conferenza ritiene, ad esclusione del Comune di Sesto F.no, detto parere privo di motivazione attinente al progetto. In particolare si rileva che:

- viene affermato genericamente un aumento delle sostanze inquinanti in atmosfera senza entrare nel merito della sostenibilità;
- Si ricorda il Protocollo di Intesa per la realizzazione del Bosco della Piana, opera ideata ai fini della mitigazione degli effetti dell'impianto. Affermazione che può essere oggetto di prescrizione;
- Si rileva la preoccupazione di un "eventuale" sviluppo dell'aeroporto con pista parallela all'Autostrada A11 per l'aumento del traffico aereo e quindi aumento delle emissioni inquinanti. Affermazione che si basa su ipotesi "eventuali" e che comunque non è oggetto del presente procedimento.

- Si elencano i compiti dei sindaci in merito agli obblighi sui provvedimenti sul mantenimento della qualità dell'aria. Non pertinente con il procedimento in oggetto.

- Si richiama il vincolo posto sull'area aeroportuale dal PIT, al momento solo adottato, che interesserebbe una parte del Bosco della Piana. I vincoli della pianificazione territoriale in merito ad altre infrastrutture non sono oggetto del presente procedimento. Tali osservazioni sono da rivolgere all'Ente pianificatore.

- Si dichiara la preoccupazione per la mancanza di adeguate garanzie per la realizzazione del Bosco della piana.

Come ricorda lo stesso Comune, il Bosco della Piana è stato previsto con un Protocollo di Intesa nel quale la Provincia "si impegna, come condizione irrinunciabile per la realizzazione dell'impianto a finanziare gli interventi di rinaturalizzazione". Attualmente sono stati acquisite tutte le autorizzazioni/permessi e nullaosta nell'ambito della conferenza dei servizi ex L. 241/90 necessari per l'approvazione definitiva del progetto del Bosco della Piana. La messa in esercizio dell'impianto potrebbe essere subordinata, attraverso un apposita prescrizione, all'attuazione delle condizione sottoscritte nel protocollo suddetto. Non è da ritenersi motivo ostativo ai fini di questo procedimento.

- Si richiedono approfondimenti sulle valutazioni sanitarie, ambientali e sugli scenari possibili previsti dalla pianificazione. Si ricorda infine la necessità di un Piano Attuativo esteso al polo funzionale di Case Passerini.

L'Amministrazione comunale nella presente procedura non ha fornito il parere utile in fase istruttoria né utile per la prima seduta della Conferenza dei Servizi del 3 settembre 2013 in cui sono stati richiesti gli approfondimenti e le varie integrazioni.

Il primo parere del Comune è arrivato il 7 ottobre 2013, un mese dopo la Conferenza, ritenendo corretta la scelta dell'altezza dei camini a 70 mt, fornendo indicazioni in merito al quadro programmatico, e rilevando la necessità di un piano attuativo, non richiedendo pertanto ulteriori integrazioni alla documentazione presentata.

In questa fase del procedimento non sono ammissibili altre richieste di approfondimenti in merito all'impatto ambientale se non motivate da nuove e finora sconosciute rilevanze.

In merito alla salute pubblica, si ricorda il parere dell'ASL in cui si richiede un piano di sorveglianza ante e post operam.

In merito al Piano Attuativo, si ricorda che l'impianto in oggetto deve essere sottoposto a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del Dlgs. 152/06 e ad Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs. 387/2003 e LR 39/2005. Entrambe le autorizzazioni prevedono la possibilità, già richiesta dal proponente nell'istanza iniziale, che la stessa autorizzazione costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale.

Come già evidenziato, ai fini istruttori, l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di esprimersi in merito agli aspetti connessi al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

Considerato quanto detto sopra, si rileva la mancanza di motivazione pertinente alla valutazione del progetto oggetto del presente procedimento, nella decisione riportata nel parere del Comune di Sesto F.no.

Alle 14.30, viene data la parola ai partecipanti per ulteriori considerazioni, precisazioni, richieste e pareri.

**Il Comune di Campi Bisenzio**, deposita il proprio parere in conferenza con il quale si comunica quanto segue:

“...Fatte salve le valutazioni e i contenuti dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2005 da tutti gli Enti interessati (Regione, Provincia, Comune di Firenze, Sesto F.no e Campi Bisenzio, ATO6), in cui, fra i tanti interventi preannunciati, in particolare al comma 3 dell'art.1 si dà atto dell'indispensabilità delle opere di rinaturalizzazione e piantumazione (Boschi della Piana), da realizzarsi prima dell'avvio dei lavori del Termovalorizzatore e durante le procedure di VLA relative all'Impianto medesimo, al comma 4 dell'art.1 si chiede la realizzazione del Parco della Piana, degli interventi d'ottimizzazione della viabilità, e al comma 2 viene dichiarata irrinunciabile la condizione che siano realizzati preliminarmente all'impianto, gli interventi di naturalizzazione e mitigazione.

Inoltre si fa presente che per quanto attiene la qualità dell'aria occorre considerare i parametri delle polveri sottili, con un abbassamento della soglia di ammissibilità delle concentrazioni, introdotta di recente dalla legislazione nazionale in coerenza con le direttive europee, indicata al capitolo 4.4, paragrafo 4.4.1 "Qualità dell'aria" del Rapporto Ambientale allegato alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente le Consultazioni ai sensi dell'art.25 della L.R.10/2010 ss.mm.ii., Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per la definizione del Parco Agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze, dove nella Tabella 4 si descrive il numero di superamenti del valore giornaliero di 50microgrammi di PM10 fra l'anno 2007 e il 2011. Si evince da questa tabella che per quanto riguarda la misurazione delle cosiddette "Stazioni di misurazioni di fondo" che sono punti di rilevazione ubicati in posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie,traffico veicolare, riscaldamento residenziale, ecc..) i superamenti si sono notevolmente abbassati in quegli anni di riferimento -nello specifico per quella di Scandicci, fino ad arrivare al numero di 23 nel 2012 che è un livello al di sotto del minimo di legge pari a 35.

Il termovalorizzatore di Case Passerini e l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola a 45.000 voli annui, oltre alle altre grandi opere già programmate nell'Ipotesi 0, diventano due infrastrutture incompatibili fra loro. La Valutazione di Impatto Sanitario (Vis) del 2005 prendeva in esame solo il termovalorizzatore ovviamente; oggi abbiamo bisogno di una nuova Vis che consideri oltre agli effetti sanitari del termovalorizzatore, anche quelli dell'ampliamento dell'aeroporto, secondo le varie ipotesi di pista, soprattutto alla luce delle incidenze nel territorio delle varie malattie nel territorio della Piana fiorentina.

Ci appare quindi che il progetto dell'inceneritore :

1. sia incompatibile, in più punti, con il PIT, nella parte in cui prevede il Parco Agricolo della Piana in quanto le sue emissioni sono inconciliabili con la presenza diffusa di attività agricole, di abitazioni, di aziende agrarie, a maggior ragione, con le previsioni del Parco agricolo della Piana Firenze-Prato (con le proposte di agricoltura organica e a valenza paesaggistica in essa contenute);
2. sia incompatibile con il PAER (Piano Ambientale Energetico delle Regione) che definisce la necessità di ridurre la percentuale della popolazione esposta all'inquinamento atmosferico e di ridurre la produzione dei rifiuti anche attraverso una più efficace e diffusa raccolta differenziata, secondo quanto previsto da norme, piani, programmi e protocolli.

Ci risulta inoltre che non sono stati valutati dalla VIS relativa al termovalorizzatore, gli effetti delle polveri ultrafini (PM<2,5) sulla salute umana, non esistendo nella tecnologia impiegata sistemi di abbattimento per questo tipo di inquinanti. Sono sottovalutati gli effetti delle polveri ultrafini sulle donne in gravidanza per la popolazione che vive vicina agli inceneritori.

Ci si domanda inoltre quale futuro possibile avrà il progetto dei Boschi della Piana considerato una misura compensativa del Termovalorizzatore e di rinaturalizzazione secondo gli accordi presi con Protocollo d'intesa del 2 agosto 2005, la cui collocazione collide con la previsione della pista 12/30 in riferimento all'aerale B della V.AS.

Da ciò discende la considerazione che dobbiamo comunque ridurre l'immissione di nuove sorgenti di inquinanti dell'aria nel territorio del Parco agricolo della Piana e che è necessaria una nuova VIS che tenga conto della situazione che si è generata in questo territorio dopo otto anni e soprattutto che tenga conto degli effetti sulla salute umana della sommatoria di due infrastrutture impattanti come il termovalorizzatore e la soluzione che verrà scelta da ENAC per l'ampliamento dell'Aeroporto Vespucci ...”.

LA CONFERENZA prende atto anche del parere di Campi Bisenzio in quanto rappresenta l'espressione dell'Amministrazione comunale, ma rileva che le argomentazioni in esso contenute non sono pertinenti al procedimento in oggetto.

Alle 14.45 viene sospesa per 15min.  
Alle 15.10 si riapre la seduta.

Al termine della discussione tra gli Enti ed Agenzie presenti alle ore 15.10 viene invitato il richiedente a partecipare ed a tal fine viene data lettura del verbale fin qui redatto.

Il **Proponente**, assistito dai suoi tecnici, prende atto di quanto fin qui svoltosi e richiede perciò la sospensione della seduta odierna al fine di fornire entro 15gg ulteriori chiarimenti in merito alle questioni sollevate nel corso dei lavori della conferenza.

La Conferenza accoglie la richiesta del proponente.

Valutato quanto sopra riportato,

**PER QUANTO SOPRA ESPOSTO LA CONFERENZA DI SERVIZI,  
ai sensi dell'art.52 LR 10/2010 e artt. 14 e segg. della L.241/90  
DECIDE**

- A) **di sospendere** la seduta odierna della Conferenza, ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/90, su richiesta del proponente, al fine di ricevere i chiarimenti dei punti sopra rilevati.
- B) **di disporre** che i suddetti chiarimenti debbano essere consegnati dal Proponente a tutti gli Enti coinvolti, stabilendo il termine per la consegna in **15gg (quindici giorni)**, dalla data di notifica del presente verbale.
- C) **di disporre**, ai sensi dell'art.52-ter comma 4, la pubblicazione del presente verbale e dei chiarimenti che saranno consegnati, su sito internet dalla Provincia di Firenze alla pagina <http://server-nt.provincia.fi.it/conoscenza/termo/index.htm>.
- D) **di consegnare** al Proponente tutti i pareri pervenuti, invitandolo a prenderne visione come approfondimento.
- E) **di trasmettere** il presente verbale al Proponente e a tutti gli Enti coinvolti/interessati nel procedimento.
- F) **di disporre** la convocazione della prossima seduta della Conferenza con nota scritta del responsabile del procedimento.

Non essendovi nient'altro da discutere, la Conferenza conclude i lavori alle ore 16.00.

Il presente verbale, scritto su ~~64~~ **62** (sessanta**2**) fogli, oltre al riepilogo delle presenze in prima convocazione, è redatto sulla base delle dichiarazioni dei componenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Arch. Adriana Sgolastrà)


Il responsabile della PO Qualità Ambientale  
Geom. Fabrizio Poggi





Il responsabile dell'istruttoria tecnica  
Ing. Alessio Neri

Amministrazioni / Enti	Rappresentante	Firma
Comune di Campi Bisenzio	Letizia Nieri	
ARPAT Dip. Prov.di Firenze	Sandro Garro	

COMUNE SESTO F. NO

LORENZO VENTURINI




ASL10 – Zona Nord-Ovest	Gaetano Marchese	
ATO Toscana Centro	Sauro Mannucci	
Publiacqua SpA	Antonio Ferraioli	
PO Risorse Idriche	Francesco Pugi	

SOPRINTENDENZA

FRANCO FILIPPELLI

Per il proponente:

Q.tHermo S.r.l.	Livio Giannotti,	
-----------------	------------------	---

L'originale del verbale della Conferenza dei Servizi autografata dai presenti è conservato agli atti del fascicolo.



PROVINCIA  
DI FIRENZE

**DIPARTIMENTO I – PROMOZIONE DEL TERRITORIO**  
**Direzione Urbanistica e Ambiente**

**VENERDI' 28 FEBBRAIO 2014**  
**CONFERENZA DEI SERVIZI – SECONDA SEDUTA**

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 52 e seg. della LR 10/2010 per il progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi con recupero energetico mediante produzione di energia elettrica ai sensi del DM 06/07/2012. Loc. Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Q.tHermo s.r.l.

Nome e Cognome	Ente - Azienda	Telefono	Fax	E-mail/PEC	Firma
ALESSIO NENTI	PROV. FI	0552760036	0552761255	a.nenti@provincia.fi.it	
Antonio Ferruzzi	Publiacqua 2	0556558651	0556558662	e.ferruzi@publiacqua.it	
FRANCO FULIARELLI	SOPRINTENDENZA	055 2651908	055 2105115	franco.fuliarelli@beniculturali.it	
EMILIANO BILENCHI	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	0558159218		e.bilenchi@comune.campi-bisenzio.fi.it	
LETIZIA MIERI	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	055 8959208		e.mieri@comune.campi-bisenzio.it	
BARONCINI ORIS	ASL40 UF-C FIRENZE PUBBLICA	055 69333761	045 6933629	ORIS.BARONCINI@ASL40TOSCANA.IT	

Nome e Cognome	Ente - Azienda	Telefono	Fax	E-mail	Firma
GAETANO MARCHESI	ASL 10 UFC COMUNE DI SESTO FIORENTINO	055 496779	055 4936423	paolucci.marchesi@asl10firenze.it	
LEONARDO MANGIAROLI	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	055 496779	055 4496781	l.mangiaroni@comune.sesto-fi.it	
SANDRO GAMBINO	ARFAT	055 6026378			
LORENZO VENTURINI	COMUNE SESTO FI.	055 4496766		l.venturini@comune.sesto-fi.it	
DAVIDE COZZARATI	HERA S.P.A.	0574 588809		davide.cozzarati@grupphera.it	
KATIA GAMBERINI	HERAMBIENTE SPA	328 9877132		katia.gamberini@grupphera.it	
FRANCO CRISTO	Subsidiario spa				
ZIVIO GIAMBOTTI	S. HENS SRL				